



Senato della Repubblica
Servizio Studi



Camera dei deputati
SERVIZIO STUDI

XVII legislatura


ATTO DEL GOVERNO n. 170

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante *norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*, nonché della direttiva 2013/32/UE recante *procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*

giugno 2015

Servizio studi del Senato
Dossier
n. 217

Servizio studi della Camera
Documentazioni e ricerche
n. 173



Il dossier è stato realizzato congiuntamente dal Servizio Studi del Senato e dal Servizio Studi della Camera dei deputati (coadiuvati dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea) entro un'attività di rafforzamento della consolidata reciproca collaborazione

INDICE

INTRODUZIONE

- Il quadro normativo dell'Unione europea. Gli atti di recepimento nell'ordinamento italiano. Il sistema dell'accoglienza in Italia. Le direttive dell'Unione europea n. 32 e n. 33 del 2013. Asilo, le procedure di contenzioso avviate presso l'Unione europea a carico dell'Italia..... Pag. 5

LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECATO DALL'ATTO DEL GOVERNO N. 170

- Schede di lettura sugli articoli..... " 17

TESTI A FRONTE

- Decreto legislativo n. 25 del 2008, come riscritto dallo schema di decreto legislativo " 79
- Articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, come riscritto dallo schema di decreto legislativo..... " 123

ALLEGATI

- Articolato dello schema di decreto legislativo contenuto nell'Atto del Governo n. 170 " 131
- Direttiva dell'Unione europea 213/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) " 157
- Direttiva dell'Unione europea 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) " 179

ALLEGATI ULTERIORI

- Intesa del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed enti locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari " 215
- Decreto ministeriale del 20 ottobre 2014, "Regolamento unico dei CIE, recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del D.Lgs 286/1998 e successive modificazioni" " 223

INTRODUZIONE

Lo schema di decreto legislativo recato dall'atto del Governo n. 170 è volto al recepimento di due direttive dell'Unione europea in materia di *protezione internazionale*, la n. 32 e la n. 33 del 2013 (rispettivamente direttiva 'procedure' e direttiva 'accoglienza', nel lessico dell'Unione).

L'atto pertanto ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in ampia misura - riguardo le strutture - sulla falsariga del "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari" (definito con intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014), inserendo la previsione di '*hub*' temporanei appositamente destinati ad accoglienza straordinaria (in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi).

Inoltre l'atto n. 170 reca disposizioni su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente.

Prima di esaminare in maggior dettaglio il contenuto dell'atto, tuttavia, vale premettere alcuni rapidi cenni su:

- l'articolazione del Sistema europeo comune di asilo, entro cui si collocano le due direttive che si vanno a recepire;
- l'insieme corrispettivo di atti normativi, che definiscono la disciplina vigente in Italia;
- il sistema dell'accoglienza come finora organizzato nel nostro Paese.

Il quadro normativo dell'Unione europea ha per suo 'vertice' l'articolo 78 del Trattato di Lisbona, che così recita:

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:

a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione;

b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di Paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;

c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;

d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;

e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;

f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;

g) il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Pertanto l'asilo, nelle sue varie articolazioni, è materia di competenza dell'Unione europea, la quale vi persegue una "politica comune", mediante un "sistema europeo comune di asilo".

Altre disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernono la gestione delle frontiere esterne (articolo 77) e la politica comune dell'immigrazione, "intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani" (articolo 79). E l'articolo 80 del Trattato prevede che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo, all'immigrazione, "sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario".

Ma poiché le due direttive n. 32 e n. 33 del 2013 che si vanno ora a recepire concernono la protezione internazionale, a rilevare è in particolare il citato **articolo 78** del Trattato.

Il suo **comma 2** determina le principali linee di irradiazione della politica comune. Specifiche direttive ne hanno costituito il seguito normativo.

Così la lettera *a)* e la lettera *b)* - relative ad asilo (quale riconoscimento dello *status* di rifugiato) e protezione sussidiaria, ossia le due specie in cui si articola il *genus* protezione internazionale - hanno avuto attuazione con la direttiva dell'Unione n. 95 del 2011 (cd. direttiva 'qualifiche').

La lettera *c)* - relativa alla protezione temporanea - ha avuto attuazione con la direttiva della Comunità europea n. 55 del 2001.

La lettera *d)* - relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale - ha dapprima ricevuto attuazione con la direttiva della Comunità europea n. 85 del 2005, che poneva "norme minime" riguardo siffatte procedure. Questa è stata indi modificata dalla direttiva dell'Unione n. 32 del 2013 (cd. direttiva 'procedure'), che pone "procedure comuni". *E' una delle due direttive che si vanno a recepire con l'atto in esame.*

La lettera *e)* - relativa alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale - è stata attuata dapprima con il regolamento della Comunità europea n. 343 del 2003 (cd. 'Dublino II'), indi dal regolamento dell'Unione suo modificativo n. 604 del 2013 (cd. 'Dublino III').

La lettera *f)* - relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - ha ricevuto attuazione dapprima con la direttiva della Comunità europea n. 9 del 2003, indi modificata dalla direttiva dell'Unione n. 33 del 2013 (cd. direttiva 'accoglienza'). *E' l'altra delle due direttive che si vanno a recepire con l'atto in esame.*

Tale ventaglio di atti normativi europei ha come corrispettivo una serie di **atti di recepimento** nell'ordinamento italiano.

La generale disciplina sull'immigrazione è recata dal Testo unico sull'immigrazione dettato dal decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato in prosieguo di tempo.

Ma poiché l'asilo è materia di politica comune europea, è in ampia misura agli atti di recepimento che bisogna riferirsi, per coglierne la disciplina.

Ciascuna delle direttive sopra richiamate è stata recepita da decreti legislativi.

Così la direttiva 'qualifiche' circa la protezione internazionale (2011/95/UE) è stata recepita con il decreto legislativo n. 18 del 2014.

La direttiva sulla protezione temporanea (2001/55/CE) è stata recepita con il decreto legislativo n. 85 del 2003.

La direttiva 'procedure' circa la protezione internazionale (2005/85/CE) è stata recepita con il decreto legislativo n. 25 del 2008 - regolamento attuativo del quale è il d.P.R. n. 21 del 2015. Quella direttiva è stata modificata da altra successiva (2013/32/UE), il cui recepimento è disposto dallo schema di decreto legislativo in esame.

La direttiva 'accoglienza', anch'essa relativa alla protezione internazionale riguardata però nei suoi aspetti contenutistici non già

procedurali (2003/9/CE), è stata recepita con il decreto legislativo n. 140 del 2005. Anche quella direttiva è stata modificata da altra successiva (2013/33/UE), il cui recepimento è del pari disposto dallo schema di decreto legislativo in esame.

Si intende perciò come lo schema di decreto legislativo incida sul decreto legislativo n. 140 del 2005 (abrogandolo, dal momento che ne detta una disciplina integralmente sostitutiva) e sul decreto legislativo n. 25 del 2008 (modificandone o abrogandone più disposizioni).

Possono ricordarsi inoltre alcune disposizioni recate dal decreto legislativo n. 150 del 2011 (articolo 19, inciso dallo schema in esame), circa le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, e dal decreto-legge n. 119 del 2014, riguardo il numero e funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (mediante novelle al decreto legislativo n. 25 del 2008), il finanziamento del sistema di accoglienza, l'alleggerimento (per il 2014) del patto di stabilità per alcuni Comuni siciliani maggiormente investiti dalla pressione migratoria.

Può valere ricordare come l'articolo 7 della legge n. 154/2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) rechi una *delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea* che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. Il termine per l'esercizio della delega è stabilito al 20 luglio 2019.

Il **sistema dell'accoglienza** in Italia è organizzato in più luoghi e fasi.

Schematizzando, può dirsi articolato in: primissima accoglienza; prima accoglienza; seconda accoglienza.

In primissima battuta vi sono i *Centri di primo soccorso e accoglienza* (come Lampedusa e Pozzallo). Localizzati in prossimità dei luoghi di maggiore ricorrente sbarco (i porti di Augusta, Lampedusa, Porto Empedocle, Pozzallo, Taranto, quelli di maggiore affluenza) essi ospitano gli stranieri al momento del loro arrivo in Italia. I migranti vi ricevono le prime cure mediche necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la protezione internazionale. I migranti vi soggiornano il tempo strettamente necessario, prima di essere trasferiti alla prima accoglienza.

Questa si realizza nei *Centri di accoglienza (CDA)* o nei *Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA)*. Talora una medesima struttura esercita ambedue le funzioni, talché una netta distinzione non è agevole. Ad ogni modo, si può intendere che i primi siano destinati alla prima

accoglienza dello straniero presente sul territorio nazionale, per il tempo necessario all'accertamento sulla regolarità della sua permanenza in Italia; i secondi accolgono i richiedenti protezione internazionale, onde si svolgano nel frattempo le procedure relative al riconoscimento.

Le strutture sopra ricordate sono complessivamente quattordici, presenti in sette Regioni (Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Marche e Friuli Venezia Giulia), vale a dire: (Gorizia) Gradisca d'Isonzo; (Ancona) Arcevia; (Roma) Castelnuovo di Porto; (Foggia) Borgo Mezzanone; (Bari) Palese; (Brindisi) Restinco; (Lecce) Don Tonino Bello; (Crotone) Loc. S. Anna; (Catania) Mineo; (Ragusa) Pozzallo; (Caltanissetta) Contrada Pian del Lago; (Agrigento) Lampedusa; (Trapani) Salina Grande; (Cagliari) Elmas.

Diversa funzione hanno i *Centri di identificazione ed espulsione* (CIE), ove sono collocati gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non facciano richiesta di protezione internazionale o non ne abbiano i requisiti posti in detenzione amministrativa, onde evitarne la dispersione nel territorio.

Esaurita la primissima e prima accoglienza - le quali hanno una capienza di circa 8.600 posti complessivi, aumentabili a 10.500 in condizioni di emergenza (si legge nella relazione tecnica del provvedimento in esame) - la fase della seconda accoglienza ed integrazione si instaura ad opera del *Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati* (SPRAR).

Vi trovano accoglienza i già titolari di forma di protezione internazionale (rifugiati, titolari di protezione sussidiaria, di protezione umanitaria) o anche i richiedenti quella protezione.

Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni, secondo dati riferiti al 2014) su base volontaria (essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). Essi realizzano, in forma decentrata ed in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza 'integrata', ossia non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento, anche al fine di tracciare percorsi individuali di inserimento socio-economico.

All'interno del Sistema sono, inoltre, presenti progetti specializzati per l'accoglienza e sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità: persone disabili o con problemi di salute (fisica e mentale), minori non accompagnati, vittime di tortura, nuclei monoparentali, donne sole in stato di gravidanza.

Per il triennio 2014-2016, risultano finanziati 20.744 posti (di questi, 19.720 sono 'ordinari', 729 sono per minori non accompagnati, 295 per persone con disagio mentale o con disabilità). Tale disponibilità di posti registra un incremento rispetto al periodo precedente, in cui si giungeva fino a 12.642 posti.

Questa la distribuzione del totale dei posti SPRAR per Regione, per il triennio 2014-16: Abruzzo, 227; Basilicata, 406; Calabria, 1.894; Campania, 1.155; Emilia-Romagna, 748; Friuli Venezia Giulia, 318; Lazio, 4.791; Liguria, 308, Lombardia, 942; Marche, 538; Molise, 440; Piemonte, 883; Puglia, 1.864; Sardegna, 88; Sicilia, 4.782; Toscana, 547; Trentino-Alto Adige, 149; Umbria, 371; Veneto, 293.

LE DIRETTIVE RECEPITE CON L'ATTO DEL GOVERNO n. 170

Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

La **direttiva 2013/32/UE** reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (comprendente il riconoscimento dello *status* di rifugiato e quello di protezione sussidiaria): la presentazione della domanda, l'individuazione delle autorità competenti a ricevere ad esaminare le domande, le procedure di esame, le garanzie e gli obblighi dei richiedenti, nonché le procedure di revoca, cessazione e rinuncia della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni.

Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 (la c.d. direttiva 'procedure') recepita con il decreto legislativo 25/2008.

La nuova direttiva 'procedure', che fa parte, come la direttiva 2013/33/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, è finalizzata ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze.

A tal fine, viene in primo luogo stabilito un termine certo (6 mesi) per la decisione sulla domanda di protezione, derogabile solo in determinate circostanze (per un totale, al massimo, di 21 mesi).

Inoltre, vengono ridefiniti e, in alcuni casi, rafforzati, gli istituti di garanzia che devono essere assicurati ai richiedenti nel corso della procedura, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle altre categorie di persone vulnerabili.

Dal punto di vista terminologico, è da rilevare che viene espunto ogni riferimento all'asilo, definizione talvolta utilizzata come sinonimo di protezione internazionale o di *status* di rifugiato.

Tra le altre modifiche introdotte si ricordano: la semplificazione delle norme che disciplinano l'accesso alla procedura di asilo e lo svolgimento dei colloqui personali; il miglioramento della qualità del processo decisionale in primo grado aggiungendo accorgimenti pratici che aiutino il richiedente a capire la procedura e predisponendo un'adeguata formazione del personale che esamina le domande; il chiarimento delle

norme che regolano la possibilità per il richiedente asilo di reiterare la domanda nell'ipotesi che sia cambiata la sua situazione; il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo nelle disposizioni relative alla formazione e all'accesso alla procedura.

Il termine di recepimento della direttiva è del 20 luglio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative al termine di conclusione dei procedimenti, che devono essere recepite entro il 20 luglio 2018.

Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

La **direttiva 2013/33/UE** disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta.

La direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva 2003/9/CE (la cd. direttiva 'accoglienza' del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005).

La nuova direttiva accoglienza fa parte, come la direttiva 2013/32/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo. In particolare, viene prevista una nuova disciplina sul trattenimento del richiedente protezione, che può essere disposto esclusivamente in presenza di determinate condizioni e con l'assicurazione di adeguate garanzie.

Inoltre, la direttiva ha l'obiettivo di garantire un livello di vita dignitoso, specie con misure nazionali dirette a individuare le particolari esigenze delle persone vulnerabili, come i minori e le vittime di tortura, o con un sostegno materiale di livello adeguato per i richiedenti asilo.

Viene favorita l'indipendenza economica dei richiedenti protezione, prevedendo che gli Stati membri agevolino l'accesso al mercato del lavoro.

Il termine per il recepimento della direttiva scade il 20 luglio 2015.

PROCEDURE DI INFRAZIONE VERSO L'ITALIA

Per quanto riguarda le **procedure di contenzioso** avviate presso l'Unione europea a carico dell'Italia, risultano avviate le seguenti.

Procedura di infrazione n. 2014/2171 - Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

Con lettera di costituzione in mora del 11 luglio 2014, la Commissione europea addebita all'Italia la violazione di alcune disposizioni contenute nella direttiva 'procedure' 2003/95/UE e nella direttiva 'accoglienza' 2003/9/CE.

Si contesta in particolare al nostro Paese il fatto che il sistema di asilo italiano sia caratterizzato da *significativi ritardi nella nomina del tutore* per i minori non

accompagnati che vogliono fare domanda di protezione internazionale, nonché dal fatto che i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) risultino *sovraaccarichi* della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea. Tale situazione di fatto secondo la Commissione europea viola, tra l'altro:

- l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 'accoglienza' ove si prevede che “il *prevalente interesse del minore* costituisce un *criterio fondamentale* nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori”.
- l'articolo 19, paragrafo 1, che stabilisce, tra l'altro che gli Stati membri *adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati* da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

Procedura di infrazione n. 2014/2235 - Condizioni materiali di trattenimento nei CIE.

Con lettera di costituzione in mora del 21 ottobre 2014, la Commissione europea contesta all'Italia il cattivo recepimento sia della direttiva 2008/115/CE cd. direttiva 'rimpatri' sia della direttiva 2203/9/CE cd. 'accoglienza'. In particolare gli addebiti che interessano quest'ultima direttiva riguardano le *condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione (CIE)* considerati non in linea con gli Standard del CPT - Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Tali standard, diretti a far sì che sia garantito il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono considerati dalla Commissione alla stregua di parametri di riferimento per valutare la conformità delle condizioni di trattenimento dei richiedenti asilo negli Stati membri rispetto all'articolo 13 della direttiva 'accoglienza'.

In particolare l'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 'accoglienza' stabilisce che gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una *qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento dei richiedenti asilo*. Gli Stati - prosegue la disposizione - provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di intrattenimento.

Secondo gli standard citati le persone trattenute dovrebbero essere sistemate in centri concepiti specificamente per questo scopo, che offrano condizioni materiali e un regime appropriati alla loro situazione legale, e circondate da personale adeguatamente qualificato. Inoltre tali centri dovrebbero fornire una sistemazione adeguatamente attrezzata, pulita, con un buon livello di affluenza e con uno spazio sufficiente per vivere in relazione al numero di persone coinvolte.

Inoltre dovrebbero essere curati la progettazione e lo schema delle strutture per evitare per quanto possibile qualsiasi impressione di ambiente carcerario. Infine per quanto riguarda il regime di attività esso dovrebbe includere esercizi all'aria aperta, l'accesso a una stanza da giorno, alla radio televisione e a giornali e riviste così come ad altri mezzi di ricreazione.

Procedura di infrazione n. 2014/2126: Accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino

Con lettera di messa in mora del 17 ottobre 2014 la Commissione europea contesta

all'Italia di violare alcune disposizioni della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (cd. direttiva 'procedure') e del regolamento UE n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (cosiddetto 'Dublino III').

La messa in mora segue la procedura di precontenzioso EU pilot 4684/13/HOME del 20 febbraio 2013, con la quale la Commissione europea aveva espresso preoccupazioni riguardo al rispetto da parte delle autorità italiane dell'obbligo di accordare un effettivo accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino.

La Commissione europea si è basata tra l'altro, sulle informazioni ricevute dall'UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dalle ONG Pro Asyl e Consiglio greco per i rifugiati, e dal CIR Consiglio italiano per i rifugiati.

Gli addebiti nascono dalla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi potenzialmente necessitanti di protezione internazionale provenienti dalla Grecia (tra cui minori non accompagnati) *rinviati sommariamente in Grecia* in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia riguardante la riammissione di migranti che abbiano già varcato il territorio di uno degli Stati firmatari o che vi abbiano soggiornato e che cerchino irregolarmente di raggiungere il territorio dell'altro Stato firmatario.

In particolare la Commissione europea addebita all'Italia di negare l'accesso alla procedura di asilo a cittadini di Paesi terzi provenienti dalla Grecia via mare che: *a)* abbiano *esplicitamente espresso* alle autorità italiane il desiderio di richiedere protezione internazionale; *b)* non abbiano esplicitamente chiesto asilo ma abbiano *indicato* alle autorità italiane la loro *esigenza di protezione*; *c)* avrebbero voluto chiedere asilo ma *non hanno avuto l'opportunità di esprimere la loro volontà*, oppure *(d)* a conoscenza delle autorità italiane, *avevano già chiesto asilo in un altro Stato membro* (la Grecia). La Commissione europea ritiene che a causa dei rinvii sommari in Grecia di tali cittadini extraeuropei non si sia consentito l'accesso di tali persone alla procedura di asilo, eludendo anche gli obblighi derivanti dal regolamento Dublino, che stabilisce la competenza di uno Stato membro a trattare la domanda di asilo.

Secondo la Commissione in alcuni casi i migranti non sono stati neanche fatti sbarcare bensì trattenuti e poi rinvii in Grecia sulle stesse navi su cui erano arrivati.

La Commissione europea ritiene che in tali casi si sia violato l'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva procedura che dispone che gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità giuridica *abbia il diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto*.

Risulterebbe violato secondo la Commissione anche l'articolo 7 della medesima direttiva ai sensi del quale i richiedenti asilo sono *autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione i merito alla domanda*.

La Commissione europea ritiene inoltre che, non consentendo la presentazione formale di una domanda di asilo da parte di persone che hanno espresso esplicitamente o implicitamente il desiderio di presentarla, l'Italia risulta violare i suoi obblighi previsti dall'articolo 6 paragrafo 5 della "direttiva procedure" e dall'articolo 20 del "regolamento Dublino".

In particolare l'articolo 6 paragrafo 5 della "direttiva procedure" stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché *le autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende*

presentare domanda di asilo siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all'autorità competente.

L'articolo 20 paragrafo 2 del regolamento Dublino, dispone che la domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità; nel caso di domanda non scritta *il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.*

Ulteriori rilievi della Commissione riguardano :

- come conseguenza del mancato accesso alla procedura di asilo, l'impossibilità di applicare il regolamento Dublino nella parte in cui stabilisce criteri specifici di attribuzione della competenza di una domanda di protezione internazionale basati sulla presenza in uno Stato membro di *familiari, parenti, o persone legate al richiedente da altri vincoli di parentela, oppure in base a rilascio di titoli di soggiorno o visti.*
- la mancata applicazione del principio secondo il quale uno Stato membro esamina se sia opportuno trasferire un richiedente asilo nello Stato membro che avrebbe inizialmente identificato come competente ai sensi del regolamento Dublino, qualora *carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza del richiedente asilo* in tale Stato membro costituiscano motivi comprovati di credere che il richiedente corra un *rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti.*

Procedura di infrazione n. 2012/2189 - Condizioni materiali di trattenimento nei CIE

Con lettera di costituzione in mora del 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva "procedure"), 2003/9/CE (direttiva "accoglienza"), 2004/83/CE (direttiva "qualifiche", sostituita dalla direttiva attuata dallo schema di decreto delegato in esame), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento "Dublino", recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo).

In particolare le violazioni contestate consisterebbero:

- nella *limitata capacità dei centri di accoglienza* dei richiedenti asilo, e l'inconsistenza di fatto dell'accesso alle condizioni di accoglienza.
- nelle *procedure di domanda di asilo*, in particolare la mancanza, nella pratica, di un accesso effettivo alla procedura pertinente, sia in generale sia con particolare riferimento ai richiedenti asilo per i quali è prevista la procedura Dublino.

Sulle questioni la Commissione aveva già chiesto chiarimenti il 15 febbraio 2012 attraverso il sistema *EU Pilot*. Il sistema *EU Pilot* (strumento informatico *EU Pilot - IT application*) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio - trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (25 in tutto in quanto Malta e Lussemburgo non hanno ancora aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno

Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Il 21 dicembre 2012 il Dipartimento per le politiche UE della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Commissione un *rapporto del Ministero dell'interno*, in risposta ai rilievi contenuti nella lettera di costituzione in mora citata; tale rapporto è stato integrato con una *nota* successiva redatta dal Ministero medesimo il 25 marzo, ed inviata alla Commissione il 27 marzo 2013.

L'ATTO DEL GOVERNO n. 170

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA n. 33 e n. 32 del 2013

SCHEDE DI LETTURA SULL'ARTICOLATO

Lo schema di decreto legislativo si articola in tre distinte parti.

Il Capo I reca le disposizioni di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 33 del 2013 (cd. direttiva 'accoglienza'), relativa alle condizioni dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale.

Il Capo II reca le disposizioni di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 32 del 2013 (cd. direttiva 'procedure'), relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale

Il Capo III reca disposizioni finali, tra cui una clausola di invarianza finanziaria rispetto agli stanziamenti previsti.

Articolo 1

(Finalità e ambito applicativo)

L'articolo delimita l'oggetto della disciplina normativa posta dall'atto.

Esso è dato dall'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale, nonché dei familiari inclusi nella domanda di protezione.

Gli stranieri sono i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o apolidi (così già il decreto legislativo n. 25 del 2008).

Il territorio nazionale include le frontiere e le relative zone di transito e le acque territoriali.

Le misure di accoglienza si applicano dal momento di *manifestazione della volontà* di chiedere la protezione internazionale (non già dal momento della presentazione della domanda d'asilo, com'era previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 140 del 2005).

Siffatte nuove previsioni rispondono a quanto previsto dall'articolo 6, par. 1 della direttiva n. 33 del 2013, che qui si va a trasporre nell'ordinamento italiano.

Le misure di accoglienza si applicano ai richiedenti protezione internazionale, anche qualora per essi sia aperto il procedimento di determinazione dello Stato membro dell'Unione competente all'esame della

domanda (siffatta determinazione di competenza è oggetto del regolamento dell'Unione n. 604 del 2013, cd. Dublino III').

Di contro le misure di accoglienza non si applicano ai richiedenti che già fruiscono della protezione temporanea (la quale è fattispecie di protezione - disciplinata dal decreto legislativo n. 85 del 2003 - distinta dalla protezione internazionale). Tale previsione corrisponde all'articolo 3, par. 3 della direttiva n. 33 del 2013.

Articolo 2 **(Definizioni)**

L'articolo reca un apparato definitorio, relativo a "richiedente protezione internazionale", "straniero", "domanda di protezione internazionale", "Commissione territoriale" (per il riconoscimento della protezione internazionale), "minore non accompagnato", "familiari", "centro o struttura di accoglienza", "richiedente con esigenze di accoglienza particolari" ossia appartenente alle categorie vulnerabili.

Riguardo i familiari del richiedente protezione internazionale, la definizione qui resa ha come riferimento il nucleo familiare del *richiedente* protezione internazionale, non già del "beneficiario" di questa (com'è nel decreto legislativo n. 251 del 2007 - suo articolo 2, comma 1, lettera l) - come modificato dal decreto legislativo n. 18 del 2014).

Il nucleo familiare (che dev'essere costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale) è composto da: il coniuge; i figli minori non sposati, anche adottati o nati fuori del matrimonio, o affidati o sottoposti a tutela; il genitore o altro adulto legalmente responsabile del minore richiedente - se non coniugato, si viene ad aggiungere.

Articolo 3 **(Informazione)**

L'articolo reca - in rispondenza all'articolo 5 della direttiva n. 33 del 2013 - un obbligo di informazione a favore del richiedente protezione internazionale, circa le condizioni dell'accoglienza.

L'obbligo è a carico dell'ufficio di polizia che riceva la domanda di protezione internazionale: dunque l'ufficio di polizia di frontiera o la questura - i quali sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 25 del 2008 (suoi articoli 3 e 26).

L'obbligo è adempiuto mediante consegna dell'opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, illustrativa di: a)

le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale - comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri, aggiunge l'articolo 24 del presente schema; *b*) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia; *c*) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle; *d*) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale (cfr. articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2008, cui la disposizione rinvia).

L'opuscolo è consegnato nella prima lingua del richiedente, o se non sia possibile, in quella che si suppone egli conosca tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e l'arabo.

Le informazioni - prevede ora lo schema - sono fornite altresì nei centri di accoglienza, entro un termine comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda di protezione. Ove necessario, si ricorre ad un interprete o mediatore culturale.

Già ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 2008 (con il quale è stato lo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri oggi operante) i servizio di mediazione linguistico-culturale sono tra i parametri *standard* della conduzione dei centri di accoglienza.

Le disposizioni di questo articolo dello schema circa gli obblighi di informazione integrano quelle già vigenti dettate dal decreto legislativo n. 25 del 2008. Tra queste figura la previsione (suo articolo 10, comma 4) che in tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda di protezione, al richiedente sia garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

Articolo 4 **(Documentazione)**

L'articolo ha per oggetto i documenti rilasciati al richiedente protezione internazionale - in rispondenza all'articolo 6 della direttiva n. 33 del 2013.

Per primo viene rilasciato un "*permesso di soggiorno provvisorio*". Esso è dato dalla medesima ricevuta attestante la domanda di protezione internazionale.

Questa ricevuta è rilasciata al momento della verbalizzazione della domanda di protezione. Il verbale (secondo la previsione introdotta dall'articolo 24 dello schema, inserendo un comma *2-bis* entro l'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008) è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione (ovvero entro

sei giorni lavorativi, se la volontà sia manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera). I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in caso di flussi numerosi e ravvicinati.

Successivamente il richiedente ottiene un "*permesso di soggiorno per richiesta asilo*".

Non pare specificato il termine per il suo rilascio (era entro venti giorni dalla presentazione della domanda di protezione, nel corrispettivo articolo del decreto legislativo n. 140 del 2005).

La durata di tale permesso di soggiorno per richiesta asilo è prevista di *sei mesi* (lasso di tempo entro cui la procedura per il riconoscimento o il diniego della protezione internazionale, da parte della Commissione territoriale, dovrebbe concludersi, nella sua scansione 'ordinaria': così l'articolo 24 dello schema, là dove novella l'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Tale durata - pari a sei mesi - è dunque mutata rispetto a quella di tre mesi vigente, presente nel decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 20, comma 3) e rinvenibile nel regolamento sul riconoscimento e la revoca della protezione internazionale (cfr. articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 21 del 2015, che a sua volta riprende disposizione dell'abrogato d.P.R. n. 303 del 2004).

Rimane ferma la rinnovabilità del permesso di soggiorno per richiesta asilo, fino alla decisione sulla domanda di protezione o sull'impugnazione del suo diniego.

Il richiedente il quale sia soggetto al trattenimento (disciplinato, questo, dal successivo articolo 6 dello schema) riceve dalla questura diverso documento. Si tratta di un "*attestato nominativo*", che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale (non già la sua identità).

Chiude l'articolo una disposizione che, per la sua portata generale, parrebbe invero meglio collocabile entro il dispositivo dell'articolo 1. E' la previsione che non possano richiedersi requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nello schema, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza.

Articolo 5 **(Domicilio)**

L'articolo reca disposizioni relative al domicilio del richiedente protezione internazionale.

In primo luogo, prescrive per il richiedente l'obbligo di comunicazione alla questura del proprio domicilio o residenza, così come di ogni successivo mutamento.

L'indirizzo del centro o struttura di accoglienza, per il richiedente che vi si trovi, costituisce il domicilio agli effetti del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e del trattenimento.

Quel domicilio è considerato luogo di dimora abituale, qualora il richiedente nel centro o struttura di accoglienza sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Questo, ai fini dell'iscrizione anagrafica (per suo conto, l'articolo 6, comma 7 del Testo unico sull'immigrazione prevede: "In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza").

Il prefetto competente (in base al luogo di presentazione della domanda di protezione, è specificato) "può stabilire" un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare - secondo previsione rispondente all'articolo 7, par. 2 della direttiva n. 33 del 2013.

E' disposizione che riprende quella posta dall'articolo 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008: non coincidente tuttavia, giacché in quest'ultimo figura l'espressione "il prefetto stabilisce", non già "può stabilire".

Perché l'esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari o di detenzione domiciliare a carico del richiedente protezione internazionale possa esser disposta presso il centro o struttura di accoglienza, l'idoneità del centro a questi fini deve essere preliminarmente valutata dall'autorità giudiziaria, sentito il prefetto.

Articolo 6 **(Trattenimento)**

L'articolo reca disposizioni relative al trattenimento - oggetto dell'articolo 8 della direttiva n. 33 del 2013 - ossia quel regime che è declinato, nell'ordinamento italiano, alla stregua di 'detenzione amministrativa' disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione (il quale configura l'immigrazione irregolare come illecito amministrativo, fronteggiata in via preminente con lo strumento dell'espulsione amministrativa, cui è 'servente' il trattenimento).

Il **comma 1** sancisce il divieto del trattenimento che abbia ad esclusivo fine l'esame la domanda del richiedente protezione internazionale.

La disposizione - trasposizione dell'articolo 8, par. 1 della direttiva n. 33 del 2013 - riprende pressoché immutato il primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008 (a sua volta trasposizione del primo periodo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 416 del 1989 - articolo

introdottovi dalla legge n. 189 del 2002, la quale al contempo prevedeva, oltre ai casi di trattenimento obbligatorio, un trattenimento 'facoltativo' per il questore, per verificare la nazionalità o identità del richiedente non in possesso dei documenti, o per verificare gli elementi su cui si basasse la domanda di asilo, o comunque in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato. Queste ultime previsioni sono confluite nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, quale permanenza in un centro di accoglienza richiedenti asilo. Il medesimo decreto legislativo n. 25 inoltre 'tipizza', all'articolo 21, in modo concluso i casi di applicabilità del trattenimento obbligatorio. Questi articoli del decreto legislativo n. 25 del 2008 risultano abrogati dallo schema in esame).

Il **comma 2** specifica i casi di applicabilità del trattenimento - il quale ha luogo nei Centri di identificazione ed espulsione (di cui all'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione). Ed aggiunge che il trattenimento sia effettuato sulla base di una valutazione caso per caso, e se possibile in "appositi spazi".

Ai sensi della direttiva n. 33 del 2013 (articolo 8), i motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale. A questo provvede il comma 2 di questo articolo dello schema.

Dunque, il trattenimento si applica:

✓ ai richiedenti protezione che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato - ossia abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; o abbiano commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese ospitante; o si siano resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite (così la **lettera a)**). E' previsione già presente nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008;

✓ ai richiedenti protezione già destinatari di un provvedimento di espulsione, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1 del Testo unico) o perché appartenenti ad una delle categorie di cui agli articoli 1, 4 e 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. 'codice antimafia (articolo 13, comma 2 del Testo unico). Siffatte categorie sono: *a)* coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; *b)* coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; *c)* coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o

la tranquillità pubblica (così il citato articolo 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011); *a*) indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniera); *b*) i soggetti indiziati di uno dei reati (sono di competenza delle procure distrettuali antimafia) previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di all'*articolo 12-quinquies, comma 1 (trasferimento fraudolento di valori) del decreto-legge n. 306 del 1992* ; [...] *d*) coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale (delitti di comune pericolo mediante violenza) o dagli articoli 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 306 (banda armata), 438 (epidemia), 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 605 (sequestro di persona) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale; *e*) coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge n. 645 del 1952 (attuativa della XII disposizione finale della Costituzione, relativo al divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista) nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; *f*) coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; *g*) coloro che fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge n. 895 del 1967 (recante "Disposizioni per il controllo delle armi") e negli articoli 8 e seguenti della legge n. 497 del 1974 (recante "Nuove norme contro la criminalità"), quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); *h*) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; *i*) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 (articolo che disciplina il divieto di accesso a manifestazioni sportive), nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero

della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive (così il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011); le persone segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (così l'articolo 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011). Così la **lettera b)**;

✓ ai richiedenti protezione nei confronti dei quali vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. E' la medesima **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 6 dello schema, inoltre, a fare rinvio - quanto a casi di applicabilità del trattenimento - all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2005 (recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"). Di quell'articolo 3, che detta disposizioni in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo, il comma 1 così richiamato prevede l'espellibilità dello straniero nei confronti del quale vi siano fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche (inoltre esso prevede l'espellibilità dello straniero destinatario di disposizioni confluite nell'articolo 4 e nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011, le quali sono state già sopra richiamate);

✓ ai richiedenti protezione che costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (**lettera c)**). "Nella valutazione della pericolosità" (che legittima l'espulsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Testo unico) "si tiene conto" di eventuali condanne, anche non definitive ed anche a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza (ai sensi dell'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedure penale) o per reati ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. E' a notare come *l'analoga disposizione vigente* (della quale lo schema prevede l'abrogazione) del decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 21, comma 2, lettera b)) *ponga la condanna come condizione per il trattenimento, laddove la disposizione dello schema pone*

la condanna come elemento di valutazione, da cui si possa peraltro prescindere (come conferma la relazione illustrativa del provvedimento);

✓ ai richiedenti protezione per i quali sussista il pericolo di fuga (**lettera d**). La valutazione del rischio di fuga in pendenza della decisione sulla domanda di protezione internazionale, è svolta (caso per caso) allorché il richiedente sia stato sistematicamente mendace sulle proprie generalità onde evitare l'espulsione o non abbia ottemperato ad un precedente provvedimento di espulsione (o ai vari obblighi, di dimora e di presentazione, in caso di concessione di un termine per la partenza volontaria) o abbia violato il divieto di reingresso conseguente ad un precedente decreto di espulsione o abbia trasgredito agli obblighi inerenti ad un precedente trattenimento in centro di identificazione ed espulsione (articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, ed articolo 14 del Testo unico).

Il trattenimento - prevede il **comma 3** - si applica anche al richiedente il quale si trovi in un centro di identificazione ed espulsione in attesa di essere espulso, la cui domanda di protezione internazionale possa esser ritenuta per "fondati motivi" come solo strumentale ad interferire con l'esecuzione dell'espulsione.

Nell'insieme, le disposizioni dei commi 2 e 3 sopra sunteggiati delineano *una applicazione del trattenimento che si direbbe più estesa* rispetto a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008, il quale applica il trattenimento a: gli autori di gravi crimini secondo la convenzioni di Ginevra (ed è, immutata, la lettera *a*) sopra ricordata); i *condannati* per i delitti non a querela punibili con arresto obbligatorio in caso di flagranza o per altri reati (relativi a stupefacenti, libertà sessuale, migrazione clandestina, reclutamento o sfruttamento di prostituzione, sfruttamento minorile); i destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

Il trattenimento (o la sua proroga) sono disposti dal questore, con provvedimento scritto e motivato, prevede il **comma 4**.

Il provvedimento è comunicato al richiedente protezione in una lingua a lui comprensibile. Deve recare indicazione delle modalità con cui il richiedente possa 'difendersi' in sede di convalida del trattenimento (innanzi al competente tribunale in composizione monocratica, che la normativa vigente prevede sia il giudice di pace).

Rimane ferma l'applicazione delle norme del Testo unico dell'immigrazione, relative al trattenimento (poste dal suo articolo 14). Pertanto il questore (se il richiedente sia munito di passaporto o documento corrispondente e non sia espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione di terrorismo o per appartenenza alle categorie criminose ricordate *supra* a proposito della

lettera *b*) del comma 2 di questo articolo 6 dello schema) può disporre misure alternative al trattenimento, quali la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora, l'obbligo di presentarsi in ufficio della forza pubblica in giorni ed orari stabiliti.

L'articolo 14 del Testo unico altresì disciplina, del trattenimento, la procedura di convalida ed i termini di questa. Ebbene, la disposizione dello schema in commento prevede che se il trattenimento sia già in corso, il questore trasmetta gli atti all'autorità giudiziaria per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, affinché l'esame della domanda di protezione internazionale sia espletato. Ne consegue una sospensione dei diversi termini previsti dall'articolo 14, comma 5 del Testo unico - il quale è stato modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*) della legge n. 161 del 2014, che recita: "La convalida [del trattenimento] comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni [...]".

Il trattenimento - prevede il **comma 5** - non può essere stabilito o prorogato oltre il tempo "strettamente" necessario onde esaminare la domanda di protezione internazionale - "salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico".

I tempi di esame della domanda (da parte della Commissione territoriale) vengono ad essere calibrati dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, articolo introdotto dal presente schema (all'articolo 24).

Esso prevede un esame e decisione da parte della Commissione territoriale entro nove giorni dalla ricezione della documentazione immediatamente trasmessa dalla questura. Il termine è raddoppiato a diciotto giorni, in caso di domanda di protezione manifestamente infondata o reiterata senza nuovi elementi o pretestuosa onde interferire con

l'adozione e l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. Siffatti termini possono essere superati, ove sia necessario per un esame adeguato o completo della domanda. Rimane fermo peraltro un termine massimo di due mesi, prorogabile di tre mesi (proroga disponibile in caso di particolare complessità o di 'ingorgo' di domande a causa di flussi migratori numerosi e ravvicinati o di inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di comparizione personale dietro convocazione, di consegna di documenti, di comunicazione di mutata residenza o domicilio, di collaborazione, da parte del richiedente), a sua volta prorogabile di un altro mese in casi eccezionali. Il termine massimo è più ampio - sei mesi, prorogabili per altri nove mesi, ed eccezionalmente per altri tre mesi, nei casi ricordati di domande infondate o reiterate o pretestuose (sono i termini massimi previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come riscritto dallo schema in esame per l'esame della domande da parte delle Commissioni territoriali in procedure 'ordinarie', dunque non accelerate come quelle relative a richiedenti in condizioni di trattenimento).

Ritardi nelle procedure di esame della domanda non imputabili al richiedente, non legittimano una proroga del trattenimento.

Qualora il richiedente in condizione di trattenimento muova, avverso una decisione di rigetto della domanda di protezione da parte della Commissione territoriale, ricorso giurisdizionale, egli permane nel centro di identificazione ed espulsione, finché il ricorso non sia deciso (da parte del competente tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è trattenuto: così prevede l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011) e per il tempo che il richiedente sia autorizzato a trascorrere nel territorio nazionale in ragione del ricorso presentato. E' quanto prevede il **comma 6**.

Il **comma 7** aggiunge che in pendenza di ricorso ed in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, il questore chieda la proroga del trattenimento in corso, per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni, di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica.

Ed aggiunge la rilevante previsione che il trattenimento complessivo - ossia includente anche la quota parte di trattenimento connessa alla pendenza di ricorso giurisdizionale - non possa comunque superare dodici mesi.

Nella relazione tecnica che correda il provvedimento è riportato il dato (riferito all'anno 2014) della durata media della trattazione dei ricorsi: 178 giorni.

Sono dunque circa sei mesi, da aggiungersi a quelli precedenti a disposizione della Commissione territoriale per la decisione sulla domanda (oggetto dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, richiamato sopra a proposito del comma 5 del presente articolo dello schema). Questi sono altri sei mesi circa - *non però nei casi di domande infondate, reiterate o pretestuose*.

Il **comma 8** dispone che il trattenimento sia mantenuto solo finché ne sussistano i motivi (enunciati dai precedenti commi 2, 3 e 6 di questo articolo dello schema). In caso di richiesta di rimpatrio da parte del richiedente - la quale equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale, si prevede - l'espulsione con accompagnamento alla frontiera (nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico) è immediatamente disposta o eseguita.

Il **comma 9** (*che a rigore non pare concernere il trattenimento quale disciplinato nelle altre disposizioni di questo articolo dello schema*) infine prevede che la domanda di protezione internazionale importi sospensione - per il tempo occorrente al suo esame - del termine per la partenza volontaria, ove appunto il richiedente protezione internazionale sia destinatario di un provvedimento di espulsione e per questa sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (è fattispecie prevista dall'articolo 13, commi 5 e 5.2 del Testo unico). In caso di indisponibilità di mezzi di sostentamento, nel periodo di siffatta sospensione il richiedente fruisce delle misure di accoglienza previste dallo schema.

Può valere ricordare, in materia di trattenimento, come la direttiva 2003/9/CE prevedeva solo che l'accoglienza dei richiedenti asilo in stato di trattenimento assicurasse loro una qualità di vita adeguata alla situazione (art. 13). La direttiva n. 33 del 2013 ha modificato la precedente direttiva introducendo norme comuni dettagliate sulla questione del trattenimento, al fine di garantire che i richiedenti in stato di trattenimento vengano trattati nel pieno rispetto della dignità umana. In particolare, la direttiva contiene un elenco dei presupposti per il trattenimento e limitazioni alla sua durata; prevede particolari garanzie per le persone vulnerabili, in particolare i minori; assicura il rispetto di garanzie procedurali quali l'accesso all'assistenza legale gratuita e l'accesso a informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; introduce specifiche condizioni di accoglienza per i centri di trattenimento, come l'accesso a spazi all'aria aperta e la possibilità di comunicare con avvocati, ONG e familiari.

Articolo 7 **(Condizioni di trattenimento)**

L'articolo disciplina - in rispondenza agli articoli 10 e 12 della direttiva n. 33 del 2013 - alcune modalità del trattenimento, prescrivendo - al **comma 1** - che esse assicurino la piena assistenza e il pieno rispetto della dignità (è formulazione già presente nell'articolo 14, comma 2 del Testo unico).

Insieme, quel comma prevede che sia assicurata la fruibilità di spazi all'aperto e sia preservata, ove possibile, l'unità del nucleo familiare. Le richiedenti di sesso femminile fruiscono di una sistemazione separata ed hanno rispettate le differenze di genere.

Così l'accesso ai centri di identificazione ed espulsione come la libertà di colloquio con i richiedenti sono consentiti - ai sensi del **comma 2** - ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e delle organizzazioni che operano per suo conto, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei rifugiati, agli altri soggetti indicati nelle direttive del ministero dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del d.P.R. n. 394 del 1999, attuativo del Testo unico. Quest'ultima disposizione così richiamata prevede, a proposito del trattenimento: "Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'*articolo 14*, comma 2, del testo unico".

Parrebbe dunque demandata a direttiva ministeriale l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi nel comma in esame, per i quali altra disposizione del d.P.R. n. 394 del 1999 (medesimo articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio.

Le medesime direttive ministeriali possono - per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o connesse alla gestione amministrativa - limitare, non già del tutto impedire, l'accesso ai centri (**comma 3**).

Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro e dei suoi diritti e obblighi, nella sua prima lingua o in altra "che ragionevolmente si suppone che comprenda" (**comma 4**). È assicurata nei medesimi centri una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità (definite al successivo articolo 16), al fine di valutarne la compatibilità con

la permanenza nel centro, ove si rendano necessarie misure assistenziali particolari. Ed in caso di condizioni di salute incompatibili con il trattenimento, questo viene meno (**comma 5**).

Articolo 8 **(Misure di prima accoglienza)**

L'articolo ridisegna le strutture di prima accoglienza, mediante una 'riconversione' degli attuali CARA e CDA.

I centri governativi di prima accoglienza così disciplinati hanno la funzione di prima accoglienza e di consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie alla identificazione dello straniero, ove non sia stato possibile portarle a termine nei centri di primo soccorso collocati nei luoghi di sbarco (la cui prima previsione risale al decreto-legge n. 451 del 1995, per l'emergenza sbarchi in Puglia).

Il **comma 1** dispone che nelle nuove strutture, dislocate a livello regionale o interregionale e istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano espletate le operazioni occorrenti a: definire la posizione giuridica dello straniero; verbalizzare la domanda di protezione e ad avviare la procedura di esame della medesima; verificare le condizioni di salute del richiedente, anche per accertare eventuali situazioni di vulnerabilità che richiedono servizi speciali di accoglienza.

Per i centri così istituiti (ove sono ospitati i richiedenti protezione internazionale, nel tempo di svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione), il **comma 2** dispone che l'affidamento della gestione segua le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

I centri possono essere gestiti da enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, enti pubblici o enti privati che operano nel settore dell'assistenza dei richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale.

Il **comma 3** prevede che la realizzazione delle nuove strutture avvenga mediante la riconversione dei centri per i richiedenti asilo - sono i CARA (disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo n 25 del /2008, contestualmente abrogato dall'articolo 24 dello schema) - nonché dei centri di primo soccorso e accoglienza governativi - sono i CDA (istituiti ai sensi del decreto-legge n. 451 del 1995 per l'emergenza sbarchi in Puglia), mantenuti dallo schema - questi ultimi se destinati a tali funzioni con decreto ministeriali.

Il **comma 4** precisa che l'accoglienza in questo tipo di strutture deve essere disposta dal prefetto sentito il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

L'accoglienza è limitata al periodo di tempo necessario per completare l'identificazione se non ultimata precedentemente, verbalizzare la domanda, avviare le procedure concernenti l'esame, svolgere le visite mediche, verificare le condizioni di particolare vulnerabilità.

Il **comma 5** dispone che il richiedente che ne faccia richiesta (anche se non siano state completate le procedure di esame della sua domanda e non ne possa conoscere l'esito) sia trasferito in una struttura di accoglienza del sistema Sprar, purché privo di mezzi di sostentamento. Infatti, secondo quanto disposto dal successivo articolo 13, comma 1, l'accesso alle strutture Sprar è consentito solo ai richiedenti che dimostrino di non avere mezzi economici sufficienti per mantenere se stessi e i familiari.

In caso di temporanea indisponibilità di posti Sprar, il richiedente tuttavia rimane nel centro di prima accoglienza.

La relazione tecnica quantifica i costi, correlati all'attuazione dell'articolo 8, con riferimento alla ristrutturazione di alcune strutture esistenti, alla realizzazione di nuove - e alla dismissione di altre, per una pari ricettività, le quali non risultino "funzionale ad una omogenea distribuzione di richiedenti sul territorio nazionale".

L'obiettivo è di 'mettere a regime' circa 2.000 posti, oggi assicurati solo per periodi determinati ed emergenziali, onde raggiungere in modo stabile la complessiva capienza della prima accoglienza di circa 10.500 posti.

Il costo stimato di tale ristrutturazione è di circa 5,9 milioni, già presenti in bilancio.

Articolo 9 **(Modalità di accoglienza)**

L'articolo individua i principi cui si devono uniformare le modalità di accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza.

Sono qui richiamati i principi fondamentali che devono essere assicurati nell'erogazione dei servizi di accoglienza - sunteggiando quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva n. 33 del 2013.

Secondo il **comma 1**, nei centri governativi di prima accoglienza (attuali CARA e CDA) devono essere garantiti il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, e delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute e l'unità dei nuclei familiari più stretti (coniugi e parenti entro il primo grado), la attivazione di misure necessarie a far fronte a bisogni delle persone portatrici di esigenze particolari (vedi quelle enumerate all'articolo 16: disabili, minori, donne in gravidanza, anziani,

vittime di tortura). Identica disposizione è presente nell'articolo 10, comma 1 del d.P.R. n. 21 del 2015, che reca il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il **comma 2** consente ai soggiornanti in questi centri di poter uscire durante le ore diurne, con obbligo di rientro nelle ore notturne, con orari e modalità stabiliti dalle linee guida adottate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per regolamentare la vita nei CARA. L'adozione di queste linee guida è prevista dall'articolo 10 del d.P.R. n. 21 del 2015.

Il soggiornante nel CARA può allontanarsi per periodi più lunghi solo per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, previa autorizzazione del prefetto. L'eventuale diniego di tale autorizzazione deve essere motivato e comunicato all'interessato tempestivamente, nella sua lingua o tramite un interprete (è disposizione già prevista nell'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008, del quale lo schema prevede l'abrogazione. Il riferimento all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 compare anche nel regolamento di cui al d.P.R. n. 21 del 2015, nel suo articolo 10, comma 3).

Il **comma 3** dispone che ai soggiornanti sia assicurata la facoltà di comunicare con rappresentanti dell'UNHCR e delle altre associazioni di tutela, con i propri familiari e con i rappresentanti legali.

Il **comma 4** prevede che possano avere accesso ai centri - fatte salve le limitazioni dovute a motivi di sicurezza - alcune categorie di persone:

- i rappresentanti dell'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati (UNHCR);
- i rappresentanti di organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR sulla base di accordi con esso;
- i familiari dei soggiornanti;
- gli avvocati e legali rappresentanti;
- i rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale;

Possono altresì essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 3 del d.P.R. n. 21 del 2015, e secondo le modalità fissate nelle 'linee guida' sopra citate:

- i sindaci; i presidenti di provincia; i presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale nella cui circoscrizione è collocato il centro, ne abbiano motivato interesse;
- i rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati.

Non si fa menzione dei ministri di culto.

Ai sensi del **comma 5** (e di quanto analogamente disposto dall'articolo 11, comma 5 del d.P.R. n. 21 del 2015) il personale del centro deve essere adeguatamente formato, e ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni relative alle persone soggiornanti nel centro.

Il d.P.R. n. 21 del 2015 impone tale riservatezza nei confronti dei richiedenti asilo accolti nei Centri, non solo fino a che essi vi siano presenti ma anche dopo che lo abbiano lasciato.

Articolo 10 ***(Misure straordinarie di accoglienza)***

L'articolo disciplina l'attivazione di strutture temporanee nel caso in cui, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di stranieri che giungono in Italia, il sistema di accoglienza non riesca a far fronte all'emergenza e le strutture esistenti non siano in grado di mettere a disposizione un numero sufficiente di posti.

Già nel 2014, nell'intesa sottoscritta il 10 luglio tra Governo, Regioni ed Enti locali ("Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari") per riordinare il sistema complessivo di accoglienza, era stato previsto che, per far fronte alla saturazione del sistema derivante dall'altro numero di stranieri giunti in Italia attraverso flussi non programmati, fosse possibile da parte del Ministero dell'interno attivare strutture temporanee, in raccordo con gli enti territoriali, per assicurare un'accoglienza di breve durata diretta al soddisfacimento delle esigenze fondamentali ed immediate dei richiedenti protezione, in attesa del trasferimento in altre strutture.

Le strutture temporanee disciplinate in questo articolo dello schema sono destinate ad accoglienza straordinaria, in caso di flussi ravvicinati e numerosi. Paiono corrispondere a quelle previste nell'intesa citata, e corrispondono a quelle indicate dalla direttiva 2013/33/UE all'articolo 19, comma 9, lettera *b*, secondo la quale "in casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora [...] le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite".

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone che gli stranieri siano indirizzati in questo tipo di strutture previa valutazione delle condizioni di salute, anche al fine di accertare se sussistono esigenze particolari (valutazione della vulnerabilità dei soggetti).

Il **comma 2** dispone - *con erronea menzione dell'articolo 8, comma 1 dello schema, anziché del suo articolo 9, comma 1* - che le strutture siano individuate dalle prefetture secondo le normali procedure di affidamento dei contratti pubblici. In casi di estrema urgenza tuttavia si può far ricorso alle procedure di affidamento diretto (previste dal decreto-legge n. 451 del 1995, adottato nel periodo dell'emergenza degli sbarchi in Puglia; il decreto ministeriale attuativo 233 del 1996, prevedeva altresì che "qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, può disporre con proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti").

Il **comma 3** ribadisce che la permanenza nelle strutture di assistenza di questo tipo deve durare per un tempo limitato, in attesa del trasferimento del richiedente nelle strutture governative di prima assistenza (previste e disciplinate dall'articolo 8 dello schema) o nelle strutture facenti parte della rete del sistema Sprar (di cui all'articolo 13 dello schema).

Articolo 11 **(Condizioni materiali di accoglienza)**

Lo schema in esame riordina la disciplina di tre tipologie di centri di prima accoglienza: i Centri di identificazione ed espulsione (articolo 6); i Centri governativi di prima accoglienza (articolo 8); le strutture temporanee appositamente istituite per fronteggiare particolari situazioni di emergenza (articolo 10).

Allo scopo di assicurare un livello uniforme di accoglienza in tutte le strutture appartenenti a queste tre tipologie, l'articolo 11 dello schema dispone che la fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei centri sia regolata secondo uno schema di capitolato di gara d'appalto adottato a livello centrale dal Ministro dell'interno con un suo decreto.

La disposizione riproduce quanto già previsto dal d.P.R. n. 21 del 2015, che indica (articolo 11, comma 2) una serie di elementi imprescindibili che debbono essere oggetto di questo schema di capitolato, ossia:

- un servizio di gestione amministrativa;
- un servizio di mensa e fornitura di generi alimentari;
- un servizio di assistenza sanitaria;
- un servizio di mediazione linguistica e culturale;

- un servizio di orientamento legale;
- un servizio di insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio;
- un servizio di selezione del personale del centro, compreso il direttore, che risponda a determinate caratteristiche ed assicuri la funzionalità del centro anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Il comma 2 dell'articolo 11 prevede altresì che un regolamento individui e disciplini forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nella vita e nelle attività delle strutture che li ospitano.

Articolo 12 ***(Allontanamento ingiustificato dai centri)***

L'articolo prevede che i migranti ospitati in strutture di prima accoglienza o in strutture temporanee allestite in situazioni di emergenza non possano allontanarsene pena la decadenza dalle condizioni di accoglienza disciplinate dalla normativa.

Le conseguenze in caso di allontanamento ingiustificato sono previste dall'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera *r*) dello schema. Questo dispone la sospensione della procedura di esame della domanda qualora il richiedente si allontani senza motivo dal centro di accoglienza o dal centro di identificazione ed espulsione in cui soggiorna, prima di aver sostenuto il colloquio davanti alla Commissione territoriale.

Il colloquio con il richiedente asilo è il momento in cui la Commissione territoriale competente per il riconoscimento dello status di protezione acquisisce direttamente dall'interessato tutte le informazioni (storia personale, motivi del viaggio, informazioni sulle condizioni familiari e sociali prima della partenza, e altro) per valutare la sua domanda. Lo svolgimento del colloquio è disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto-legge n. 119 del 2014 (e ulteriore modifica è prevista nel presente schema, introducendo la possibilità si faccia a meno del colloquio, in casi particolari). Secondo le disposizioni vigenti, il colloquio si svolge alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione territoriale, muniti di specifica formazione, possibilmente dello stesso sesso del richiedente asilo e con la partecipazione di un interprete. Il componente che effettua il colloquio sottopone le sue impressioni e le sue proposte agli altri membri della Commissione, che prende la decisione collegiale. In alcuni casi, se la Commissione ritiene che il richiedente abbia già fornito (alla polizia, al momento della richiesta di protezione) sufficienti elementi a sostegno

della sua richiesta, può decidere di omettere il colloquio. A termini di legge il colloquio con la Commissione dovrebbe svolgersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, e la decisione dovrebbe essere presa entro i successivi quattro giorni (ma i tempi effettivi si protraggono più a lungo).

Il procedimento sospeso può essere riaperto a richiesta dell'interessato entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine la Commissione dichiara il procedimento estinto. Solo per gravi motivi, valutati secondo modalità speciali, il Presidente della Commissione può valutare il riesame della domanda dopo tale termine. Le procedure sono previste regolate dal comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008 (introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera *z*) dello schema).

Sotto il profilo procedurale, gli effetti dell'allontanamento ingiustificato sono previsti dall'articolo 28, par. 1, lettera *b*) e par. 2 della direttiva n. 32 del 2013, che si vanno a recepire con l'articolo 22, lettere *a*) e *b*) dello schema, circa la revoca delle misure di accoglienza.

Articolo 13 **(*Sistema di accoglienza territoriale*)**

L'articolo delinea il sistema di accoglienza sul territorio dei migranti che abbiano presentato domanda di protezione internazionale e che non si trovino in condizioni di irregolarità.

Il sistema di accoglienza sul territorio, che viene indicata con l'acronimo SPRAR (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati), si basa sulla rete di enti locali.

Il sistema di accoglienza territoriale è stato istituzionalizzato dalla legge n. 189 del 2002, che ha modificato il decreto-legge n. 416 del 1989 ("Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e regolarizzazione di cittadini extracomunitari e apolidi"). In particolare il sistema di accoglienza territoriale e il suo finanziamento sono oggetto degli articoli aggiuntivi 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge, volti ad introdurre un sistema di accoglienza pubblico, diffuso su tutto il territorio italiano con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali.

Gli enti locali aderiscono al sistema Sprar su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare lo Sprar è il Servizio centrale, attivato dal ministero dell'Interno e affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Ai sensi della normativa vigente i progetti di

accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal ministro dell'interno, coprendo i costi complessivi dei vari servizi forniti dai territori nella misura massima dell'80%. Il finanziamento è a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato il decreto legge n. 416 del 1989 e nel quale confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del ministero dell'interno, sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati.

Gli articoli 13 e 14 dello schema corrispondono a - e sostituiscono - gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005. Rispetto alle disposizioni ora vigenti, lo schema in esame pare voler dare maggiore rilievo all'accoglienza nell'ambito del sistema della rete Sprar.

Secondo quanto disposto dal **comma 1**, le misure di accoglienza predisposte entro il sistema Sprar a beneficio di richiedenti protezione che abbiano formalizzato la domanda e siano privi di mezzi adeguati per assicurare a se stessi e alle loro famiglie una qualità di vita adeguata, sono finanziati - in deroga alle disposizioni vigenti - *anche oltre il limite dell'80%* previsto.

Il **comma 2** dispone che la predisposizione dei progetti di accoglienza e dei servizi svolti dagli enti locali si basi su linee guida indicate dal ministero. Ciascun ente locale elabora progetti in linea con le necessità e i criteri indicati dal ministero e - per finanziarli - presenta un'apposita domanda di ammissione al contributo. Le linee guida e le modalità di presentazione delle domande di contributo sono oggetto di un decreto ministeriale che il Ministro dell'interno emana sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali e Stato-Regioni. Il decreto deve prevedere e regolamentare anche la predisposizione di servizi rivolti a persone con esigenze particolari, come minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone affette da malattie mentali o vittime di violenza, torture, mutilazioni genitali (categorie oggetto delle disposizioni specifiche contenute nell'articolo 16 dello schema).

La valutazione dei mezzi di sussistenza dei richiedenti asilo viene effettuata (come avviene anche ora ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 140 del 2005) dalla Prefettura.

Il **comma 3** indica *l'importo annuo dell'assegno sociale* come parametro per valutare la misura dei mezzi di sussistenza ritenuti sufficienti al sostentamento autonomo del richiedente asilo, al di sotto dei quali egli possa accedere ai servizi di accoglienza.

L'importo annuo dell'assegno sociale per il 2015 (comunicato dall'INPS con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2015) è di 5.830,63 euro annui, pari a 448,50 euro mensili, a 15,97 euro giornalieri.

La disposizione introdotta con questo comma è intesa a ricondurre i parametri per la valutazione dello stato di indigenza dei richiedenti protezione alle prestazioni economiche erogate ai cittadini italiani in condizioni disagiate.

L'esperienza ha dimostrato, invero, che quasi tutti i richiedenti protezione internazionale risultano privi di reddito. Ad ogni modo, *la previsione così posta modifica la vigente normativa*, secondo la quale la valutazione della insufficienza dei mezzi di sussistenza è (effettuata sulla base dei criteri applicati alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000 e) pari alla disponibilità di una somma non inferiore alla metà dell'assegno sociale, oltre ad una somma sufficiente per l'iscrizione al SSN o alla sottoscrizione di un'assicurazione sanitaria.

La direttiva del 1 marzo 2000 reca in una tabella gli importi di reddito previsti, a livello annuale e giornaliero per una persona che intenda soggiornare nel territorio dello stato con un visto turistico.

Tale somma è pari a 28,45 euro al giorno (che su base mensile consiste dunque in un reddito di livello più alto rispetto a quello previsto dal comma 3 in esame).

I commi da 4 a 6 disciplinano la durata del periodo durante il quale è assicurata al richiedente l'accoglienza.

Il **comma 4** prevede che le misure di accoglienza siano assicurate per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione.

Se la Commissione territoriale rigetta la domanda, la durata dell'accoglienza è commisurata a quella del ricorso giurisdizionale. Le misure di accoglienza pertanto continuano ad essere assicurate fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione.

La relazione tecnica allo schema di decreto informa che nel 2014 il numero dei ricorsi presentati è stato di 8224, con una durata media del tempo di trattazione pari a 178 giorni.

La sua stima della spesa conseguente alla commisurazione dell'accoglienza alla durata del ricorso è di circa 56,35 milioni annui (dove il costo giornaliero individuale dell'accoglienza presso lo Sprar è di 35 euro).

Com'è noto, avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso il ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Le

disposizioni relative all'impugnazione sono regolate dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 ("Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione"). Esso dispone che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di revoca o cessazione dello status di rifugiato sono regolate con il rito sommario di cognizione e vengono trattate in ogni grado in via di urgenza. E' competente il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. I termini per il ricorso sono previsti in trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero) oppure in 15 giorni in caso di trattenimento.

Il ricorrente ha dunque diritto di godere dell'accoglienza accordata ai sensi dell'articolo 13 dello schema in esame per tutto il tempo per il quale è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale (secondo la disciplina dei ricorsi prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011). In particolare, se viene presentato ricorso contro la decisione della Commissione territoriale, la proposizione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso venga proposto da soggetti che hanno presentato domanda dopo essere stati fermati per avere eluso i controlli o dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare, da soggetti che sono trattenuti nei CIE per essere oggetto di un provvedimento di espulsione o respingimento, perché sono stati condannati in Italia per una serie di reati, o perché rientrano nei casi di esclusione previsti dall'articolo 1 paragrafo F della Convenzione di Ginevra, che enumera una serie di crimini e reati di rilievo internazionale).

Il ricorso contro la decisione di rigetto della domanda *non* sospende l'efficacia del provvedimento impugnato quando la domanda sia stata presentata da un soggetto che si è allontanato dal centro di accoglienza senza averne diritto, o se la domanda sia stata respinta con motivazioni di manifesta infondatezza (elenco delle ipotesi enumerate nell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011). In questi casi il ricorrente deve presentare un'istanza di sospensione al tribunale. Fino alla decisione su questa istanza il ricorrente ha diritto a rimanere nel territorio nazionale ma non può allontanarsi dalla struttura o dal centro in cui è ospitato. Se l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di asilo, e ne viene disposta l'accoglienza.

Se in capo ai ricorrenti sussistono (e permangono) i presupposti per il trattenimento nei CIE (pericolosità sociale, motivi di ordine pubblico, irregolarità della posizione giuridica, mancanza di documenti, tentativo di

fuga), essi debbono rimanervi non solamente per il tempo necessario al giudice per decidere sull'istanza di sospensione, ma per tutto il tempo in cui sono autorizzati a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. In questi casi i richiedenti asilo la cui domanda sia stata rigettata e che abbiano fatto ricorso, non possono lasciare i Centri in cui sono alloggiati.

Il **comma 5** prevede che quando tali requisiti vengono meno e il ricorrente abbia ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, se è privo di mezzi di sostentamento può essere accolto nei centri governativi di prima accoglienza previsti dall'articolo 8 dello schema.

Il **comma 6** dispone che ai ricorrenti trattenuti nei centri di accoglienza da ultimo citati sia prorogata - per il periodo di sospensione del provvedimento impugnato - la validità dell'attestato nominativo che certifica la loro qualità di richiedenti protezione internazionale.

Quando tuttavia i ricorrenti, pur non più trattenuti nei CIE, si trovano nelle condizioni descritte nell' articolo 6, comma 1, lett. *a)*, *b)*, *c)* dello schema di decreto in esame (che descrivono situazioni di particolare criticità e pericolosità per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale), ad essi possono essere imposte particolari misure cautelari.

Tali misure (previste dal comma 1-*bis* dell'articolo 14 del TU 286/1998) sono: obbligo di dimora; ritiro del passaporto; obbligo di presentarsi periodicamente ad un ufficio di polizia.

Articolo 14

(Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale)

L'articolo (corrispondente all'articolo 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005) disciplina nel dettaglio le modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale dello straniero che si trovi in Italia ed abbia presentato la richiesta di riconoscimento di protezione internazionale (o intenda farlo).

Secondo quanto dispone l'articolo 13 dello schema, i richiedenti protezione internazionale sono ammessi, se privi di mezzi di sostentamento, all'accoglienza nelle strutture facenti parte della rete Sprar. A tale fine essi devono presentare alla Questura una domanda nella quale dichiarano di non essere in possesso di sufficienti mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia - condizione che, ai sensi del precedente articolo 13, consente a chi ha formalizzato la domanda di protezione di essere accolto nel sistema Sprar.

Dato che la valutazione dell'insufficienza dei mezzi economici viene svolta dalla Prefettura, la domanda dev'essere trasmessa alla Prefettura. Una volta accertata la validità del requisito, la Prefettura provvede, secondo le modalità stabilite con un provvedimento del Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, a verificare la disponibilità di posti all'interno del sistema di accoglienza Sprar.

E' sempre la Prefettura ad organizzare il trasferimento dei soggetti richiedenti presso le strutture di destinazione, nel caso avvalendosi anche di mezzi di trasporto messi a disposizione dai gestori stessi.

L'accoglienza è subordinata alla effettiva residenza dei soggetti presso quelle strutture che sono state individuate e determinate dalla Prefettura, la quale può, per determinate esigenze e con motivate ragioni, disporre il trasferimento presso strutture diverse, anche ubicate in altre province (ma in tal caso il trasferimento è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).

Secondo l'articolo 7 della direttiva n. 33 del 2013, "gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali di accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri".

Sia la Questura sia la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale vengono informate dell'indirizzo della struttura di accoglienza prescelta, per la notifica delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda nonché di ogni altro atto.

E' consentito l'accesso nelle strutture di accoglienza di legali rappresentanti del richiedente o di personale dell'UNHCR nonché dei rappresentanti degli enti di tutela, al fine di prestare assistenza ai richiedenti. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso il ricorso al TAR territorialmente competente.

La disciplina vigente - posta dal decreto legislativo n. 140 del 2005 (articolo 6, comma 7), che fa rinvio all'articolo 1-*sexies*, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 416 del 1989 - prevede la corresponsione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo non accolto nel sistema di accoglienza territoriale per mancanza di posti. *Tale previsione non è ribadita nello schema*, e pertanto, posta l'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005 in esso prevista, verrebbe meno.

Articolo 15 ***(Forme di coordinamento nazionale e regionale)***

L'articolo dispone che il sistema di accoglienza territoriale e le relative misure volte a favorire l'integrazione di beneficiari di protezione internazionale, si sviluppino secondo linee di indirizzo e di programmazione individuate da un apposito Tavolo di coordinamento nazionale.

Questo organo è già esistente ed è previsto dal comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 251 del 2007 (recante "Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime per il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale").

Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione delle misure, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati. Il Tavolo di coordinamento nazionale predispone ogni due anni - salva la necessità di un termine più breve - un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. Tale piano è adottato secondo indirizzi sanciti da un'intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo in esame prevede che nella programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza, il Tavolo di coordinamento includa i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare all'accoglienza.

I criteri sono elaborati d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie sociali e Stato-Regioni.

Il Piano nazionale per l'accoglienza, con il quale si sviluppa il programma di interventi, dev'essere adottato con cadenza più ravvicinata rispetto ai due anni attuali. Se ne prevede infatti un approntamento annuale, salvo necessità di un termine più breve.

Presso le Prefetture nei capoluoghi di regione, sono insediati Tavoli di coordinamento regionale, con il compito di attuare a livello regionale le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo nazionale.

La composizione e le modalità operative dei tavoli di coordinamento regionale sono disciplinati da un decreto del Ministro dell'interno.

In ogni caso rimane ferma la norma in esame stabilisce che la partecipazione a questi organi non dia luogo ad alcun tipo di compenso, gettoni, indennità, emolumenti o rimborsi.

Articolo 16

(Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari)

L'articolo individua i richiedenti asilo che rientrano nelle *categorie vulnerabili* che necessitano di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza (in attuazione delle previsioni degli articoli 21, 22 e 25 della direttiva 'accoglienza' 2013/33/UE, e in parte dell'articolo 24 della direttiva 'procedure' 2013/32/UE).

La disposizione individua, al **comma 1**, le seguenti categorie di persone vulnerabili: minori, minori non accompagnati; disabili; anziani; donne in stato di gravidanza; genitori singoli con figli minori; vittime di tratta di esseri umani; persone affette da gravi malattie e o disturbi mentali; persone per le quali sia stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; vittime di mutilazioni genitali.

Tale individuazione è aderente alla definizione prevista dall'art. 21 della direttiva 'accoglienza', con l'avvertenza che, mentre nella direttiva sono citate le vittime di mutilazioni genitali femminili come esempio di persone che hanno subito torture o altre violenze, nello schema di recepimento sono esplicitate quale categoria distinta.

Attualmente le categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 140 del 2005 sono: minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime di tortura, vittime di violenza sessuale o di altre gravi forme di abuso psicologico o fisico.

Rispetto alla normativa vigente, che già prevede all'articolo 8 del decreto legislativo n. 140 del 2005 l'attivazione di misure specifiche nei confronti delle persone portatrici di esigenze particolari, si segnala che lo schema di decreto prevede, in sintonia con le novità della direttiva 2013/33/UE, *nuove categorie* come le *vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le vittime di mutilazioni genitali*. Inoltre, accanto ai minori sono specificati anche i minori non accompagnati.

Si ricorda che *la tratta di esseri umani* è espressamente punita nel nostro ordinamento dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2003, con la quale sono stati riscritti gli articoli del codice penale già relativi alla riduzione in schiavitù (artt. 600,

601 e 602). Dal punto di vista della prevenzione dei reati e dell'assistenza alle vittime degli stessi, la legge del 2003 ha previsto:

- l'istituzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, del Fondo per le misure anti-tratta. Si tratta di un Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati nonché delle altre finalità di protezione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione;
- l'istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601), allo scopo di assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, salva comunque l'applicabilità delle disposizioni di carattere umanitario di cui all'articolo 18 del TU immigrazione, qualora la vittima del reato sia una persona straniera;
- la previsione di speciali politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai reati, da attuarsi da parte del Ministero degli affari esteri, organizzando "incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone".

La definizione delle condotte punibili a titolo di tratta è stata poi da ultimo ampliata dal decreto legislativo n. 24 del 2014, che ha dedicato attenzione anche al profilo del risarcimento delle vittime. In particolare, il decreto legislativo ha previsto un indennizzo per le vittime della tratta, determinato in 1.500 euro per ogni vittima, nei limiti della disponibilità del suddetto Fondo della Presidenza del Consiglio.

Le circostanze che comportano un aumento delle pene in caso di commissione dei delitti di tratta sono state da ultimo modificate dalla legge n. 108 del 2010, che ha appositamente inserito nel codice penale l'art. 602-bis.

Per quanto riguarda invece le *mutilazioni genitali femminili*, la legge n. 7 del 2006 detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere tali pratiche, ritenute violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

Tale legge, in particolare, ha introdotto nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 583-bis) che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione ed altre analoghe pratiche).

Quando la mutilazione sia di natura diversa dalle precedenti e sia volta a menomare le funzioni sessuali della donna, la pena è la reclusione da 3 a 7 anni; una specifica aggravante (pena aumentata di un terzo) è prevista quando le pratiche siano commesse a danno di un minore ovvero il fatto sia commesso a fini di lucro.

L'art. 583-bis - previa richiesta del Ministro della giustizia - stabilisce la punibilità delle mutilazioni genitali femminili, anche se l'illecito è commesso all'estero da cittadino italiano (o da straniero residente in Italia) o in danno di cittadino italiano (o di straniero residente in Italia).

Pesanti pene accessorie sono previste dalla legge (art. 583 ter c.p.) nei confronti dei medici condannati per mutilazioni genitali: interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da 3 a 10 anni; comunicazione della sentenza di condanna all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Attraverso l'inserimento dell'art. 25-quater.1 nel decreto legislativo n. 231 del 2001 (in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato) la legge ha disposto specifiche sanzioni interdittive e pecuniarie (da 300 a 700 quote) a carico degli enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583-bis.

La medesima legge, inoltre, ha previsto campagne informative e di sensibilizzazione delle popolazioni in cui tali pratiche sono più diffuse nonché una più adeguata formazione del personale sanitario, oltre che l'istituzione di un numero verde volto sia a ricevere segnalazioni che a fornire informazioni e assistenza ai soggetti coinvolti nella pratica delle mutilazioni genitali femminili.

Per quanto concerne, infine, le persone affette da *disturbi mentali*, il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229) ha previsto la possibilità di realizzare interventi di accoglienza specificatamente dedicati alla presa in carico di persone con disagio mentale, di carattere psicologico e psichiatrico.

Ai sensi del successivo **comma 2**, i richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di essere umani sono inseriti anche nei programmi e percorsi di assistenza destinati a tale categoria ai sensi dell'articolo 18, comma 3-*bis*, del Testo unico.

In proposito, l'articolo 18, comma 3-*bis*, del Testo unico dell'immigrazione, introdotto dal decreto legislativo n. 24 del 2014 (che ha recepito la direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime) ha previsto l'adozione di un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri (compresi i cittadini UE) vittime di tratta e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità (sia per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio).

Il Programma di emersione prevede, transitoriamente, la garanzia alle vittime di un adeguato alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, a regime, la prosecuzione del programma di assistenza e dell'integrazione sociale. I contenuti del Programma sono definiti, entro sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

I servizi speciali di accoglienza per le persone vulnerabili garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico e sono assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio.

Tali servizi sono innanzitutto assicurati all'interno dei centri governativi di prima accoglienza (v. *supra*, articolo 8), dove, di norma, sono espletate le procedure di identificazione e accertate le eventuali situazioni di vulnerabilità (**comma 3**).

I servizi sono individuati con lo stesso decreto ministeriale previsto all'articolo 11 dello schema per l'adozione del capitolato di gara d'appalto per la fornitura di beni e servizi nei centri di accoglienza.

Al tempo stesso, *speciali* servizi di accoglienza per le categorie di persone vulnerabili sono previsti nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 (SPRAR).

Tali servizi sono individuati con il decreto ministeriale, che proprio ai sensi del citato articolo 13 detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare dal sistema di accoglienza territoriale (**comma 4**).

Le disposizioni dei commi 3 e 4 riproducono sostanzialmente quanto attualmente previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. n. 140 del 2005.

Pur rinviando ai decreti ministeriali la concreta individuazione dei servizi speciali di accoglienza, il **comma 5** stabilisce, in via generale, il criterio in base al quale i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati, ove possibile, insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.

Come chiarito al **comma 6**, i servizi speciali predisposti nelle diverse strutture di accoglienza devono assicurare una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle particolari condizioni di vulnerabilità da parte di personale qualificato.

Tale disposizione sembrerebbe porsi in attuazione di quanto previsto sia dall'articolo 24 della direttiva 2013/32/UE, sia dall'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE, nella parte in cui prevedono che gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari tenga conto delle loro esigenze di accoglienza durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

Per contro, merita ricordare che le medesime disposizioni europee citate richiedono che la valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili non debba assumere la forma di una procedura amministrativa.

Il **comma 7** dispone che il gestore del centro comunichi la sussistenza di esigenze particolari alla prefettura presso la quale è insediata la Commissione territoriale competente ad esaminare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Tale obbligo di comunicazione è funzionale a garantire le particolari tutele procedurali previste nel colloquio personale che il richiedente può sostenere davanti alla commissione territoriale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Tale disposizione, infatti, prevede al comma 2 (parte non modificata dalle novelle introdotte dal Capo II dello schema in esame) che in presenza di straniero portatore di particolari esigenze, lo stesso può essere assistito nel colloquio da personale di sostegno.

Il **comma 8**, in sintonia con le previsioni dell'articolo 25 della direttiva 2013/33/UE, riconosce che le persone che hanno subito danni per effetto di torture, stupri o altri gravi atti di violenza, abbiano il diritto di accedere ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo quanto previsto dalle linee guida del Ministero della salute per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito violenze, introdotte dal decreto legislativo n. 18 del 2014 (che ha recepito la nuova direttiva 'qualifiche'). Il personale sanitario coinvolto deve ricevere specifica formazione ed è tenuto all'obbligo di riservatezza.

A tale fine, il citato decreto legislativo ha novellato l'articolo 27 del decreto legislativo, introducendovi un comma 1-*bis*, che prevede l'adozione, da parte del Ministero della salute, di linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario.

In tal modo è stata recepita una integrazione apportata dalla direttiva di rifusione 2011/95/UE che include il trattamento dei disturbi psichici tra le misure di assistenza sanitaria che gli Stati membri devono garantire ai beneficiari di protezione internazionale (art. 30, § 2).

Non risulta che tali linee guida siano state ancora adottate.

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria, si ricorda che la nuova direttiva "accoglienza" introduce l'obbligo specifico per gli Stati membri di garantire il trattamento essenziale di gravi disturbi mentali e comprendere nell'assistenza medica, ove necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19).

Articolo 17 ***(Disposizioni sui minori)***

L'**articolo 17** detta alcune principi fondamentali relativi all'accoglienza dei minori - in attuazione delle previsioni dell'articolo 23

della direttiva 2013/33/UE, che con tali disposizioni e con quelle contenute nel successivo articolo 24 intende rafforzare le tutele nei confronti dei minori nell'ambito delle politiche di asilo.

In particolare, la disposizione stabilisce il carattere di priorità del superiore interesse del minore che costituisce criterio guida nell'applicazione delle misure di accoglienza disciplinate dallo schema di decreto, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (**comma 1**).

Con tale finalità, il **comma 2** prevede che si proceda:

- all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani;
- a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare, conformemente alle previsioni dell'art. 8, par. 2, del regolamento UE n. 604/2013.

La disposizione richiamata stabilisce che ove il richiedente la protezione sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i), purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Nel nostro ordinamento, il quadro normativo vigente prevede che per garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione, i minori stranieri non accompagnati possono essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica (c.d. indagini familiari), attivata e svolta dalla Direzione generale del Ministero del lavoro anche nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell'interesse del minore. Per l'espletamento delle indagini familiari nei Paesi di origine, la Direzione generale può avvalersi di idonei organismi internazionali e attualmente si avvale dell'OIM- Organizzazione internazionale per le Migrazioni.

Il rimpatrio assistito è disposto dalla Direzione ministeriale e viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d'origine. A differenza dell'espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per dieci anni.

In generale, se la Direzione generale del Ministero del lavoro valuta che sia nell'interesse del minore restare in Italia, dispone il "non luogo a provvedere al rimpatrio" e segnala la situazione del minore alla magistratura e ai servizi sociali per l'eventuale affidamento.

In caso contrario, la Direzione generale, sulla base delle informazioni ottenute all'esito delle attività di indagine familiare, può adottare il provvedimento di rimpatrio assistito di cui all'art. 7 del d.P.C.M. 535/1999. Ai fini dell'adozione del provvedimento,

è necessaria la manifesta ed espressa volontà del minore capace di discernimento al rimpatrio, accertata dagli organi competenti, e deve essere valutata l'opinione espressa in merito al rimpatrio assistito da parte del tutore o di altre persone legalmente responsabili del minore in Italia.

Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del tutore, ricorso alla magistratura per ottenere l'annullamento del provvedimento (articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e articolo 7 del d.P.C.M. 535/1999).

Il **comma 3**, recependo le previsioni dell'articolo 23, par. 5, della direttiva 'accoglienza', prevede che i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti legalmente responsabili ai sensi degli articoli 343 ss. c.c., che dettano le norme sulla tutela legale del minore.

La direttiva (ma non il testo dell'articolo 17) condiziona la comunione di alloggio alla valutazione circa il superiore interesse del minore.

Il **comma 4** prescrive che nella predisposizione dei servizi di accoglienza siano garantiti servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese le esigenze ricreative.

Sul punto, la direttiva richiede, più specificamente, agli Stati membri di provvedere affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza e attività all'aria aperta.

Da ultimo, il **comma 5** richiama l'obbligo di una specifica formazione per gli operatori che si occupano dei minori, conformemente a quanto richiesto in via generale dall'articolo 29 della direttiva 2013/33/UE.

Non è oggetto di una specifica disposizione di recepimento nell'ambito dello schema di decreto in esame il paragrafo 4 dell'articolo 23 della direttiva 'accoglienza', ai sensi del quale gli Stati membri "garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata".

Articolo 18

(Accoglienza dei minori non accompagnati)

L'articolo detta disposizioni sulle misure di accoglienza specificamente destinate ai minori *non accompagnati*, recependo le

previsioni dell'articolo 24 della direttiva 2013/33/UE, con l'obiettivo di rafforzare complessivamente gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento secondo le indicazioni da ultimo emerse nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014 sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari.

A tale fine sono introdotte alcune significative novità rispetto al quadro normativo vigente.

Secondo dati riferiti al marzo-aprile 2015, i minori non accompagnati in accoglienza sono: 8.207 nelle strutture censite dal ministero del lavoro (oltre a 4.640 irreperibili); 363 nelle strutture finanziate a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione; 839 nelle strutture Sprar. Ad essi si aggiungono 1.794 minori non accompagnati sbarcati dal 1° gennaio al 5 maggio 2015 ⁽¹⁾.

Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico nonché nel relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394 del 1999) e nel d.P.C.M. n. 535 del 1999.

Specifiche disposizioni riguardano i minori non accompagnati c.d. "richiedenti asilo" e sono previste dagli articoli 19 e 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 251 del 2007 e dalla direttiva del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2006.

Il quadro normativo vigente, come già evidenziato nel documento conclusivo della Commissione bicamerale per l'infanzia approvata in seguito allo svolgimento di una indagine conoscitiva nel 2009, presenta alcuni nodi critici e alcune lacune. Anche il Parlamento europeo, più di recente, è intervenuto con la risoluzione del 12 settembre 2013 per chiedere ai Paesi membri e alla Commissione europea un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati, suggerendo al contempo alcune azioni strategiche da intraprendere.

In primo luogo, i commi da 1 a 3 disciplinano le strutture di accoglienza dei minori distinguendo tra prima e seconda accoglienza.

In particolare, il **comma 1** prevede l'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata dei minori non accompagnati.

Tali strutture sono istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata e sono gestite dal medesimo Ministero, anche in convenzione con gli enti locali.

¹ Dati comunicati dal prefetto Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'audizione del 7 maggio 2015 innanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui centri di trattenimento e di accoglienza per gli immigrati, istituita dalla Camera dei deputati.

Sarà un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, a stabilire le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto di principi stabiliti dal precedente articolo 17.

In relazione all'istituzione di nuovi centri specializzati di prima accoglienza dei minori stranieri, la relazione tecnica stima i costi totali connessi alla realizzazione, esplicitando i relativi criteri, che risultano pari a circa 12 milioni per l'anno 2015; 18,39 milioni per l'anno 2016; 26,28 milioni decorrere dal 2017.

A tali oneri si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Si ricorda che l'articolo 28 dello schema prevede che da esso non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nelle strutture governative di prima accoglienza - ancora prevede il **comma 1** - i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.

In ogni caso, i minori restano in tali strutture non oltre sessanta giorni.

All'interno delle strutture di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, accompagnato se necessario da un mediatore culturale.

Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, il **comma 2** stabilisce che i minori stranieri non accompagnati hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali nell'ambito dello SPRAR, secondo quanto previsto attualmente:

- dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 25 del 2008 per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale (ai sensi della disposizione richiamata, attualmente l'autorità che riceve la domanda di protezione internazionale da parte di un minore non accompagnato informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare);
- dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale (la disposizione citata ha esteso l'assistenza

della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto di asilo, prevedendo che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, nei limiti dei posti e delle risorse disponibili).

A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989 prevedono *specifici programmi di accoglienza* riservati ai minori non accompagnati.

Tale disposizione estende in favore di tutti i minori non accompagnati (anche quelli non richiedenti protezione) quanto già previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 140 del 2005, ai sensi del quale l'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Il **comma 3** prevede - riproducendo per tutti i minori non accompagnati quanto stabilito dall'articolo 26, comma 6, decreto legislativo n. 25 del 1998, ultimo periodo - che nel caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui sopra, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 15 (v. supra).

Il **comma 4** conferma che i minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso i centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 6 e i centri governativi di prima accoglienza di cui all'art. 8 dello schema (in prima battuta, gli attuali CARA).

Il **comma 5**, che recepisce le prescrizioni del paragrafo 1 dell'art. 24 della direttiva sul rappresentante del minore, prevede che l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza del minore non accompagnato all'autorità giudiziaria competente per la nomina del tutore e la ratifica delle misure di accoglienza, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui compete il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati nel territorio nazionale.

La disposizione successiva stabilisce che il tutore, che deve possedere le competenze necessarie e operare in conformità al principio

dell'interesse superiore del minore, può essere sostituito solo in caso di necessità (**comma 6**).

In proposito, si ricorda che attualmente i minori stranieri che vengono rintracciati sul territorio, o che si presentano spontaneamente, sono collocati in luogo sicuro (articolo 403 c.c.), e presi in carico dai servizi sociali dell'ente locale competente. L'ente locale attiva le procedure previste dall'ordinamento giuridico italiano, quali l'apertura della tutela, l'affidamento, l'attivazione di un percorso d'integrazione e la richiesta di permesso di soggiorno (c.d. presa in carico del minore).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008, quando è presentata una domanda di protezione internazionale da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Ministero del lavoro. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

Si ricorda, infine, che l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto la soppressione del Comitato per i minori stranieri, ed il trasferimento dei compiti da questo svolti alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le principali attività svolte dal Ministero sono: accertamento dello status del minore non accompagnato; compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori; decisione in merito al provvedimento di rimpatrio assistito; censimento dei minori presenti non accompagnati.

Da ultimo, in attuazione dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 'accoglienza', il **comma 7** stabilisce l'avvio tempestivo delle iniziative per individuare i familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.

A tale fine, il Ministero dell'interno stipula convenzioni sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo e dei suoi familiari.

La disposizione riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 140 del 2005.

Articolo 19 **(Monitoraggio e controllo)**

L'articolo introduce alcune disposizioni tese a rafforzare le attività di *controllo e monitoraggio sulla gestione di tutte le strutture di accoglienza* previste dallo schema.

Con la disposizione si intende recepire l'articolo 28 della direttiva 'accoglienza', che richiede agli Stati membri di prevedere opportuni meccanismi con cui assicurare misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza e di comunicare le relative informazioni alla Commissione.

I compiti di controllo e monitoraggio sono assegnati al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che provvede anche mediante le prefetture – UTG, le quali, a loro volta, possono avvalersi dei servizi sociali del comune (**comma 1**).

Attualmente l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 140 del 2005 stabilisce che la Prefettura - UTG, nel cui territorio è collocato il centro di accoglienza, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

Tale attività di controllo ha un duplice oggetto (**comma 2**), in quanto riguarda:

- a) la verifica della qualità dei servizi erogati ed il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza (stabiliti con i decreti ministeriali previsti dall'articolo 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 e dagli articoli 11 e 13 dello schema). Il citato art. 21, co. 8, stabilisce che il Ministro dell'interno impartisce direttive per assicurare che modalità di trattenimento degli stranieri garantiscano la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Sulla base di tali direttive, il prefetto adotta le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite;
- b) le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza dello SPRAR a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989 (tale articolo, introdotto dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002, disciplinò il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

SPRAR, ove non ricorrano le condizioni di trattenimento nei CARA o nei CIE). A tal fine, sono previste forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell'interno e poste a carico di un fondo *ad hoc*, denominato *Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*, istituito dal successivo articolo 1-*septies* del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989. locali che prestano i servizi di accoglienza.

La disciplina del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo destinato a finanziare le iniziative degli enti locali è fissata ancora oggi nell'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, ai sensi del quale esso è alimentato da: apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno; assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati; donazioni private. Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e delle province, in misura non superiore all'80% del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale. Ai sensi del citato art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge è stato adottato il decreto ministeriale 28 novembre 2005, poi sostituito dal decreto ministeriale 30 luglio 2013, con il quale il Ministero dell'interno ha dettato le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca.

Ai fini delle attività di controllo, il **comma 3** autorizza il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ad avvalersi di figure professionali esterne, selezionate anche tra funzionari della p.a. in posizione di collocamento a riposo, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative.

Nel primo caso, resta fermo quanto previsto sul divieto di cumulo dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Tale disposizione (come modificata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014) stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche o di enti e società da esse controllate, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. In ogni caso, la durata degli incarichi e delle cariche conferiti a titolo gratuito non deve essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione e vige l'obbligo di rendicontare eventuali rimborsi spese corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle nuove disposizioni nell'ambito della propria autonomia.

La disposizione specifica altresì che agli oneri relativi all'impiego di personale esterno si provvede con le risorse del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.

Il **comma 4** prevede infine che gli esiti dell'attività di controllo e monitoraggio devono confluire nella relazione prevista dall'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 119 del 2014, circa il funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale

Tale disposizione ha introdotto l'obbligo per il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno (coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze), di presentare alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.

La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.

Articolo 20

(Assistenza sanitaria e istruzione dei minori)

L'articolo disciplina le condizioni di *assistenza sanitaria*, (assorbendo il contenuto dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 140 del 2005), in recepimento anche delle previsioni dell'articolo 19 della direttiva 2013/33/UE.

Attualmente l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 140 del 2005 prevede il diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i richiedenti asilo e i familiari, una volta inseriti nei servizi SPRAR.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato (d.P.R. n. 303/2004) ai sensi del quale, qualora i richiedenti asilo siano trattenuti presso i centri di identificazione, questi vengono di fatto assimilati agli stranieri irregolari e hanno diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio, erogate dal SSN. Non hanno invece diritto all'iscrizione al SSN, fino all'ottenimento del permesso di soggiorno come richiedenti asilo.

In particolare, il **comma 1** prevede l'accesso dei richiedenti all'assistenza sanitaria, richiamando le disposizioni previste dall'articolo 34 del Testo unico, che prevede l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e la parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale.

Al contempo, si conferma che nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 35 del medesimo Testo unico. Pertanto, in tale periodo sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

In particolare, sono garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Rispetto al quadro normativo vigente, sopra descritto, non si fa più riferimento al fatto che i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi del sistema di protezione, siano iscritti al SSN a cura del gestore del servizio di accoglienza.

Il **comma 2** conferma quanto già disposto attualmente dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 140 del 2005, ossia che i minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'*obbligo scolastico*, ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico.

Non è invece riprodotta la disposizione, attualmente in vigore, che esclude il diritto di accedere ai servizi scolastici ed educativi solo nel periodo di permanenza nel centro di identificazione, oggi CARA, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Al fine di recepire l'art. 14, par. 2, della direttiva 2013/33/UE che prevede che siano impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolare l'accesso e la partecipazione al sistema educativo, si prevede inoltre che i minori accedano ai corsi e alle iniziative

per l'apprendimento della lingua italiana che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 del testo unico, possono essere attivati da Stato, regioni ed enti locali per garantire l'effettività del diritto allo studio.

Articolo 21 ***(Lavoro e formazione professionale)***

L'articolo disciplina le possibilità di lavoro e formazione professionale dei richiedenti asilo, in attuazione delle prescrizioni degli articoli 15 e 16 della direttiva 'accoglienza'.

Uno degli obiettivi della revisione delle norme europee sull'accoglienza dei richiedenti asilo è rappresentato dall'agevolazione all'accesso al mercato del lavoro, attraverso la riduzione delle restrizioni temporali a tale accesso.

L'articolo 15 della direttiva richiede agli Stati membri di garantire *l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi* dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, decidendo a quali condizioni è concesso al richiedente l'accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso.

Con una disposizione più favorevole, il **comma 1** dispone a tale riguardo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, qualora il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Rispetto alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 140 del 2005, la facoltà per i richiedenti di lavorare è anticipata.

Oggi, infatti, è possibile solo nel caso in cui la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo. In tale ipotesi, i richiedenti hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo e possono **svolgere attività lavorativa** fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Resta fermo quanto oggi previsto, a proposito della impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (**comma 2**).

Il **comma 3** riproduce quanto previsto attualmente dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 140 del 2005, che stabilisce per i

richiedenti asilo accolti nei servizi predisposti nell'ambito dello SPRAR la possibilità di *frequentare corsi di formazione professionale*, eventualmente previsti dall'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.

L'*articolo 16 della direttiva* dà facoltà agli Stati membri di autorizzare l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro. Al contempo, specifica che qualora la formazione professionale sia collegata a un contratto di lavoro, il relativo accesso è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro.

Articolo 22 ***(Revoca delle condizioni di accoglienza)***

Per quanto riguarda le cause che determinano la *revoca* delle misure di accoglienza, il **comma 1** prevede quanto già oggi disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 140 del 2005, con alcune lievi difformità.

Si segnala che l'articolo 20 della direttiva 'accoglienza' (dir. 33/2013/UE) specifica che i casi di revoca delle condizioni materiali di accoglienza devono essere eccezionali e debitamente motivati.

Ebbene, le cause di revoca previste dall'articolo in esame paiono trovare fondamento nelle previsioni di cui alla direttiva, individuando in concreto i motivi idonei a giustificare l'allontanamento dal centro, con ciò rispondendo alla direttiva giacché sono motivi oggettivi, forniti all'autorità chiamata a decidere.

Pertanto, le misure di accoglienza possono essere revocate con decreto del Prefetto, qualora il richiedente asilo:

- a) *non si presenti presso la struttura individuata o abbandoni immotivatamente* la struttura stessa senza comunicarlo alla prefettura – UTG. In questa ipotesi, qualora il richiedente protezione internazionale si ripresenti volontariamente alla struttura, il Prefetto, sulla base degli elementi adottati dal richiedente, può disporre il ripristino delle misure di accoglienza, purché la mancata presentazione o l'abbandono fossero stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali (**comma 3**);
- b) *non si presenti all'audizione* davanti all'organo che esamina la domanda. Anche per questa ipotesi l'*articolo 20 della direttiva 'accoglienza'* prevede l'*ipotesi di un ripristino delle misure, alle stesse condizioni previste per la lettera a)*.
- c) *abbia già in precedenza presentato in Italia domanda* di protezione internazionale, reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo

n. 25 del 2008. Ai sensi della disposizione richiamata, quando il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame;

- d) *abbia mezzi economici sufficienti*, e accertati. In questa ipotesi, il successivo **comma 6** stabilisce l'obbligo del richiedente di rimborsare i costi sostenuti per le misure indebitamente godute;
- e) *abbia violato in modo grave o ripetutamente* le regole della struttura di accoglienza ovvero abbia avuto comportamenti gravemente violenti: rispetto alle disposizioni vigenti, si precisa che rientra in questa causa di revoca anche il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili. In queste ipotesi, è il gestore del centro a dover comunicare alla prefettura una relazione sui fatti, entro tre giorni dal loro verificarsi (**comma 4**).

Rispetto alla disciplina vigente, inoltre, è inserita una disposizione (**comma 2**) che, in vista dell'adozione della revoca delle misure, richiede di prendere in considerazione la complessiva situazione del richiedente, specie in riferimento ad eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi del precedente articolo 16.

Resta confermato che il provvedimento di revoca ha effetto dal momento della sua comunicazione al richiedente ed è esplicitato l'obbligo di darne comunicazione anche al gestore del centro.

Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza il richiedente può proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente (**comma 5**).

Il **comma 7** dispone, infine, un'ulteriore causa di revoca, che si verifica ove, successivamente all'invio in una struttura di accoglienza, emergano *i presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente* che, ai sensi del precedente articolo 6 dello schema di decreto, giustifica il trattenimento.

In tal caso, il prefetto dispone la revoca delle misure e ne dà comunicazione al questore ai fini dell'adozione del provvedimento di trattenimento.

Articolo 23
(Revoca delle condizioni di accoglienza)

L'articolo dispone l'abrogazione del d.lgs. n. 140 del 2005, fatta eccezione per la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 13.

Il contenuto delle disposizioni abrogate risulta sostituito dalla disciplina prevista dallo schema di decreto, secondo le corrispondenze schematizzate nella tavola che segue:

decreto legislativo n. 140 del 2005	atto Governo n. 170
Art. 1 <i>Finalità</i>	Art. 1 <i>Finalità e ambito applicativo</i>
Art. 2 <i>Definizioni</i>	Art. 2 <i>Definizioni</i>
Art. 3 <i>Informazione</i>	Art. 3 <i>Informazione</i>
Art. 4 <i>Documentazione</i>	Art. 4 <i>Documentazione</i>
Art. 5 <i>Misure di accoglienza</i>	Art. 13 <i>Sistema di accoglienza territoriale</i>
Art. 6 <i>Accesso all'accoglienza</i>	Art. 14 <i>Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale</i>
Art. 7 <i>Competenza delle Commissioni territoriali</i>	---
Art. 8 <i>Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari</i>	Art. 16 <i>Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari</i> Art. 18 <i>Accoglienza dei minori non accompagnati</i>
Art. 9 <i>Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza</i>	Art. 19 <i>Monitoraggio e controllo</i>
Art. 10 <i>Assistenza sanitaria e istruzione dei minori</i>	Art. 20 <i>Assistenza sanitaria e istruzione dei minori</i>

decreto legislativo n. 140 del 2005	atto Governo n. 170
Art. 11 <i>Lavoro e formazione professionale</i>	Art. 21 <i>Lavoro e formazione professionale</i>
Art. 12 <i>Revoca delle misure di accoglienza</i>	Art. 22 <i>Revoca delle misure di accoglienza</i>
Art. 14 <i>Disposizioni transitorie</i>	---
Art. 15 <i>Norme finali</i>	---

Articolo 24 ***(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)***

L'articolo 24 apre il **Capo II** (artt. 24-26), che modifica la disciplina in materia di *procedure per l'esame della domanda di protezione internazionale*, attualmente contenuta nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché quella sul ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dalla Commissione nazionale per l'asilo, di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Le modifiche introdotte sono finalizzate a dare attuazione alla **direttiva 2013/32/UE**, il cui obiettivo è quello di stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (art. 1).

Nella relazione illustrativa si evidenzia che le disposizioni del Capo II sono altresì finalizzate a perfezionare il sistema per consentire una più rapida definizione delle domande: da un lato, si intende rafforzare i livelli di garanzia e l'effettività dell'accesso alle procedure di esame della domanda, dall'altro lato, vi è la finalità di "arginare la possibilità di ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale".

Nell'analisi di impatto della regolamentazione si ricorda come dall'analisi svolta dalla Commissione europea è emerso come l'applicazione disomogenea delle procedure di esame negli Stati membri rappresenta un ostacolo alla realizzazione di un sistema comune europeo di asilo. Obiettivi precipui dell'azione europea sono stati, pertanto, individuati nell'accessibilità delle procedure per i richiedenti asilo, nel miglioramento della qualità e dell'efficacia del processo decisionale, nell'accesso ad un ricorso effettivo.

Sotto il profilo dell'accesso alle procedure, l'opzione prescelta dalla direttiva UE è in particolare quella di: introdurre disposizioni sulla formazione del personale

incaricato di ricevere le domande; fissare un termine per la registrazione delle medesime domande; incentivare i servizi di informazione; rivedere la disciplina dell'inammissibilità della domanda di protezione, consentendo al richiedente di far conoscere il proprio punto di vista riguardo ai motivi che possono determinare tale inammissibilità.

Dal punto di vista della qualità e dell'efficacia del processo decisionale, la direttiva UE interviene, tra l'altro, fissando un termine per le decisioni, garantendo l'accesso al verbale del colloquio, la sua comprensibilità e la possibilità per il richiedente di presentare osservazioni prima che l'autorità competente adotti una decisione, prevedendo una disciplina più dettagliata delle domande reiterate.

Riguardo all'accesso ad un ricorso effettivo, la Commissione europea ha perseguito l'opzione di disciplinare in maniera più dettagliata e, quindi, più vincolante nei confronti degli Stati membri gli effetti sospensivi del ricorso giurisdizionale.

L'articolo 24 modifica in più parti il decreto legislativo n. 25 del 2008 con cui è stata data attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

Di recente, l'articolo 5 decreto-legge n. 119 del 2014 (in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno), sono state apportate una serie di modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008.

In particolare, è stato elevato il numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (da dieci a venti) prevedendo che le stesse siano insediate presso le Prefetture, la quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico. Al contempo è stata attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In base ad un'ulteriore modifica, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) che fa parte delle Commissioni territoriali può essere anche designato da tale organismo senza doverne necessariamente fare parte. Inoltre, è stato elevato a trenta il numero delle sezioni composte da membri supplenti.

Il testo è intervenuto inoltre in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

L'articolo 24 interviene, in primo luogo, in relazione all'ambito di applicazione del decreto prevedendo che, ai fini della presentazione delle domande, il *territorio nazionale comprende le frontiere e le acque territoriali (comma 1, lettera a)*.

In base al nuovo articolo 1, il decreto legislativo n. 25 del 2008 stabilisce quindi le procedure per l'esame delle domande di protezione

internazionale presentate - da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi - nel territorio nazionale, con la specificazione, introdotta dalla lettera *a*), per cui nel territorio nazionale “sono comprese le frontiere, e le relative zone di transito nonché le acque territoriali”. Il suddetto provvedimento stabilisce altresì le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

Tale modifica si fonda sulla previsione dell’articolo 3 della direttiva 2013/32/UE, che individua quale ambito di applicazione “tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché la revoca della protezione internazionale”.

Sono poi integrate le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 2) con quella di “*persone vulnerabili*”: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali (v. scheda art. 16).

E’ altresì introdotto (al medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008), tra le definizioni, il riferimento all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) istituito dal regolamento CE n. 439/2010.

E’ altresì *soppressa* (lettera *m*) dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008) la nozione di “Paese di origine sicuro” inserito – come evidenziato nella Relazione illustrativa - nell’elenco comune minimo che ai sensi della direttiva 2005/85/CE avrebbe potuto essere adottato dal Consiglio e non è mai stato adottato. La relativa previsione non è stata infatti riproposta nella direttiva 2013/32/UE (**lettera b**)).

Altra modifica riguarda la composizione delle Commissioni territoriali prevedendo che, in caso di urgenza, il rappresentante dell’ente locale (nominato dal Ministro dell’interno) *possa essere designato dall’ANCI* anziché dal sindaco del Comune in cui ha sede la Commissione (**lettera c**), **n. 1**).

Finalità della disposizione è quella di consentire una rapida sostituzione dei componenti in caso di necessità e di garantire la continuità dei lavori delle Commissioni territoriali.

Attualmente fanno parte delle *Commissioni territoriali*, nel rispetto del principio di equilibrio di genere: un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e un rappresentante designato dall’ACNUR (articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella commissione (sul punto è peraltro intervenuto il decreto-legge n. 90 del 2014 che limita il conferimento di incarichi a personale in quiescenza).

Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

L'articolo in esame specifica altresì che i componenti effettivi e quelli supplenti sono designati sulla base delle esperienze o della formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello dei diritti umani (**lettera c), n. 1**).

Come evidenziato nella relazione illustrativa dello schema, la formazione richiesta come requisito per la designazione a componente della Commissione non va confusa con la formazione che necessariamente, poi, il componente della Commissione territoriale riceve a cura della Commissione nazionale per l'espletamento delle funzioni in esame ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Si prevede inoltre che la nomina dei componenti sia subordinata alla previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi.

L'adeguamento alla direttiva 2013/32/UE ha dunque richiesto un intervento normativo che incide sul sistema, costituito dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'obiettivo di consentire la rapida definizione delle domande. In tal senso vanno le disposizioni sulla nomina dei componenti effettivi e supplenti, con la possibilità di ricorrere, in caso di urgenza, alla designazione del componente che rappresenta l'ente territoriale da parte dell'ANCI, così da consentire una rapida sostituzione dei componenti in caso di necessità e garantire la continuità dei lavori delle Commissioni nonché la sostenibilità del sistema a fronte di un numero di arrivi numericamente significativi come avvenuto nell'ultimo anno.

Al contempo, tenuto conto di quanto stabilito in particolare all'articolo 4 della direttiva - che richiede agli Stati membri di assicurare

che il personale dell'autorità accertante abbia ricevuto una formazione adeguata - si prevede che la Commissione nazionale per il diritto di asilo curi la predisposizione di *corsi di formazione* per i componenti delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi.

Viene specificato che, di conseguenza, i componenti che hanno partecipato a tali corsi non prendono parte ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1 (**lettera c), n. 2**).

In materia di *competenza territoriale* delle Commissioni, resta fermo il principio in base al quale questa è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda.

Il testo specifica che, in caso di accoglienza presso una struttura dello SPRAR ovvero di trattenimento in un centro, la competenza della commissione è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocata la struttura, analogamente a quanto già previsto per i richiedenti accolti in una struttura governativa (**lettera c), n. 3**).

Nel caso in cui, nel corso della procedura, si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero (come già previsto) il centro di nuova destinazione.

Tuttavia, come già stabilito, se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.

Vengono inoltre modificati i riferimenti agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008, abrogati dal provvedimento in esame (v. *infra*).

La *Commissione nazionale per l'asilo* viene espressamente indicata quale come punto di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli Stati membri (**lettera d), n. 1**).

La Commissione nazionale per il diritto di asilo è presieduta da un prefetto ed è composta da: un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un funzionario della carriera diplomatica, un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Nell'ambito dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento, la Commissione nazionale può individuare periodicamente un *elenco di Paesi* in cui sussistono condizioni tali per cui le Commissioni territoriali possono omettere l'audizione dei richiedenti (provenienti da tali Paesi).

Ciò nel caso in cui le commissioni ritengano, sulla base di ogni altro elemento in loro possesso, di poter riconoscere la protezione sussidiaria. In tal caso, lo stesso richiedente, preventivamente informato, può chiedere di essere ascoltato se ritiene invece di aver diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione nazionale adotta altresì un *codice di condotta* per i componenti delle commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto (**lettera d), n. 2**).

Altre modifiche riguardano la *presentazione della domanda di protezione internazionale per il minore*. Viene in particolare consentito, in aderenza con le previsioni dell'articolo 7 della direttiva, che la domanda possa essere presentata dal *genitore* anche se non è a sua volta richiedente asilo e che la domanda del minore non accompagnato possa essere presentata non solo dal minore stesso ma anche dal *tutore*, sulla base della valutazione della situazione personale del minore (**lettera e**).

Viene poi soppresso, nel testo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008, il riferimento al decreto legislativo n. 140/2005, abrogato dall'articolo 23 dello schema di decreto legislativo in esame, mantenendo fermo il principio in base al quale il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale (**lettera f**).

E' espressamente specificato nel testo, come previsto dalla direttiva, che la Commissione territoriale debba valutare preliminarmente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (*status* di rifugiato). Solo successivamente valuterà se sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Altra modifica prevede che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sia tra i referenti della Commissione nazionale per l'aggiornamento delle informazioni riguardanti la situazione generale esistente nei Paesi di origine dei richiedenti e, ove necessario, dei Paesi di transito.

Ciascuna Commissione territoriale, in base alle nuove disposizioni, ha altresì la facoltà di:

- consultare esperti su aspetti di carattere sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori;
- disporre visite mediche, previo consenso del richiedente, al fine di accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti dal richiedente. Le visite saranno effettuate secondo le Linee guida adottate dal Ministero della salute per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione di coloro che hanno subito torture o altre forme gravi di violenza (art. 27, co. 1-*bis*, d. lgs. 251/2007). E' consentito altresì al richiedente, nel caso in cui la commissione non disponga una visita medica, effettuarla a proprie spese, e sottoporre i risultati alla Commissione stessa ai fini dell'esame della domanda (**lettera g**).

Una serie di modifiche riguardano le *garanzie per i richiedenti asilo*, in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE.

In particolare, la necessità di una *formazione adeguata* ai propri compiti e alle proprie responsabilità è espressamente prevista anche per il personale dell'ufficio di polizia che riceve la domanda e che è tenuto ad informare il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri.

Viene altresì specificando che l'opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale debba informare il richiedente anche sulle conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri e sul servizio gratuito di informazione che viene garantito allo stesso (relativamente alla procedura di esame e di revoca della domanda, nonché sulle modalità di impugnazione delle decisioni). Con la finalità di garantire tale servizio il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con gli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore.

Infine, si prevede che la documentazione prodotta dal richiedente, in ogni fase della procedura, possa essere tradotta, ove necessario (**lettera h**).

Restano ferme le attuali previsioni che garantiscono che in tutte le fasi del procedimento al richiedente sia assicurata, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Tutte le comunicazioni sono comunque rese al richiedente nella lingua da lui indicata o in altre indicate dallo stesso come preferibili.

La direttiva 2013/32/UE dispone, in via generale, che gli Stati membri prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande (art. 10, paragrafo 5) e che il richiedente sia informato in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi nonché delle conseguenze della mancata cooperazione con l'autorità. Riceve inoltre,

laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione (art. 12).

La disciplina delle informazioni fornite e dei servizi di accoglienza resi ai *valichi di frontiera* e nelle relative zone di transito è contenuta nel nuovo articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 (**lettera i**).

Viene, in particolare, assicurato che allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale siano fornite le occorrenti informazioni anche ai valichi di frontiera, richiamando a tal proposito la previsione già esistente nel testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286/1998.

In tali zone è altresì assicurato l'accesso di rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Tale accesso può essere limitato per motivi di sicurezza, ordine pubblico o per ragioni connesse alla gestione amministrativa, purché non sia completamente impedito.

Viene poi consentito alla Commissione territoriale competente di omettere l'audizione dell'interessato – oltre alle ipotesi già previste – anche nel caso in cui il richiedente provenga da uno dei Paesi compresi nell'elenco aggiornato periodicamente dalla Commissione nazionale e si ritenga, sulla base degli elementi in possesso, di riconoscere la protezione sussidiaria. Prima di adottare la decisione formale la commissione territoriale comunica all'interessato la sua facoltà di essere ascoltato per esporre alla commissione ulteriori elementi di valutazione, che potrebbero anche condurre a diverse decisioni (**lettera l**).

Relativamente alle modalità di svolgimento del *colloquio*, si precisa che al richiedente deve essere garantita la possibilità di esporre in maniera esauriente tutti gli elementi a sostegno della sua domanda e che l'avvocato del richiedente ammesso ad assistere al colloquio può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.

Per quanto riguarda in particolare il colloquio del minore, si prevede che questo debba svolgersi innanzi ad un componente della commissione territoriale con specifica formazione e che il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del genitore o del tutore, possa essere nuovamente ascoltato – anche da solo, ferma restando l'eventuale presenza di personale di sostegno - se la commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e al suo grado di maturità e sviluppo, nel suo esclusivo interesse (**lettera m**).

Sono poi previste specifiche disposizioni relative al *verbale del colloquio* tenendo conto delle previsioni della direttiva (art. 17): viene

precisato che al richiedente è data lettura in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite un interprete. Il verbale è confermato – prima di essere sottoscritto - dall'interessato, che ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale. Inoltre, si stabilisce che il colloquio possa essere registrato e che la registrazione possa essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione da parte del richiedente (**lettera n**)).

Sono poi abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo n. 25/2008, in materia, rispettivamente, di accoglienza, trattenimento e residenza del richiedente, in quanto sono ora disciplinati dalle norme del Capo I dello schema di decreto in esame (**lettere o), p) e q)**).

E' introdotto un nuovo articolo 23-*bis* nel decreto legislativo n. 25 del 2008 per disciplinare l'ipotesi di *allontanamento ingiustificato del richiedente* dalle strutture di accoglienza o il caso in cui il richiedente *si sottragga alla misura del trattenimento* senza aver sostenuto il colloquio.

In tal caso, si prevede che la commissione sospenda l'esame della domanda per 12 mesi.

Entro tale termine il richiedente può chiedere – per una sola volta - la riapertura del procedimento che riprende il suo corso.

Oltre tale termine la Commissione dichiara estinto il procedimento e la domanda di riapertura eventualmente presentata successivamente è trattata come domanda reiterata ed in quanto tale sottoposta ad esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, che valuterà, ai fini dell'ammissibilità della domanda, anche le ragioni dell'allontanamento (**lettera r**)).

Il nuovo art 23-*bis* tiene conto delle previsioni della direttiva (art. 29) riguardo al ritiro implicito della domanda.

Relativamente al *verbale* da predisporre non appena ricevuta la domanda di protezione internazionale, in cui sono contenute le dichiarazioni del richiedente e la relativa documentazione, si prevede che questo sia redatto *entro 3 giorni* (lavorativi) dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione ovvero *entro 6 giorni* (lavorativi) se tale volontà è manifestata agli uffici di polizia di frontiera. Tali termini sono prorogati di dieci giorni in presenza di un numero elevato di domande a causa di arrivi consistenti e ravvicinati.

La direttiva 2013/32/UE, nel disciplinare l'accesso alla procedura, stabilisce che quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale ad un'autorità competente a norma del diritto nazionale a

registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro 3 giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. Tale termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi qualora le domande simultanee da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all'atto pratico rispettare il termine di 3 giorni.

E' poi soppressa la disposizione del comma 4 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che richiama le ipotesi di cui agli articoli 20 (casi di accoglienza) e 21 (casi di trattenimento) del medesimo decreto, abrogati dalle citate lettere *o*) e *p*) in quanto confluite nel Capo I.

Nel caso di minore, il tutore prende immediato contatto con lo stesso e lo informa della sua nomina.

E' soppresso il riferimento al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale (**lettera s**)).

Viene quindi individuato in *6 mesi*, come previsto dalla direttiva, il *termine massimo per l'adozione della decisione* da parte della Commissioni territoriale.

Tale termine è prorogato di *ulteriori 9 mesi* nei casi in cui: l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto; ci si trovi in presenza di un numero elevato di domande; il ritardo è da attribuire all'inosservanza degli obblighi di cooperazione a carico del richiedente.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati, il termine può essere *ulteriormente prorogato di 3 mesi* (**lettera t**)).

La direttiva 2013/32/UE (art. 31) prevede che, in ogni caso, gli Stati membri concludano la procedura nel termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda. La direttiva prevede altresì che, nel caso di impossibilità di prendere una decisione entro 6 mesi, il richiedente sia informato del ritardo e, su sua richiesta, dei motivi del ritardo.

Si ricorda altresì che la citata direttiva consente (art. 11, paragrafo 3) agli Stati membri di adottare un'unica decisione quando più domande siano fondate sui medesimi motivi tranne qualora ciò comporti una divulgazione della situazione partecipare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere.

Riguardo al recepimento nella disciplina nazionale, la tabella di concordanza allegata allo schema fa riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che, tuttavia, non sembra recare un'espressa menzione di tale previsione.

Per quanto concerne le ipotesi di *esame prioritario* delle domande di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, vengono introdotte alcune modifiche volte a specificare che, tra le domande presentate da persone vulnerabili, si fa riferimento prima di tutto alla domanda del *minore non accompagnato* ovvero che *necessita di garanzie procedurali particolari*.

Viene mantenuta ferma la previsione della trattazione, in via prioritaria, delle domande palesemente fondate e di quelle presentate da persone in stato di trattenimento; si aggiunge a tali ipotesi quella della domanda presentata da una persona proveniente dai Paesi compresi nell'elenco redatto dalla Commissione nazionale.

E' abrogato poi il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che disciplina la procedura accelerata che viene trova ora disciplina nel nuovo articolo 28-*bis* (v. *infra*).

E' il presidente della Commissione territoriale, ai fini della organizzazione dei lavori della commissione, che individua i casi sottoposti a procedura prioritaria o accelerata (**lettera u**).

Il nuovo articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 - introdotto dallo schema - disciplina le procedure accelerate, che si differenziano da quella ordinaria per la previsione di termini più brevi per la convocazione del colloquio e per l'adozione della decisione da parte della commissione.

Le garanzie della procedura ordinaria rimangono le stesse anche nei casi in cui sono previsti termini più brevi.

Restano immutati i termini già previsti per la procedura di esame della domanda presentata da un richiedente trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione: 7 giorni per l'audizione e 2 giorni per la decisione della Commissione.

E' previsto l'esame accelerato anche delle domande manifestamente infondate, delle domande reiterate nonché delle domande presentate dal richiedente fermato per aver eluso i controlli di frontiera o comunque in condizioni di soggiorno irregolare, quando si presume che la domanda miri esclusivamente a ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. In queste nuove ipotesi di procedura accelerata, tuttavia, i termini sono raddoppiati rispetto a quelli previsti per l'esame della domanda di un richiedente trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione.

Tali termini possono essere superati nel caso in cui sia necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fermi restando i termini massimi già previsti (**lettera v**).

E' poi introdotta la previsione di un *esame preliminare* per le *domande reiterate*. Si tratta delle domande:

- presentate da un richiedente già riconosciuto come rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra;
- riproposte dopo la decisione della commissione territoriale senza che siano adottati nuovi elementi.

Ferma restando la dichiarazione di inammissibilità di tali domande, il testo introduce dunque un esame preliminare, affidato al presidente della commissione territoriale. In tale sede è prevista l'audizione del richiedente già riconosciuto come rifugiato da un altro Paese mentre in caso di domanda reiterata è prevista la possibilità per il richiedente di presentare osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda (**lettera z**)).

Nel caso in cui sia avviato il *procedimento per l'accertamento dello Stato UE competente* all'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 si precisa che i termini per l'adozione della decisione decorrono dal momento in cui è accertata la competenza (**lettera aa**)).

Come già in precedenza, sono soppressi i riferimenti al "Paese di origine sicuro" inserito nell'elenco comune minimo che ai sensi della direttiva 2005/85/CE avrebbe potuto essere adottato dal Consiglio UE e non più previsto dalla direttiva 2013/32/UE.

Sono poi previste di carattere formale al fine di: coordinare la disposizione dell'art. 32 con il nuovo articolo 28-*bis* che disciplina le procedure accelerate; aggiornare riferimenti alla disciplina delle espulsioni recata dal testo unico in materia di immigrazione; coordinare la disposizione di cui all'art. 32 con la disciplina del ricorso giurisdizionale e dei suoi effetti sospensivi (**lettera bb**)).

Relativamente alla *disciplina dell'impugnazione* è inserita una nuova previsione che prevede che i provvedimenti con cui è decisa l'istanza cautelare in sede di ricorso giurisdizionale avverso le decisioni della commissione territoriale o nazionale così come l'ordinanza con cui è definito il medesimo ricorso giurisdizionale *sono tempestivamente trasmessi al questore del luogo di domicilio del ricorrente* per gli adempimenti conseguenti (**lettera cc**)).

E' infine disposta *l'abrogazione dell'articolo 36* del decreto legislativo n. 25 del 2008 poiché l'accoglienza del richiedente che ha presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione

territoriale è ora disciplinata nel Capo I dello schema di decreto in esame (**lettera dd**).

Articolo 25 ***(Disposizioni di aggiornamento)***

L'articolo reca una disposizione di aggiornamento del riferimento normativo, contenuto nel decreto legislativo n. 25 del 2008, al regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003, di cui è stata disposta la “rifusione” nel più recente regolamento (UE) 604/2013 del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Con una modifica di carattere formale viene inoltre sostituito - nel testo del d. lgs. 25/2008 - il riferimento all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) con quello, in lingua inglese, all’*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Articolo 26 ***(Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)***

L'articolo modifica l’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011², che disciplina il *rito da applicare alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale*, ovvero ai ricorsi avverso le decisioni di diniego della protezione internazionale in base all’articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il d.lgs. n. 150 del 2011 ha stabilito che a tali controversie si applichi il rito sommario di cognizione, disciplinato dagli articoli 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater* del codice di procedura civile.

Questo procedimento – destinato a trovare applicazione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica - conduce all’emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato.

² Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, *Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*

In particolare, rispetto alla normativa vigente, lo schema:

- specifica che la *competenza* a conoscere della controversia è attribuita al tribunale – in composizione monocratica – che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto (e dunque in una struttura statale o degli enti locali in base all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989) o trattenuto (e dunque in un centro di identificazione ed espulsione in base all'articolo 14 del Testo unico immigrazione);

- dimezza i *termini* previsti per la proposizione del ricorso in tutti i casi in cui il ricorrente si trovi trattenuto in un apposito centro e nei casi in cui sia soggetto alla procedura accelerata di cui al nuovo articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (v. *supra*; si tratta dei casi in cui la domanda è manifestamente infondata, reiterata o in cui il richiedente ha eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o abbia soggiornato irregolarmente al solo scopo di ritardare o impedire un provvedimento di espulsione o respingimento). *Si osserva che tutti i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008 – che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso – riguardano comunque soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione; tali casi risultano pertanto ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa proprio al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'art. 14 del testo unico immigrazione;*

- conferma la regola in base alla quale la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, aggiornando le ipotesi in cui, invece, a titolo di eccezione, il provvedimento impugnato conserva *esecutività*. In particolare: prevede l'ipotesi relativa al soggetto trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del Testo unico immigrazione (attualmente il richiamo è ai centri di accoglienza e a quelli di trattenimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 25 del 2008); viene soppressa l'ipotesi del ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale adottato sulla base della documentazione in proprio possesso, dopo che l'interessato si è allontanato dal centro di accoglienza senza giustificato motivo; sono aggiunte le ipotesi del ricorso avverso il provvedimento adottato nei confronti di chi sia stato fermato per avere eluso i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare (art. 28-*bis*, comma 2, lettera c), del d.lgs. 25/2008). *Anche in questo caso, le ipotesi previste dall'art. 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 25 del 2008 risultano ricomprese nella fattispecie relativa al ricorrente destinatario di un*

provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del Testo unico immigrazione;

Peraltro, anche nelle ipotesi di esecutività del provvedimento, l'efficacia del medesimo può essere sospesa previa presentazione di apposita istanza cautelare e, in caso di accoglimento, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il rilascio non è tuttavia previsto nei confronti di un soggetto destinatario di un provvedimento di trattenimento in un centro previsto dall'articolo 14 del testo unico immigrazione. *Anche in questo caso merita valutare se l'eccezione per i soggetti trattenuti nei centri, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, assorba le ipotesi previste dall'art. 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25/2008.* L'ordinanza che dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva dovrà essere adottata entro 5 giorni dall'istanza di sospensione;

- precisa che, se il richiedente asilo ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione territoriale, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese, e la Commissione conseguentemente dichiara la domanda inammissibile, la proposizione del ricorso avverso tale pronuncia non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento;

- individua in *6 mesi* il termine entro il quale il tribunale deve pronunciarsi sul ricorso rigettandolo o accordando la protezione internazionale;

- specifica che la cancelleria del tribunale deve *comunicare* alle parti non solo l'esito del ricorso ma anche l'esito delle istanze cautelari relative alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Articoli 27-29 **(Disposizioni finali)**

Il Capo III reca le *disposizioni finali*.

L'articolo 27 è finalizzato a “trasferire” alle corrispondenti previsioni del nuovo provvedimento la copertura finanziaria delle norme di cui lo schema di decreto esame dispone l'abrogazione, in quanto sostanzialmente confluiti nel nuovo atto.

L'articolo 28 reca la clausola di invarianza finanziaria dell'intero provvedimento.

L'articolo 29 prevede che *entro 6 mesi* dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame – sentita la Conferenza unificata – sia disposto l'adeguamento del regolamento di attuazione del decreto

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, alle nuove norme in materia di accoglienza dei richiedenti e di procedure per l'esame della domanda definite con il provvedimento in esame.

Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
Publicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2008, n. 40

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
Capo I Disposizioni generali	
Articolo 1. Finalità	
<p>1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.</p>	<p>1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale comprese le frontiere, e le relative zone di transito nonché le acque territoriali, da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.</p>
Articolo 2. Definizioni	
<p>1. Ai fini del presente decreto s'intende per:</p> <p>a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con <i>legge 24 luglio 1954, n. 722</i>, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con <i>legge 14 febbraio 1970, n. 95</i>;</p> <p>b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o</p>	<p>1. Ai fini del presente decreto s'intende per:</p> <p>a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con <i>legge 24 luglio 1954, n. 722</i>, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con <i>legge 14 febbraio 1970, n. 95</i>;</p> <p>b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;</p> <p>c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;</p> <p>d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall' <i>articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>;</p> <p>e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;</p> <p>f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,</p>	<p>domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;</p> <p>c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;</p> <p>d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall' <i>articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>;</p> <p>e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;</p> <p>f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p>
<p>correrrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall' <i>articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;</p> <p>g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;</p> <p>h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;</p> <p>i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;</p> <p>m) «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all' <i>articolo 29 della direttiva 2005/85/CE</i>.</p>	<p>correrrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall' <i>articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;</p> <p>g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;</p> <p>h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;</p> <p><i>h-bis</i>) "persone vulnerabili: minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;</p> <p>i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;</p> <p><i>i-bis</i>) "EASO": european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p style="text-align: center;">Articolo 3. Autorità competenti</p> <p>1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all' <i>articolo 4</i>.</p> <p>2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall' <i>articolo 26</i>.</p> <p>3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del <i>regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003</i>, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3. Autorità competenti</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4. Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale</p> <p>1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all' <i>articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 28 febbraio 1990, n. 39</i>, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.</p>	<p>1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all' <i>articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 28 febbraio 1990, n. 39</i>, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.</p> <p>2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.</p> <p>3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti.</p>	<p>2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.</p> <p>2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.</p> <p>3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'ACNUR. In situazioni di urgenza il Ministro dell'Interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'ANCI e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.</p> <p>4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p>5. Salvo quanto previsto dall' <i>articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140</i>, la competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è</p>	<p>derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>3-bis. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componenti delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p>
<p>presentata la domanda ai sensi dell' <i>articolo 26</i>, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli <i>articoli 20</i> e <i>21</i> la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.</p> <p>5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.</p> <p>6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.</p>	<p>comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.</p> <p>3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.</p> <p>4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p>5. La competenza delle commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26 comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.</p> <p>5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
	<p>commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.</p> <p>6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.</p>
<p>Articolo 5 Commissione nazionale per il diritto di asilo</p> <p>1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal <i>decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del</p>	<p>1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal <i>decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.</p> <p>2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.</p> <p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della</p>	<p>provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta. La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.</p> <p>1-bis) Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.</p> <p>1-ter) La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni.</p> <p>2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei</p>

<p>Testo vigente</p> <p>Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p> <p>componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.</p> <p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.</p>
<p>Capo II Principi fondamentali e garanzie</p>	
<p>Articolo 6. Accesso alla procedura</p>	
<p>1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.</p> <p>2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.</p> <p>3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell' <i>articolo 19</i>.</p>	<p>1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.</p> <p>2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.</p> <p>3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
	<p>accompagnato ai sensi dell' <i>articolo 19</i>. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.</p>
<p>Articolo 7 Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda</p>	
<p>1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall' <i>articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140</i>, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell' <i>articolo 32</i>. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.</p> <p>2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:</p> <p>a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;</p> <p>b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;</p> <p>c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.</p>	<p>1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.</p> <p>2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:</p> <p>a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;</p> <p>b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;</p> <p>c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.</p>
<p>Articolo 8. Criteri applicabili all'esame delle domande</p>	
<p>1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state</p>	<p>1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p>
<p>presentate tempestivamente.</p> <p>2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del <i>decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>.</p> <p>3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell' <i>articolo 38</i> e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.</p>	<p>presentate tempestivamente.</p> <p>2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del <i>decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>. La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell' <i>articolo 38</i> e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.</p> <p>3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso,</p>

<p>Testo vigente</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p>
<p>1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.</p> <p>2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.</p>	<p>di genere o inerenti ai minori. La Commissione sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.</p>
<p>Articolo 9. Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante</p>	
<p>1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.</p> <p>2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 10. Garanzie per i richiedenti asilo</p>	
<p>1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.</p> <p>2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite</p>	<p>1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.</p> <p>1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>nel regolamento da adottare ai sensi dell' <i>articolo 38</i> un opuscolo informativo che illustra:</p> <p>a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;</p> <p>b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;</p> <p>c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;</p> <p>d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.</p> <p>3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.</p> <p>4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.</p> <p>5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono</p>	<p>una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.</p> <p>2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell' <i>articolo 38</i> un opuscolo informativo che illustra:</p> <p>a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;</p> <p>b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;</p> <p>c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;</p> <p>d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.</p> <p>2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.</p>

<p>Testo vigente</p> <p>assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p> <p>3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.</p> <p>4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.</p> <p>5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.</p>
<p>Articolo . 10-bis (Informazioni e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera)</p>	<p>1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>

<p>Testo vigente</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p>
	<p>2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non sia impedito completamente.</p>
<p>Articolo 11. Obblighi del richiedente asilo</p>	
<p>1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.</p> <p>2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.</p> <p>3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.</p> <p>4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 12. Colloquio personale</p>	
<p>1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.</p>	<p>1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p>
<p>1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.</p> <p>2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell' <i>articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.</p> <p>3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.</p> <p>4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.</p> <p>5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti</p>	<p>1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.</p> <p>2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell' <i>articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.</p> <p>2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.</p> <p>3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute</p>

<p>Testo vigente</p> <p>decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p> <p>del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.</p> <p>4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.</p> <p>5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.</p>
<p>Articolo 13. Criteri applicabili al colloquio personale</p>	
<p>1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.</p> <p>2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all' <i>articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140</i>, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.</p> <p>3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che</p>	<p>1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.</p> <p>1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi adottati a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.</p> <p>2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente</p> <p>esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all' <i>articolo 26</i>, comma 5.</p> <p>4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell' <i>articolo 16</i>, questi è ammesso ad assistere al colloquio.</p>	<p style="text-align: center;">Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p> <p>esigenze di cui all' <i>articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140</i>, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.</p> <p>3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo nell'esclusivo interesse del minore.</p> <p>4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell' <i>articolo 16</i>, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.</p>
<p>Articolo 14. Verbale del colloquio personale</p>	
<p>1. Dell'audizione è redatto verbale che è sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all' <i>articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>. Al cittadino straniero è rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale.</p> <p>2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le</p>	<p>1. Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all' <i>articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni</p>

<p>Testo vigente</p> <p>motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.G. n. 170 dei richiedenti.</p> <p>2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.</p> <p>2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.</p>
<p>Articolo 15. Formazione delle commissioni territoriali e del personale</p> <p><i>Identico</i></p> <p>01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis.</p> <p>1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.</p>	

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>1-bis. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al <i>regolamento (UE) n. 439/2010</i> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali</p> <p>1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.</p> <p>2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal <i>decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</i>. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'<i>articolo 94</i> del medesimo decreto.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17. Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali</p> <p>1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'<i>articolo 18</i>.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p align="center">Articolo 18. Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p>1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell' <i>articolo 2</i>, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli <i>articoli 7, 8 e 10</i> del capo III della <i>legge 7 agosto 1990, n. 241</i>.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>
<p align="center">Articolo 19. Garanzie per i minori non accompagnati</p> <p>1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall' <i>articolo 26</i>, comma 5.</p> <p>2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.</p> <p>3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>rifuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.</p> <p>4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall' <i>articolo 13</i>, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.</p>	
Articolo 20. Casi di accoglienza	
<p>1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.</p> <p>2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) nei seguenti casi:</p> <p>a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;</p> <p>b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;</p> <p>c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;</p> <p>[d] <i>abrogato</i>]</p>	<i>Abrogato</i>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.</p> <p>4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'<i>articolo 10</i>, comma 4.</p> <p>5. Con il regolamento di cui all'<i>articolo 38</i> sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una</p>	

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.</p>	
	<p>Articolo 21 Casi di trattenimento</p>
<p>1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all' <i>articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>, del richiedente:</p> <p>a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;</p> <p>b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.</p> <p>2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all' <i>articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>. Quando è già in corso il trattenimento, il</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'<i>articolo 28</i>.</p> <p>3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.</p>	
<p>Articolo 22. Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento</p> <p>1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'<i>articolo 20</i>, comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli <i>articoli 20 e 21</i> è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'<i>articolo 20</i> o del periodo di trattenimento di cui all'<i>articolo 21</i>, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'<i>articolo 11</i>.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.</p>	
<p>Articolo 23. Ritiro della domanda</p>	
<p>1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 23-bis</p>	
	<p>1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.</p> <p>2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
	sedede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.
Articolo 24 Ruolo dell'ACNUR	
<p>1. Oltre a quanto previsto dagli <i>articoli 4</i>, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, <i>10</i>, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all' <i>articolo 20</i> secondo le modalità previste dal regolamento di cui all' <i>articolo 38</i>.</p> <p>2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.</p>	<i>Identico</i>
Art. 25. Raccolta di informazioni su singoli casi	
<p>1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.</p> <p>2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.</p>	<i>Identico</i>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
Capo III Procedure di primo grado	
Articolo 26. Istruttoria della domanda di protezione internazionale	
<p>1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.</p> <p>2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall' <i>articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.</p>	<p>1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.</p> <p>2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall' <i>articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.</p>
<p>3. Salvo quanto previsto dall' <i>articolo 28</i>, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al <i>regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003</i>, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall' <i>articolo 3</i>, comma 3.</p> <p>4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli <i>articoli 20 e 21</i> dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente</p>	<p>2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dall' <i>articolo 28</i>, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.</p> <p>5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.</p> <p>6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all' <i>articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 28 febbraio 1990, n. 39</i>, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati</p>	<p>Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall' <i>articolo 3</i>, comma 3.</p> <p>4. abrogato.</p> <p>5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.</p> <p>6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all' <i>articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 28 febbraio 1990, n. 39</i>, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.</p>

Testo vigente in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p style="text-align: center;">Articolo 27. Procedure di esame</p> <p>1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.</p> <p>1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.</p> <p>2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.</p> <p>3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.</p>	<p>1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.</p> <p>1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.</p> <p>2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.</p> <p>3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:</p> <p>a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;</p> <p>b) i n presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>Articolo 28. Esame prioritario</p> <p>1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:</p> <p>a) la domanda è palesemente fondata;</p> <p>b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall' <i>articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140</i>;</p> <p>c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli <i>articoli 20 e 21</i>, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.</p> <p>2. Nei casi previsti dall' <i>articolo 21</i>, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell' <i>articolo 21</i>, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La</p>	<p>c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.</p> <p>In casi eccezionali, debitamente motivati, tale termine può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.</p> <p>1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:</p> <p>a) la domanda è palesemente fondata;</p> <p>b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;</p> <p>c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>c-bis). la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.</p>

<p>Testo vigente</p> <p>decisione è adottata entro i successivi due giorni.</p> <p>3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del <i>regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003</i>.</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p> <p>2. (abrogato).</p> <p>3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del <i>regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003</i>.</p>
<p>Articolo 28-bis Procedure accelerate</p>	
	<p>1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lett. c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.</p> <p>2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati quando:</p> <p>a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;</p> <p>b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b);</p> <p>c) quando il richiedente presenta la domanda dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170 di respingimento. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, comma 3. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, comma 3 sono ridotti ad un terzo.
Articolo 29. Casi di inammissibilità della domanda	
<p>1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:</p> <p>a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;</p> <p>b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.</p>	<p>1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:</p> <p>a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;</p> <p>b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.</p> <p>1-bis. Nei casi di cui al comma 1 la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
	<p>Commissione prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.</p>
<p>Articolo 30. Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003</p>	
<p>1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.</p>	<p>1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.</p> <p>1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento (UE)n. 604/2013.</p>
<p>Art. 31. Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi</p>	
<p>1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitere la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p style="text-align: center;">Articolo 32. Decisione</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dagli <i>articoli 23, 29 e 30</i> la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:</p> <p>a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli <i>articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>;</p> <p>b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal <i>decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2;</p> <p>b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal <i>decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.</p> <p>2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di</p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dagli <i>articoli 23, 29 e 30</i> la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:</p> <p>a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli <i>articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>;</p> <p>b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal <i>decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251</i>, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo;</p> <p>b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lett. a).</p> <p>2. (<i>abrogato</i>);</p> <p>3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' <i>articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>.</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Modifiche proposte dall'A.G. n. 170</p>
<p>comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.</p> <p>3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' <i>articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</i></p> <p>3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.</p> <p>4. La decisione di cui al comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>b-bis)</i>, ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli <i>articoli 23 e 29</i> comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell' <i>articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,</i> nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli <i>articoli 20 e 21</i> e ai sensi dell' <i>articolo 13, comma 5,</i> del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.</p>	<p>3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.</p> <p>4. La decisione di cui al comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>b-bis)</i>, ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli <i>articoli 23 e 29</i> comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>Capo IV Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale</p>	
<p>Articolo 33. Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta</p> <p>1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:</p> <p>a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;</p> <p>b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli <i>articoli 10, 11 e 12</i> o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.</p> <p>2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.</p> <p>3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'<i>articolo 32</i>, comma 3.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 34. Rinuncia agli status riconosciuti</p>	
<p>1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.</p>	<p>Identico</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>Capo V Procedure di impugnazione</p>	
<p>Articolo 35. Impugnazione</p> <p>1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.</p> <p>2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall' <i>articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.</i></p>	<p>1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.</p> <p>2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall' <i>articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.</i></p> <p>2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma 19-bis del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime commissioni territoriali o Nazionale al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.</p>
<p>Articolo 36. Accoglienza del ricorrente</p>	
<p>1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell' articolo 35, si applica l' articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all' <i>articolo 20</i> rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal <i>decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140</i>.</p> <p>3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all' <i>articolo 21</i> che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell' <i>articolo 35</i>, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all' <i>articolo 20</i> con le modalità stabilite dal <i>decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140</i>.</p>	
Capo VI Disposizioni finali e transitorie	
Articolo 37. Riservatezza	
<p>1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.</p>	<p>Identico</p>
Articolo 38. Regolamenti di attuazione	
<p>1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell' <i>articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all' <i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto. http://entitocali.leggiditalia.it/rest?print=1 - 32</p> <p>2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al</p>	<p>Identico</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303</i>, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.</p>	
<p>Articolo 39. Disposizioni finanziarie</p>	
<p>1. Per le finalità di cui all' <i>articolo 4</i>, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.</p> <p>2. Per le finalità di cui all' <i>articolo 4</i>, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.</p> <p>3. L'onere derivante dall'attuazione dell' <i>articolo 16</i>, comma 2, è valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.</p> <p>4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall' <i>articolo 20</i>, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.</p> <p>5. L'onere derivante dall'attività di accoglienza di cui agli <i>articoli 20</i>, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 è valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all' <i>articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 28 febbraio 1990, n. 39</i>, è aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>6. Per le finalità di cui all' <i>articolo 24</i>, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.</p> <p>7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a euro 9.571.000 per l'anno 2008 e a euro 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all' <i>articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183</i>. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' <i>articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468</i>. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' <i>articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468</i>, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.</p>	
Articolo 40. Abrogazioni	
<p>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) <i>articoli 1</i>, commi 4, 5 e 6, <i>I-bis, I-ter, I-quater e I-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 28 febbraio 1990, n. 39</i>;</p> <p>b) <i>il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n.</i></p>	<i>Identico</i>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'A.G. n. 170
<p>303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' <i>articolo 38</i>.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Publicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2011, n. 220

Testo vigente	Modifiche proposte dall'AG n. 170
Articolo 19 <i>Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale</i>	
<p>1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall' articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di</p>	<p>2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'AG n. 170
<p>appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto.</p> <p>3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.</p> <p>4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:</p>	<p>legge 28 febbraio 1989, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.</p> <p>3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi si cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.</p> <p>4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:</p>
<p>4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:</p>	<p>4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'AG n. 170
<p>a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell' articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell' articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero</p> <p>b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ovvero</p>	<p>a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;</p>
<p>c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero</p>	<p>c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;</p>
<p>d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo.</p>	<p>d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.</p>
<p>5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall' articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell' articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.</p>	<p>5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall' articolo 5. L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del medesimo comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'AG n. 170
	<p>5-bis. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.</p>
<p>6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.</p>	<p>8. <i>Identico</i></p>
<p>9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è</p>	<p>9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al</p>

Testo vigente	Modifiche proposte dall'AG n. 170
<p>accordata la protezione sussidiaria ed è comunicata alle parti a cura della cancelleria.</p>	<p>ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.</p>
	<p>9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9 nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.</p>
<p>10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

ALLEGATI

N. 170

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 maggio 2015)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013, RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE'DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013, RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2013-secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2013/33/UE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/84/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

CAPO I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013, RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ART. 1

(Finalità e ambito applicativo)

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
 - a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione;
 - b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;



- c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
- d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
- e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
- f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:
 - 1) il coniuge del richiedente;
 - 2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
 - 3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;
- g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;
- h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 16 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;
- i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

ART. 3

(Informazione)

1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
2. L'opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

ART. 4

(Documentazione)

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il



tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
4. L'accesso alle misure di accoglienza non è subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.

ART. 5

(Domicilio)

1. Il richiedente è tenuto a comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza ed ogni successivo mutamento.
2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 8, 10 e 13, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.
3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente può circolare.
5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneità a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6, 8 e 13.

ART. 6

(Trattenimento)

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:
 - a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24



luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95;

- b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
 - c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
 - d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando, il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione.
4. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.
5. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.
6. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 19 del



decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui agli articoli 5 e 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

7. Ai fini di cui al comma 6, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 6. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 4 e 6 non può superare complessivamente dodici mesi.
8. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 6. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.
9. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 13.

ART. 7

(Condizioni di trattenimento)

1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all'articolo 6 con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 del testo unico e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. E' assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata nonché il rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, è preservata l'unità del nucleo familiare. E' assicurata la fruibilità di spazi all'aria aperta.
2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6 nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive.
3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.
4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda.
5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari



garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.

ART. 8

(Misure di prima accoglienza)

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dislocati a livello regionale o interregionale.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, continuano a svolgere funzioni di soccorso e prima assistenza nonché di identificazione e possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 16, comma 3.
5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 14, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 13, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 16. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 13, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo necessario al trasferimento.

ART. 9

(Modalità di accoglienza)

1. Nei centri di cui all'articolo 8, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 16. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza dei richiedenti.
2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso



temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

3. E' assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.
4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.
5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.

ART. 10

(Misure straordinarie di accoglienza)

1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 8 e 13, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.
3. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. L'accoglienza è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all'articolo 8 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 13.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.

ART. 11

(Condizioni materiali di accoglienza)

1. Con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8 e 10, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 28, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13.



ART. 12

(Allontanamento ingiustificato dai centri)

1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 8 e 10 comporta la decadenza dalle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

ART. 13

(Sistema di accoglienza territoriale)

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 16.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.
5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 8.
6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso



competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale in composizione monocratica.

ART. 14

(Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per sé e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13.
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.
4. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
5. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura nonché alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. E' nella facoltà del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR nonché dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.
6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

ART. 15

(Forme di coordinamento nazionale e regionale)

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale per l'accoglienza.



3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture-uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalità operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

ART. 16

(Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari)

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime di mutilazioni genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Nei centri di cui all'articolo 8 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 13, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui è insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed è tenuto all'obbligo di riservatezza.



ART. 17

(Disposizioni sui minori)

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, purchè corrisponda all'interesse superiore del minore.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori ricevono una specifica formazione.

ART. 18

(Accoglienza dei minori non accompagnati)

1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età nonché a ricevere ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 17. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.
2. I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1,



comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 15.
4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 8.
5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.
7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

ART. 19

(Monitoraggio e controllo)

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture-uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.
2. L'attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli articoli 11 e 13, comma 2, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 13 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno può avvalersi di qualificate figure



professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica Amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede con le risorse del medesimo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.

4. Degli esiti dell'attività di cui ai commi 1 e 2, è dato atto nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

ART. 20

(Assistenza sanitaria e istruzione dei minori)

1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo testo unico nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.
2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.

ART. 21

(Lavoro e formazione professionale)

1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. I richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 13 possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.

ART. 22

(Revoca delle condizioni di accoglienza)

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 13, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
 - a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente;
 - b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
 - c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;



- d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
 - e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.
2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 16.
 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi adottati dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
 4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
 5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
 6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
 7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 8 e 13, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, commi 4 e 5.

ART. 23

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013 RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ART. 24

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, dopo le parole: "*territorio nazionale*" sono inserite le seguenti: "*comprese le frontiere, e le relative zone di transito nonché le acque territoriali*";



b) all'articolo 2:

1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

“ h-bis) “*persone vulnerabili*”: *minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;*”;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“ i-bis) “EASO”: *europaen asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010*”;

3) la lettera m) è soppressa;

c) all'articolo 4:

1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: *“In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.”*;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“ 3-bis. *La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.*”;

3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: *“La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.”*;

d) all'articolo 5:



1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri;*

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“ 1-bis. Nell’esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell’articolo 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni.”;

e) all’articolo 6:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore”;*

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“ La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.”;*

f) all’articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 32.”;

g) all’articolo 8:

1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo.”;*

2) al comma 3, dopo le parole: *“dall’ACNUR”* sono inserite le seguenti: *“dall’EASO”;*

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“ 3-bis. Ove necessario ai fini dell’esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell’esame della domanda.”;

h) all’articolo 10:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1-bis. Il personale dell’ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.”;



- 2) al comma 2, lettera a), le parole: “*protezione internazionale;*” sono sostituite dalle seguenti: “*protezione internazionale, comprese le conseguenze dell’allontanamento ingiustificato dai centri;*”;
- 3) al comma 2, lettera d), le parole: “*protezione internazionale.*” sono sostituite dalle seguenti: “*protezione internazionale nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.*”;

4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“*2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell’interno stipula apposite convenzioni con l’UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.*”;

5) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.*”;

i) dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

" ART. 10-bis

(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera)

1. *Le informazioni di cui all’articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell’ambito dei servizi di accoglienza previsti dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

2. *E’ assicurato l’accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell’UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l’accesso può essere limitato purchè non impedito completamente.*”

l) all’articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“*2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all’interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.*”;

m) all’articolo 13:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“*1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi adottati a fondamento della domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:



“ 3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.”;

3) al comma 4, le parole: *“al colloquio.”* sono sostituite dalle seguenti: *“ al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.”;*

n) all’articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Dell’audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall’interessato e contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l’identità e le dichiarazioni dei richiedenti.”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“ 2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.”;

o) l’articolo 20 è abrogato;

p) l’articolo 21 è abrogato;

q) l’articolo 22 è abrogato;

r) dopo l’articolo 23, è inserito il seguente:

“ ART. 23-bis

(Allontanamento ingiustificato)

1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all’articolo 12, la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l’estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell’articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell’allontanamento.”;

s) all’articolo 26:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:



“ 2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.”;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: “del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.”;

4) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

t) all'articolo 27, al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto

b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;

c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.

In casi eccezionali, debitamente motivati, tale termine può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.”;

u) all'articolo 28:

1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;”;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.”;

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.”;

4) il comma 2 è abrogato;

v) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente.

“ART. 28-bis.

(Procedure accelerate)

1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il



riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, comma 3. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, comma 3, sono ridotti ad un terzo.”;

z) all'articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”;

aa) all'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.”;

bb) all'articolo 32:

1) al comma 1, lettera b), le parole: “, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2” sono soppresse

2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

“b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).”;

3) il comma 2 è abrogato;

4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”;

cc) all'articolo 35, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o Nazionale al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.”;

dd) l'articolo 36 è abrogato.

ART. 25

(Disposizioni di aggiornamento)

1. Le parole: “*regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003,*” ovunque presenti nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono sostituite dalle seguenti:



“regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”.

2. La parola: “ACNUR” ovunque presente nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è sostituita dalla seguente: “UNHCR”.

ART. 26

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ” *Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.*”;

b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “ *Nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.*”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. *La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:*

a) *da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*

b) *avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;*

c) *avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;*

d) *avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni*”;

d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ” *L’ordinanza di cui all’articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del medesimo comma 4, quando l’istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.*”;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. *La proposizione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.*”;

f) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

“9. *Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.*



9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9 nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.”.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27
(Norma finale)

1. Il riferimento all'articolo 5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 13, commi 1 e 4, del presente decreto.
2. Il riferimento all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 14, comma 3, del presente decreto.
3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonché agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 8 e 13, comma 4, del presente decreto.

ART. 28
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 29
(Disposizioni di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate al regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le modifiche occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.



DIRETTIVA 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera f),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri ⁽⁴⁾. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare

all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando così il principio di «non respingimento» (*non-refoulement*). La prima fase del sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici, tra cui la direttiva 2003/9/CE, previsti dai trattati.

(4) Nella riunione del 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase.

(5) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Il programma di Stoccolma reputa inoltre essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza.

(6) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti»).

⁽¹⁾ GU C 317 del 23.12.2009, pag. 110 e GU C 24 del 28.1.2012, pag. 80.

⁽²⁾ GU C 79 del 27.3.2010, pag. 58.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 348) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

- (8) Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti.
- (9) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente.
- (10) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.
- (11) È opportuno adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.
- (12) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.
- (13) Per assicurare la parità di trattamento tra tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis dell'Unione sull'asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta⁽¹⁾, è opportuno ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.
- (14) L'accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia.
- (15) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.
- (16) Per quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di trattenimento, la nozione di «debita diligenza» richiede per lo meno che gli Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve possibile e che vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure pertinenti.
- (17) I motivi di trattenimento stabiliti nella presente direttiva lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale, non correlati alla domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'apolide.
- (18) È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.
- (19) In alcuni casi può risultare impossibile, nella pratica, assicurare immediatamente il rispetto di determinate garanzie di accoglienza nel quadro del trattenimento, ad esempio a causa della situazione geografica o della struttura specifica del centro di trattenimento. È tuttavia opportuno che qualsiasi deroga a tali garanzie sia temporanea e sia applicata solo nelle circostanze eccezionali previste dalla presente direttiva. Le deroghe dovrebbero applicarsi solo in circostanze eccezionali e dovrebbero essere debitamente giustificate, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso, tra cui il livello di gravità della deroga, la sua durata e i suoi effetti sul richiedente interessato.

⁽¹⁾ GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

- (20) Al fine di meglio garantire l'integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l'ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione. Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti.
- (21) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.
- (22) Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro.
- (23) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro.
- (24) Per garantire che il sostegno materiale fornito ai richiedenti sia conforme ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario che gli Stati membri ne determinino il livello in base a riferimenti appropriati. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.
- (25) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.
- (26) È opportuno assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti.
- (27) È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti, e pertanto promuovere relazioni armoniose tra le comunità locali e i centri di accoglienza.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.
- (29) In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita ai sensi della direttiva 2011/95/UE.
- (30) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.
- (31) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme relative all'accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (32) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽¹⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (33) A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.
- (34) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(35) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza.

(36) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2003/9/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da detta direttiva.

(37) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva 2003/9/CE, di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti») negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;
- b) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- c) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
- il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,
 - i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,
 - il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato, nei casi in cui detto richiedente è minore e non coniugato,
- d) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;
- e) «minore non accompagnato»: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
- f) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;
- g) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;
- h) «trattenimento»: il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;
- i) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti;
- j) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;
- k) «richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: una persona vulnerabile ai sensi dell'articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

*Articolo 3***Ambito di applicazione**

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi ⁽¹⁾.

4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese a ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla direttiva 2011/95/UE.

*Articolo 4***Disposizioni più favorevoli**

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e di parenti stretti dei richiedenti presenti nello stesso Stato membro quando siano a loro carico, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA*Articolo 5***Informazione**

1. Gli Stati membri informano i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, almeno di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

*Articolo 6***Documentazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente abbia il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato.

6. Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.

Articolo 7

Residenza e libera circolazione

1. I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è adottata caso per caso e definita dalla diritto nazionale.

4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 3 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

5. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

Articolo 8

Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto:

a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;

c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;

d) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽²⁾, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;

f) conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ⁽³⁾.

I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

⁽²⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

⁽³⁾ Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Garanzie per i richiedenti trattenuti

1. Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.

2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa.

3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente.

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

4. I richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

6. Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali. Ciò comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

7. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

- a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o
- b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

8. Gli Stati membri possono altresì:

- a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non restringano arbitrariamente l'assistenza e la rappresentanza legali;
- b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

9. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

10. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 10

Condizioni di trattenimento

1. Il trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. Lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento è obbligato a sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

Per quanto possibile, i richiedenti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale.

Quando i richiedenti non possono essere tenuti separati da altri cittadini di paesi terzi, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

2. I richiedenti trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.

3. Gli Stati membri garantiscono ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Tale possibilità si applica alle organizzazioni che operano nel territorio dello Stato membro interessato per conto dell'UNHCR, conformemente a un accordo con detto Stato membro.

4. Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, qualora i richiedenti siano trattenuti in un posto di frontiera o in una zona di transito. Tale deroga non si applica nei casi di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE.

Articolo 11

Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari

1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.

Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.

2. I minori sono trattenuti solo come ultima risorsa e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.

L'interesse superiore del minore, come prescritto all'articolo 23, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.

I minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

3. I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.

I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari.

Per quanto possibile, ai minori non accompagnati deve essere fornita una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età.

Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.

5. Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.

Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.

6. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE.

Articolo 12

Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.

Articolo 13

Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Articolo 14

Scolarizzazione e istruzione dei minori

1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolare l'accesso e la partecipazione al sistema educativo come stabilito al paragrafo 1.

3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro interessato offre altre modalità d'insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.

Articolo 15

Lavoro

1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

2. Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente l'accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'Unione e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

Articolo 16

Formazione professionale

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15.

Articolo 17

Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, ai sensi dell'articolo 21, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso.

5. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva.

Articolo 18

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

- a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito;
- b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
- c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2. Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare;
- b) i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti;
- c) ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l'accesso al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti.

3. Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

5. Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, che i richiedenti che sono adulti dipendenti con particolari esigenze di accoglienza siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

7. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

8. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

9. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

- a) sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche del richiedente, ai sensi dell'articolo 22,
- b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

Articolo 19

Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.

CAPO III

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA

Articolo 20

Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

1. Gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente:

- a) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso; o
- b) contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o
- c) abbia presentato una domanda reiterata quale definita all'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE.

In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di esse.

2. Gli Stati membri possono inoltre ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

4. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

5. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

6. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5.

CAPO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE VULNERABILI

Articolo 21

Principio generale

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di muti - lazioni genitali femminili.

*Articolo 22***Valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili**

1. Al fine di applicare efficacemente l'articolo 21, gli Stati membri valutano se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.

Tale valutazione è avviata entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.

3. Solo le persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 21 possono essere considerate come persone con esigenze di accoglienza particolari e possono pertanto beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva.

4. La valutazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui alla direttiva 2011/95/UE.

*Articolo 23***Minori**

1. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

2. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) la possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;
- c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;

d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

4. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

5. Gli Stati membri provvedono, affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.

*Articolo 24***Minori non accompagnati**

1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2, e possiede le competenze necessarie a tale scopo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti.

Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche, anche per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato.

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

- a) presso familiari adulti;

- b) presso una famiglia affidataria;
- c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
- d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3. Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Articolo 25

Vittime di tortura e di violenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 26

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

2. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

3. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

- a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o
- b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

4. Gli Stati membri possono altresì:

- a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali;

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

6. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

CAPO VI

AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Articolo 27

Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

Articolo 28

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'allegato I entro il 20 luglio 2016.

Articolo 29

Personale e risorse

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi.

2. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Relazioni

Entro il 20 luglio 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione entro il 20 luglio 2016.

Successivamente alla prima relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 31

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 12, da 14 a 28 e 30 e all'allegato I entro il 20 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Abrogazione

La direttiva 2003/9/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

*Articolo 33***Entrata in vigore e applicazione**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 13 e 29 si applicano dal 21 luglio 2015.

*Articolo 34***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
A. SHATTER

*ALLEGATO I***Modulo per la comunicazione, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2**

Trascorsa la data di cui all'articolo 28, paragrafo 2, le informazioni a cura degli Stati membri devono essere ripresentate alla Commissione se una modifica sostanziale nel diritto o nella prassi nazionale rende necessario sostituirlle.

1. Sulla base dell'articolo 2, lettera k), e dell'articolo 22, indicare le varie fasi di identificazione delle persone con particolari esigenze di accoglienza, specificando il momento in cui tale identificazione ha inizio e come vengono affrontate di conseguenza tali esigenze, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati, le vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e le vittime della tratta di esseri umani.
2. Fornire informazioni complete su tipo, denominazione e formato dei documenti di cui all'articolo 6.
3. Con riferimento all'articolo 15, indicare in quale misura l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro è subordinato a determinate condizioni e descrivere tali limitazioni in dettaglio.
4. Con riferimento all'articolo 2, lettera g), descrivere in che modo sono fornite le condizioni materiali di accoglienza (vale a dire in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti.
5. Ove opportuno, con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5, illustrare il criterio o i criteri di riferimento applicati per diritto o prassi nazionali per determinare il livello di assistenza finanziaria accordata ai richiedenti. Se i richiedenti sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai cittadini nazionali, spiegarne i motivi.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 32)

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio

(GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).

PARTE B

Termine di recepimento nel diritto interno

(cfr. articolo 32)

Direttiva	Termine del recepimento
2003/9/CE	6 febbraio 2005

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2003/9/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, lettera a)	—
Articolo 2, lettera b)	—
—	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettera d), frase introduttiva	Articolo 2, lettera c), frase introduttiva
Articolo 2, lettera d), punto i)	Articolo 2, lettera c), primo trattino
Articolo 2, lettera d), punto ii)	Articolo 2, lettera c), secondo trattino
—	Articolo 2, lettera c), terzo trattino
Articolo 2, lettere e), f) e g)	—
—	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, lettera h)	Articolo 2, lettera e)
Articolo 2, lettera i)	Articolo 2, lettera f)
Articolo 2, lettera j)	Articolo 2, lettera g)
Articolo 2, lettera k)	Articolo 2, lettera h)
Articolo 2, lettera l)	Articolo 2, lettera i)
—	Articolo 2, lettera j)
—	Articolo 2, lettera k)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafi da 1 a 5	Articolo 6, paragrafi da 1 a 5
—	Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, paragrafo 3	—
Articolo 7, paragrafi da 4 a 6	Articolo 7, paragrafi da 3 a 5

Direttiva 2003/9/CE	La presente direttiva
—	Articolo 8
—	Articolo 9
—	Articolo 10
—	Articolo 11
Articolo 8	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma
—	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 1	—
—	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 4	—
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13, paragrafi da 1 a 4	Articolo 17, paragrafi da 1 a 4
Articolo 13, paragrafo 5	—
—	Articolo 17, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva, lettere a) e b)	Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva, lettere a) e b)
Articolo 14, paragrafo 7	Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)
—	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafo 3	—
—	Articolo 18, paragrafo 5

Direttiva 2003/9/CE	La presente direttiva
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 6
Articolo 14, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 7
Articolo 14, paragrafo 6	Articolo 18, paragrafo 8
Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, frase introduttiva, primo trattino	Articolo 18, paragrafo 9, primo comma, frase introduttiva, lettera a)
Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, secondo trattino	—
Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, terzo trattino	Articolo 18, paragrafo 9, primo comma, lettera b)
Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, quarto trattino	—
Articolo 14, paragrafo 8, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 9, secondo comma
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), primo comma, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), secondo comma	Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)	—
Articolo 16, paragrafo 2	—
—	Articolo 20, paragrafi 2 e 3
Articolo 16, paragrafi da 3 a 5	Articolo 20, paragrafi da 4 a 6
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 21
Articolo 17, paragrafo 2	—
—	Articolo 22
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
—	Articolo 23, paragrafi 2 e 3
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 4
—	Articolo 23, paragrafo 5
Articolo 19	Articolo 24
Articolo 20	Articolo 25, paragrafo 1
—	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1

Direttiva 2003/9/CE	La presente direttiva
—	Articolo 26, paragrafi da 2 a 5
Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 6
Articolo 22	—
—	Articolo 27
Articolo 23	Articolo 28, paragrafo 1
—	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 24	Articolo 29
Articolo 25	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 31
—	Articolo 32
Articolo 27	Articolo 33, primo comma
—	Articolo 33, secondo comma
Articolo 28	Articolo 34
—	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1^o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ⁽³⁾. Per ragioni di chiarezza, è opportuno provvedere alla rifusione di tale direttiva.

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando in questo modo il principio di «non-refoulement» (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

(4) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme dell'Unione debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell'Unione.

(5) La prima fase di un sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici previsti dai trattati, tra cui la direttiva 2005/85/CE, che costituisce un primo passo in materia di procedure di asilo.

(6) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase. Conformemente al programma dell'Aia, l'obiettivo che sottende la creazione del regime europeo comune in materia di asilo è l'istituzione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l'Unione.

(7) Nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistevano forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e sollecitava ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l'istituzione, prevista dal programma dell'Aia, di un sistema europeo comune di asilo.

⁽¹⁾ GU C 24 del 28.1.2012, pag. 79.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 184) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

- (8) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo l'impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, e fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Secondo il programma di Stoccolma, le persone che necessitano di protezione internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di asilo giuridicamente sicure ed efficaci ed è essenziale che agli interessati sia riservato un trattamento di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale. L'obiettivo consiste nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato.
- (9) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.
- (10) Nell'attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei pertinenti orientamenti elaborati dall'EASO.
- (11) Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta⁽¹⁾, è opportuno che il quadro dell'Unione sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica.
- (12) Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell'Unione.
- (13) Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l'applicazione negli Stati membri della direttiva 2011/95/UE.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è bisognosa di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.
- (15) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.
- (16) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale.
- (17) Al fine di garantire che le domande di protezione internazionale siano esaminate e le decisioni prese in modo obiettivo e imparziale, è necessario che i professionisti che agiscono nell'ambito delle procedure previste dalla presente direttiva svolgano le loro attività nel debito rispetto dei principi deontologici applicabili.
- (18) È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.
- (19) Per abbreviare in taluni casi la durata globale della procedura, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità, conformemente alle loro esigenze nazionali, di dare la priorità all'esame di qualsiasi domanda esaminandola prima di altre domande presentate in precedenza, senza derogare ai tempi, ai principi e alle garanzie procedurali applicabili normalmente.
- (20) In circostanze ben definite per le quali una domanda potrebbe essere infondata o vi sono gravi preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero poter accelerare la procedura di esame, introducendo in particolare termini più brevi, ma ragionevoli, in talune fasi procedurali, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo e un accesso effettivo del richiedente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti dalla presente direttiva.

(¹) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

- (21) Fintantoché un richiedente sia in grado di motivare debitamente, la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi non dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alle procedure di frontiera o accelerate.
- (22) È altresì nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado. A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado, gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro situazioni particolari. Tali informazioni dovrebbero tra l'altro consentire loro di comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in materia. Sarebbe sproporzionato chiedere agli Stati membri di fornire tali informazioni solo avvalendosi dei servizi di giuristi qualificati. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare gli strumenti più appropriati per fornire tali informazioni, ad esempio tramite organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.
- (23) È opportuno che nei procedimenti di ricorso i richiedenti possano usufruire, in presenza di determinate condizioni, dell'assistenza e rappresentanza legali gratuite fornite da persone competenti ai sensi del diritto nazionale, e che in tutte le fasi del procedimento abbiano il diritto di consultare, a proprie spese, avvocati o consulenti legali ammessi o autorizzati a tal fine dal diritto nazionale.
- (24) La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.
- (25) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente almeno: il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante; la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità; la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale; il diritto a un'appropriata notifica della decisione e della relativa motivazione in fatto e in diritto; la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale; il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che capisce o è ragionevole supporre possa capire; e, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.
- (26) Al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, è opportuno che i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale, in particolare i pubblici ufficiali incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri o marittime o delle verifiche di frontiera, ricevano le pertinenti informazioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale tenendo debitamente conto, tra l'altro, dei pertinenti orientamenti elaborati dall'EASO. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e che manifestano l'intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.
- (27) Considerato che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, essi dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alla presente direttiva e alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale⁽¹⁾. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero registrare il fatto che tali persone sono richiedenti protezione internazionale.
- (28) Per agevolare l'accesso alla procedura di esame ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno poi che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone interessate dichiarino l'intenzione di chiedere protezione internazionale.
- (29) Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o

⁽¹⁾ Cfr. pagina 96 della presente Gazzetta ufficiale.

- altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale.
- (30) Qualora un sostegno adeguato non possa essere fornito a un richiedente che necessita di garanzie procedurali speciali nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera, tale richiedente dovrebbe essere esonerato da tali procedure. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che potrebbero evitare l'applicazione di procedure accelerate o di frontiera dovrebbero significare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico, al fine di renderlo effettivo in circostanze specifiche.
- (31) Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva possono tener conto, tra l'altro, del Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).
- (32) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare, i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. È opportuno tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.
- (33) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compreso il suo passato.
- (34) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.
- (35) Quando nell'ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, tale perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata una perquisizione effettuata per motivi di sicurezza sulla base del diritto nazionale.
- (36) Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata.
- (37) Per il coinvolgimento del personale di un'autorità diversa dall'autorità accertante che conduce tempestivamente i colloqui sul merito di una domanda, il concetto di «tempestivamente» dovrebbe essere valutato rispetto ai termini previsti all'articolo 31.
- (38) Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l'esame dell'ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite.
- (39) Nel determinare se nel paese di origine di un richiedente prevale una situazione di incertezza, gli Stati membri dovrebbero garantire l'ottenimento di informazioni precise e aggiornate da pertinenti fonti quali l'EASO, l'UNHCR, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che qualsiasi rinvio della conclusione della procedura rispetti pienamente gli obblighi ai sensi della direttiva 2011/95/UE e dell'articolo 41 della Carta senza pregiudizio dell'efficacia e dell'equità delle procedure previste dalla presente direttiva.
- (40) Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumere la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest'ultimo non adduca controindicazioni.

- (41) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi o ai beneficiari della protezione internazionale, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.
- (42) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.
- (43) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.
- (44) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.
- (45) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di protezione internazionale dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei.
- (46) Qualora gli Stati membri applichino i concetti di paese sicuro caso per caso o designino i paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine, dovrebbero tener conto tra l'altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell'EASO, di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo⁽¹⁾, nonché i pertinenti orientamenti dell'UNHCR.
- (47) Per favorire lo scambio sistematico di informazioni sull'applicazione nazionale dei concetti di paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro nonché un riesame periodico da parte della Commissione dell'uso di tali concetti da parte degli Stati membri, e per preparare un'eventuale nuova armonizzazione in futuro, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione o comunque la informino periodicamente dei paesi terzi a cui applicano i concetti. È opportuno che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo sui risultati dei propri riesami.
- (48) Al fine di garantire l'applicazione corretta dei concetti di paese sicuro basati su informazioni aggiornate, gli Stati membri dovrebbero condurre riesami periodici sulla situazione in tali paesi sulla base di una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni di altri Stati membri, dell'EASO, dell'UNHCR, del Consiglio d'Europa e di altre pertinenti organizzazioni internazionali. Quando gli Stati membri vengono a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, dovrebbero provvedere affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro.
- (49) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.
- (50) È un principio fondamentale del diritto dell'Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

(1) GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

- (51) A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
- (52) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri a norma della presente direttiva.
- (53) La presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ⁽²⁾.
- (54) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) n. 604/2013, quale integrazione e lasciare impregiudicate le disposizioni di detto regolamento.
- (55) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche.
- (56) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (57) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽³⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (58) A norma degli articoli 1, 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (59) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
- (60) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza.
- (61) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2005/85/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
- (62) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva 2005/85/CE, di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ Cfr. pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

- b) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE e che possa essere richiesto con domanda separata;
- c) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- d) «richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari»: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali;
- e) «decisione definitiva»: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95/UE e che non è più impugnabile nell'ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l'impugnazione produca l'effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;
- f) «autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;
- g) «rifugiato»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE;
- h) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che soddisfa i requisiti dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE;
- i) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria di cui alle lettere j) e k);
- j) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
- k) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;
- l) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;
- m) «minore non accompagnato»: il minore non accompagnato quale definito all'articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;
- n) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;
- o) «revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva 2011/95/UE;
- p) «rimanere nello Stato membro»: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d'esame;
- q) «domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale.
2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese a ottenere qualsiasi forma di protezione che esula dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE.

Articolo 4

Autorità responsabili

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono prevedere che sia competente un'autorità diversa da quella di cui al paragrafo 1 al fine di:

- a) trattare i casi a norma del regolamento (UE) n. 604/2013; e
- b) accordare o rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 43, secondo le condizioni di cui a detto articolo e in base al parere motivato dell'autorità accertante.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dell'autorità accertante di cui al paragrafo 1 abbia ricevuto una formazione adeguata. A tal fine essi predispongono formazioni pertinenti che comprendono gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010. Gli Stati membri tengono conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato.

4. Ove sia designata un'autorità a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

5. Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull'immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

Articolo 5

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

Articolo 6

Accesso alla procedura

1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Gli Stati membri garantiscono che tali altre autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. Qualora il richiedente non presenti la propria domanda, gli Stati membri possono applicare di conseguenza l'articolo 28.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato.

4. In deroga al paragrafo 3, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all'atto pratico rispettare il termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che tale termine sia prorogato di dieci giorni lavorativi.

Articolo 7

Domande presentate per conto di persone a carico o minori

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.

2. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l'opportunità di presentare la domanda per proprio conto.

Il consenso è chiesto all'atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all'atto del colloquio personale con l'adulto a carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali della presentazione della domanda per proprio conto e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽¹⁾, abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della direttiva 2011/95/UE.

5. Gli Stati membri possono determinare nel diritto nazionale:

- a) i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;
- b) i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a);
- c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisca anche la presentazione di una domanda di protezione internazionale per eventuali minori non coniugati.

⁽¹⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

Articolo 8

Informazione e consulenza nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera

1. Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo.

2. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. Gli Stati membri possono adottare norme relative alla presenza di tali organizzazioni e persone nei suddetti valichi e, in particolare, subordinare l'accesso a un accordo con le autorità competenti degli Stati membri. I limiti su tale accesso possono essere imposti solo qualora, a norma del diritto nazionale, essi siano obiettivamente necessari per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa dei valichi interessati, purché l'accesso non risulti in tal modo seriamente ristretto o non sia reso impossibile.

Articolo 9

Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se l'interessato presenta una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 41, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo ⁽²⁾ o altro, o in un paese terzo, o presso un giudice o un tribunale penale internazionale.

3. Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e dell'Unione di detto Stato membro.

⁽²⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

*Articolo 10***Criteri applicabili all'esame delle domande**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. Nell'esaminare una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l'interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

- a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;
- b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;
- c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito conosca i criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;
- d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

4. Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

5. Gli Stati membri prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

*Articolo 11***Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano comunicate per iscritto.

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di

rifugiato e/o lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un'unica decisione che contempli tutte le persone a carico, tranne qualora ciò comporti una divulgazione della situazione particolare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere e/o età. In tali casi, all'interessato è rilasciata una decisione separata.

*Articolo 12***Garanzie per i richiedenti**

1. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie:

- a) il richiedente è informato, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, nonché delle conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 13;
- b) il richiedente riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando il richiedente è convocato a un colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 e 34 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;
- c) non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti a norma del diritto dello Stato membro interessato;

- d) il richiedente e, ove del caso, i suoi avvocati o altri consulenti legali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda;
- e) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda è comunicata al richiedente con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente;
- f) il richiedente è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

2. In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e).

Articolo 13

Obblighi dei richiedenti

1. Gli Stati membri impongono ai richiedenti l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui tali obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.
2. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:
- a) i richiedenti abbiano l'obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica;
- b) i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti;
- c) i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di

residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

- d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi della presente direttiva provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica;
- e) le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e
- f) le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.

Articolo 14

Colloquio personale

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma del diritto nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui personali sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti dal personale dell'autorità accertante. Il presente comma lascia impregiudicato l'articolo 42, paragrafo 2, lettera b).

Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano impossibile all'atto pratico all'autorità accertante svolgere tempestivamente colloqui sul merito di ogni domanda, gli Stati membri possono disporre che il personale di un'altra autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento di tali colloqui. In questi casi, il personale di detta altra autorità riceve in anticipo la formazione pertinente, comprendente gli elementi elencati all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010. Le persone che conducono i colloqui personali con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato.

Quando un richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, a ciascun adulto a carico è data la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

2. Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:

- a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure
- b) l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

Quando non viene sostenuto il colloquio personale a norma della lettera b) oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

3. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

4. La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, lettera b), non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

5. A prescindere dall'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di protezione internazionale, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

Articolo 15

Criteri applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.
2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:
- a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente;

b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;

c) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;

d) provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia;

e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.

4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

Articolo 16

Contenuto del colloquio personale

Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Articolo 17

Verbale e registrazione del colloquio personale

1. Gli Stati membri assicurano che sia redatto un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.
2. Gli Stati membri possono disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale. Qualora si proceda a tale registrazione, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione o una trascrizione della stessa siano disponibili unitamente al fascicolo del richiedente.

3. Gli Stati membri dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo, gli Stati membri garantiscono che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, se necessario con l'assistenza di un interprete. Gli Stati membri chiedono poi al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio.

Gli Stati membri non devono necessariamente chiedere al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale se il colloquio personale è registrato ai sensi del paragrafo 2 e la registrazione è ammissibile come prova nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Fatto salvo l'articolo 16, qualora gli Stati membri prevedano sia la trascrizione che la registrazione del colloquio personale, essi possono derogare al diritto del richiedente di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti sulla trascrizione.

4. Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel suo fascicolo.

Tale rifiuto non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda.

5. Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale definiti all'articolo 23 hanno accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che l'autorità accertante abbia adottato una decisione.

Qualora gli Stati membri prevedano sia una trascrizione sia una registrazione del colloquio personale, essi non possono fornire l'accesso alla registrazione nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In questi casi, essi forniscono nondimeno l'accesso alla registrazione nelle procedure di impugnazione di cui al capo V.

Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora la domanda sia esaminata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono prevedere che sia concesso l'accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alla registrazione contemporaneamente alla decisione.

Articolo 18

Visita medica

1. Qualora sia ritenuto pertinente dall'autorità accertante per la valutazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri dispongono, previo consenso del richiedente, una visita medica del richiedente concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che il richiedente disponga tale visita medica.

La visita medica di cui al primo comma è effettuata da professionisti del settore medico qualificati e l'esito è sottoposto quanto prima all'autorità accertante. Gli Stati membri possono designare professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita medica. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi alla visita medica non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

La visita medica effettuata conformemente a tale paragrafo è pagata con fondi pubblici.

2. Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti che possono disporre, su propria iniziativa e a loro spese, una visita medica concernente i segni che potrebbero indicare le persecuzioni e i gravi danni subiti.

3. L'autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2 congiuntamente agli altri elementi della domanda.

Articolo 19

Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado

1. Nelle procedure di primo grado di cui al capo III gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su richiesta, informazioni giuridiche e procedurali, comprendenti, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente. In caso di decisione negativa su una domanda di primo grado, gli Stati membri forniscono altresì ai richiedenti, su richiesta, informazioni — oltre a quelle fornite ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), — al fine di chiarire i motivi di tale decisione e spiegare in che modo è possibile contestare la decisione.

2. La fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 21.

*Articolo 20***Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione**

1. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

2. Gli Stati membri possono inoltre accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In tal caso, l'articolo 19 non si applica.

3. Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un giudice o un'altra autorità competente ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo.

Se una decisione di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi di tale paragrafo è presa da un'autorità diversa dal giudice, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione.

In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 21.

*Articolo 21***Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite**

1. Gli Stati membri possono disporre che a fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 siano organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20 sono concesse da tali persone ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale.

2. Gli Stati membri possono prevedere che siano fornite le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20:

a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

b) soltanto tramite i servizi di avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti.

Gli Stati membri possono prevedere che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20 siano fornite soltanto nelle procedure di impugnazione a norma del capo V dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dal diritto nazionale, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.

Gli Stati membri possono altresì disporre che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20 ai richiedenti che non sono più presenti nel loro territorio in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c).

3. Gli Stati membri possono prevedere le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20.

4. Gli Stati membri possono altresì:

a) imporre limiti monetari e/o temporali alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali e all'assistenza e rappresentanza legali;

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

*Articolo 22***Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura**

1. Ai richiedenti è data la possibilità di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.

2. Gli Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti nell'ambito delle procedure di cui al capo III e al capo V conformemente al diritto nazionale.

Articolo 23

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base che è o sarà presa una decisione.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri:

- a) aprono l'accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e
- b) stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente.

Con riguardo alla lettera b), gli Stati membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all'avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/33/UE.

3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale un richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale.

Gli Stati membri possono disporre che l'avvocato o altro consulente legale possano intervenire solo alla fine del colloquio personale.

4. Fatto salvo il presente articolo o l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

Fatto salvo il presente articolo o l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), l'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità competente svolga un colloquio personale con il richiedente.

Articolo 24

Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

1. Gli Stati membri valutano entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale se il richiedente sia un richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti e/o nella valutazione di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE e non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, essi siano forniti di sostegno adeguato per consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della presente direttiva per tutta la durata della procedura d'asilo.

Qualora tale sostegno adeguato non possa essere fornito nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 8, e all'articolo 43, in particolare qualora gli Stati membri ritengano che il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, essi non applicano o cessano di applicare l'articolo 31, paragrafo 8, e l'articolo 43. Qualora gli Stati membri applichino l'articolo 46, paragrafo 6, ai richiedenti ai quali non possono essere applicati l'articolo 31, paragrafo 8, e l'articolo 43 a norma del presente comma, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall'articolo 46, paragrafo 7.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la necessità di garanzie procedurali speciali sia altresì affrontata, conformemente alla presente direttiva, qualora tale necessità emerga in una fase successiva della procedura, senza necessariamente riavviare la procedura.

Articolo 25

Garanzie per i minori non accompagnati

1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli da 14 a 17, gli Stati membri:

- a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. La persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva 2013/33/UE;
- b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.

2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato raggiungerà presumibilmente l'età di 18 anni prima che sia presa una decisione in primo grado.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli da 14 a 17 e 34, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;
- b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali di

cui all'articolo 19 anche nelle procedure di revoca della protezione internazionale previste al capo IV.

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, considerano il richiedente un minore.

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuta di sottoporsi a visita medica;
- b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l'età dei minori interessati; e
- c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

6. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva.

Qualora gli Stati membri individuino, durante la procedura di asilo, una persona come un minore non accompagnato, essi possono:

- a) applicare o continuare ad applicare l'articolo 31, paragrafo 8, solo se:
 - i) il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d'origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o

- ii) il richiedente ha introdotto una domanda reiterata di protezione internazionale ammissibile a norma dell'articolo 40, paragrafo 5; o
 - iii) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
- b) applicare o continuare ad applicare l'articolo 43, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva 2013/33/UE, solo se:
- i) il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d'origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o
 - ii) il richiedente ha introdotto una domanda reiterata; o
 - iii) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; o
 - iv) sussistono fondati motivi per ritenere un paese che non è uno Stato membro paese terzo sicuro per il richiedente, a norma dell'articolo 38; o
 - v) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando documenti falsi; o
 - vi) in malafede, il richiedente ha distrutto o fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza.
- Gli Stati membri possono applicare i punti v) e vi) solo in singoli casi qualora sussistano gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione negativa e purché al richiedente sia data pienamente la possibilità, tenuto conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati, di motivare debitamente le azioni di cui ai punti v) e vi), compreso consultando il rappresentante;
- c) considerare la domanda inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), se un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 38, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore;
 - d) applicare la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, quando il rappresentante del minore possiede le qualifiche giuridiche a norma del diritto nazionale.

Fatto salvo l'articolo 41, applicando l'articolo 46, paragrafo 6, ai minori non accompagnati, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall'articolo 46, paragrafo 7, in tutti i casi.

Articolo 26

Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente. I motivi e le condizioni del trattenimento e le garanzie per i richiedenti trattenuti sono conformi alla direttiva 2013/33/UE.

2. Qualora un richiedente sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale a norma della direttiva 2013/33/UE.

Articolo 27

Procedura in caso di ritiro della domanda

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente ritiri esplicitamente la domanda di protezione internazionale, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero di respingere la domanda.

2. Gli Stati membri possono altresì stabilire che l'autorità accertante può decidere di sospendere l'esame senza prendere una decisione. In tal caso, gli Stati membri dispongono che l'autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

Articolo 28

Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero, se l'autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, respingere la domanda.

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionale o rinunciato a essa, in particolare quando è accertato che:

- a) il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;

b) è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, a meno che il richiedente dimostri che ciò era dovuto a circostanze che sfuggono al suo controllo.

Per l'attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41.

Gli Stati membri possono prevedere un termine di almeno nove mesi dopo il quale un caso non può più essere riaperto oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41. Gli Stati membri possono prevedere che il caso del richiedente sia riaperto solo una volta.

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non-refoulement».

Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità accertante a riprendere l'esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.

3. Il presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. 604/2013.

Articolo 29

Ruolo dell'UNHCR

1. Gli Stati membri consentono che l'UNHCR:
 - a) abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;
 - b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;
 - c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a un'organizzazione che opera per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro

interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.

Articolo 30

Raccolta di informazioni su singoli casi

Per l'esame di singoli casi, gli Stati membri:

- a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;
- b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

CAPO III

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

SEZIONE I

Articolo 31

Procedura di esame

1. Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Qualora una domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento (UE) n. 604/2013, il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l'esame ai sensi di detto regolamento, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato ed è stato preso in carico dall'autorità competente.

Gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se:

- a) il caso in questione comporta questioni complesse in fatto e/o in diritto;

- b) un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;
- c) il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 13 da parte del richiedente.

In casi eccezionali debitamente motivati gli Stati membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.

4. Fatti salvi gli articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura di esame se non si può ragionevolmente attendere che l'autorità accertante decida entro i termini previsti al paragrafo 3 a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso gli Stati membri:

- a) riesaminano la situazione del paese di origine almeno ogni sei mesi;
- b) comunicano ai richiedenti interessati, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio;
- c) comunicano alla Commissione, entro un termine ragionevole, il rinvio della procedura per il paese di origine in questione.

5. In ogni caso gli Stati membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente interessato:

- a) sia informato del ritardo; e
- b) sia informato, su sua richiesta dei motivi del ritardo e del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda.

7. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, in particolare:

- a) qualora la domanda sia verosimilmente fondata;
- b) qualora il richiedente sia vulnerabile ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE, o necessiti di garanzie procedu-

rali particolari, specialmente se si tratta di un minore non accompagnato.

8. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell'articolo 43 se:

- a) nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE; oppure
- b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; o
- c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o
- d) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o
- e) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o
- f) il richiedente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale inammissibile ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5; o
- g) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento; o
- h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o

- i) il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto ⁽¹⁾; o
- j) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.
9. Gli Stati membri stabiliscono termini per l'adozione di una decisione nella procedura di primo grado di cui al paragrafo 8. I termini sono ragionevoli.

Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono superare i termini laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.

Articolo 32

Domande infondate

1. Fatto salvo l'articolo 27, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.
2. Nei casi di domande infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell'articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dal diritto nazionale.

SEZIONE II

Articolo 33

Domande inammissibili

1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

- a) un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;
- b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell'articolo 35;
- c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 38;
- d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o
- e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

Articolo 34

Norme speciali in ordine al colloquio sull'ammissibilità

1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 33 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 42, in caso di una domanda reiterata.

Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva e l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013.

2. Gli Stati membri possono disporre che il personale di autorità diverse da quella accertante conduca il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda di protezione internazionale. In tal caso gli Stati membri provvedono a che tale personale riceva preliminarmente la necessaria formazione basilare, soprattutto in ordine a diritto internazionale dei diritti umani, acquis dell'Unione in materia di asilo e tecniche di conduzione dei colloqui.

SEZIONE III

Articolo 35

Concetto di paese di primo asilo

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

⁽¹⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- a) quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione; ovvero
- b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non-refoulement»,

purché sia riammesso nel paese stesso.

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente gli Stati membri possono tener conto dell'articolo 38, paragrafo 1. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche.

Articolo 36

Concetto di paese di origine sicuro

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se:

- a) questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero
- b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese,

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

2. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

Articolo 37

Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri

1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell'allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale.

2. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo.

3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

Articolo 38

Concetto di paese terzo sicuro

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

- a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
- b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE;
- c) è rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
- d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e
- e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

2. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, comprese:

- a) norme che richiedono un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;
- b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;
- c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

- a) ne informano il richiedente; e
- b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

4. Se il paese terzo non concede al richiedente l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritti al capo II.

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

Articolo 39

Concetto di paese terzo europeo sicuro

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di protezione internazionale e della sicurezza del richiedente stesso nel suo caso specifico, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

- a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;
- b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e
- c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i ricorsi effettivi.

3. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo europeo sicuro a motivo del fatto che il paese terzo interessato non è sicuro relativamente alle sue condizioni specifiche.

4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di «non-refoulement», prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

5. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

6. Se il paese terzo non riammette il richiedente, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

7. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

SEZIONE IV

Articolo 40

Domande reiterate

1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

2. Per decidere dell'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

3. Se l'esame preliminare di cui al paragrafo 2, permette di concludere che sono emersi o sono stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, la domanda è sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore esame anche per altre ragioni.

4. Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 46.

5. Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d).

6. La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di:

- a) una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo; e/o
- b) un minore non coniugato che presenti una domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera c).

In questi casi l'esame preliminare di cui al paragrafo 2 consiste nell'esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico o del minore non coniugato giustificano una domanda separata.

7. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, conformemente alla presente direttiva.

Articolo 41

Deroghe al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

1. Gli Stati membri possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio qualora una persona:

- a) abbia presentato una prima domanda reiterata, che non è ulteriormente esaminata ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; o
- b) manifesti la volontà di presentare un'altra domanda reiterata nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata.

Gli Stati membri possono ammettere tale deroga solo se l'autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell'Unione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono altresì:

- a) derogare ai termini di norma applicabili alle procedure accelerate, conformemente al diritto nazionale qualora la procedura d'esame sia accelerata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, lettera g);
- b) derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di ammissibilità di cui agli articoli 33 e 34, conformemente al diritto nazionale; e/o
- c) derogare all'articolo 46, paragrafo 8.

Articolo 42

Norme procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 40 godano delle garanzie di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'articolo 40. Queste disposizioni possono, in particolare:

- a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;
- b) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, a esclusione dei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 6.

Queste disposizioni non rendono impossibile l'accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente sia opportunamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione.

SEZIONE V

Articolo 43

Procedure di frontiera

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

- a) sull'ammissibilità di una domanda, ai sensi dell'articolo 33, ivi presentata; e/o

b) sul merito di una domanda nell'ambito di una procedura a norma dell'articolo 31, paragrafo 8.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

CAPO IV

PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 44

Revoca della protezione internazionale

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.

Articolo 45

Norme procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l'interessato goda delle seguenti garanzie:

- a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e
- b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.

2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1:

a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'EASO e dall'UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e

b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

4. Non appena l'autorità competente ha preso la decisione di revocare la protezione internazionale, sono applicabili anche l'articolo 20, l'articolo 22, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 29.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente a essere riconosciuto come tale. Uno Stato membro può altresì disporre che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto loro cittadino.

CAPO V

PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

Articolo 46

Diritto a un ricorso effettivo

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

- a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
 - i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;
 - ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell'articolo 33, paragrafo 2;
 - iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo 43, paragrafo 1;

- iv) di non procedere a un esame a norma dell'articolo 39;
- b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;
- c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 45.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato.

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell'Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un'impugnazione di una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

4. Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso.

Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 43.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

6. Qualora sia stata adottata una decisione:

- a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l'esame conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, a ecce -

zione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 8, lettera h);

- b) di ritenere inammissibile una domanda a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) o d);
- c) di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell'articolo 28; o
- d) di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell'articolo 39,

un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso.

7. Il paragrafo 6 si applica soltanto alle procedure di cui all'articolo 43 a condizione che:

- a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e, al meno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; e
- b) nel quadro dell'esame della domanda di cui al paragrafo 6 il giudice esamini la decisione negativa dell'autorità accertante in termini di fatto e di diritto.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte si applica il paragrafo 5.

8. Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7.

9. I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013.

10. Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorità accertante.

11. Gli Stati membri possono altresì stabilire nel diritto nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 47***Impugnazione da parte delle autorità pubbliche**

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

*Articolo 48***Riservatezza**

Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

*Articolo 49***Cooperazione**

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Allorché ricorrono alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri informano la Commissione non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali e almeno annualmente. Quest'informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.

*Articolo 50***Relazioni**

Entro il 20 luglio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

Nel contesto della prima relazione la Commissione riferisce altresì in particolare sull'applicazione dell'articolo 17 e sui vari strumenti usati in relazione al verbale del colloquio personale.

*Articolo 51***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

agli articoli da 1 a 30, all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, agli articoli da 32 a 46, agli articoli 49 e 50 e all'allegato I entro il 20 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, entro il 20 luglio 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 52***Disposizioni transitorie**

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 51, paragrafo 1, alle domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima del 20 luglio 2015 e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della direttiva 2005/85/CE.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 51, paragrafo 2, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il 20 luglio 2018 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai sensi della direttiva 2005/85/CE.

*Articolo 53***Abrogazione**

La direttiva 2005/85/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

*Articolo 54***Entrata in vigore e applicazione**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 47 e 48 si applicano dal 21 luglio 2015.

*Articolo 55***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER

*ALLEGATO I***Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1**

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

- a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;
- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
- c) il rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
- d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 53)

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio

(GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

PARTE B

Termine di recepimento nel diritto interno

(cfr. articolo 51)

Direttiva	Termine del recepimento
2005/85/CE Primo	termine: 1° dicembre 2007 Secondo termine: 1° dicembre 2008

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2005/85/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, lettere da a) a c)	Articolo 2, lettere da a) a c)
—	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, lettere da d) a f)	Articolo 2, lettere da e) a g)
—	Articolo 2, lettere h) e i)
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera j)
—	Articolo 2, lettere k) e l)
Articolo 2, lettere da h) a k)	Articolo 2, lettere da m) a p)
—	Articolo 2, lettera q)
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d)	—
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera f)	—
—	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
—	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
—	Articolo 6, paragrafi da 2 a 4
Articolo 6, paragrafi 2 e 3	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
—	Articolo 7, paragrafo 3
—	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 5	—
—	Articolo 8
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Direttiva 2005/85/CE	La presente direttiva
—	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
—	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a c)	Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c)
—	Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 8, paragrafi 3 e 4	Articolo 10, paragrafi 4 e 5
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma	Articolo 11, paragrafo 2, primo comma
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c)	Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c)
—	Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e)	Articolo 12, paragrafo 1, lettere e) ed f)
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma	Articolo 14, paragrafo 1, primo comma
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma	—
—	Articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)	—
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)	—
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma	Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 12, paragrafi da 4 a 6	Articolo 14, paragrafi da 3 a 5
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Articolo 15, paragrafi 1 e 2
Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)
—	Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)
—	Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)
—	Articolo 15, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 4

Direttiva 2005/85/CE	La presente direttiva
Articolo 13, paragrafo 5	—
—	Articolo 16
Articolo 14	—
—	Articolo 17
—	Articolo 18
—	Articolo 19
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 1
—	Articolo 20, paragrafi da 2 a 4
—	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)	—
Articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c)	Articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)	—
Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma	—
Articolo 15, paragrafi da 4 a 6	Articolo 21, paragrafi da 3 a 5
—	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, prima frase	Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma frase introduttiva
—	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase	Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 16, paragrafo 2, prima frase	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase	—
—	Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 4, primo comma
Articolo 16, paragrafo 4, primo comma	—
Articolo 16, paragrafo 4, secondo e terzo comma	Articolo 23, paragrafo 4, secondo e terzo comma
—	Articolo 24
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c)	—
Articolo 17, paragrafo 3	—
Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 25, paragrafo 3
—	Articolo 25, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 5	Articolo 25, paragrafo 5

Direttiva 2005/85/CE	La presente direttiva
—	Articolo 25, paragrafo 6
Articolo 17, paragrafo 6	Articolo 25, paragrafo 7
Articolo 18	Articolo 26
Articolo 19	Articolo 27
Articolo 20, paragrafi 1 e 2	Articolo 28, paragrafi 1 e 2
—	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 21	Articolo 29
Articolo 22	Articolo 30
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 2, primo comma	Articolo 31, paragrafo 2
—	Articolo 31, paragrafo 3
—	Articolo 31, paragrafi 4 e 5
Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 31, paragrafo 6
Articolo 23, paragrafo 3	—
—	Articolo 31, paragrafo 7
Articolo 23, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera a)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera b)	—
Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto i)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera b)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto ii)	—
Articolo 23, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera c)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera e)	—
Articolo 23, paragrafo 4, lettera f)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera d)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera g)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera e)
—	Articolo 31, paragrafo 8, lettera f)
Articolo 23, paragrafo 4, lettere h) e i)	—
Articolo 23, paragrafo 4, lettera j)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera g)
—	Articolo 31, paragrafo 8, lettere h) e i)
Articolo 23, paragrafo 4, lettere k) e l)	—
Articolo 23, paragrafo 4, lettera m)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera j)
Articolo 23, paragrafo 4, lettere n) e o)	—
—	Articolo 31, paragrafo 9
Articolo 24	—
Articolo 25	Articolo 33
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1

Direttiva 2005/85/CE	La presente direttiva
Articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a c)	Articolo 33, paragrafo 2, lettere da a) a c)
Articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e)	—
Articolo 25, paragrafo 2, lettere f) e g)	Articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e)
—	Articolo 34
Articolo 26	Articolo 35
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 38, paragrafo 1, lettera a)
—	Articolo 38, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 27, paragrafo 1, lettere da b) a d)	Articolo 38, paragrafo 1, lettere da c) a e)
Articolo 27, paragrafi da 2 a 5	Articolo 38, paragrafi da 2 a 5
Articolo 28	Articolo 32
Articolo 29	—
Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafi da 2 a 4	—
—	Articolo 37, paragrafo 2
Articolo 30, paragrafi 5 e 6	Articolo 37, paragrafi 3 e 4
Articolo 31, paragrafo 1	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 31, paragrafo 2	—
Articolo 31, paragrafo 3	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 2	—
Articolo 32, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 4	Articolo 40, paragrafo 3, prima frase
Articolo 32, paragrafo 5	Articolo 40, paragrafo 3, seconda frase
Articolo 32, paragrafo 6	Articolo 40, paragrafo 4
—	Articolo 40, paragrafo 5
Articolo 32, paragrafo 7, primo comma	Articolo 40, paragrafo 6, lettera a)
—	Articolo 40, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 32, paragrafo 7, secondo comma	Articolo 40, paragrafo 6, secondo comma
—	Articolo 40, paragrafo 7
—	Articolo 41
Articolo 33	—
Articolo 34, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)	Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)
Articolo 34, paragrafo 2, lettera b)	—
Articolo 34, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

Direttiva 2005/85/CE	La presente direttiva
Articolo 34, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 42, paragrafo 3
Articolo 34, paragrafo 3, lettera b)	—
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 43, paragrafo 1, lettera a)
—	Articolo 43, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere da a) a f)	—
Articolo 35, paragrafo 4	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafo 5	Articolo 43, paragrafo 3
Articolo 36, paragrafi da 1 a 2, lettera c)	Articolo 39, paragrafi da 1 a 2, lettera c)
Articolo 36, paragrafo 2, lettera d)	—
Articolo 36, paragrafo 3	—
—	Articolo 39, paragrafo 3
Articolo 36, paragrafi da 4 a 6	Articolo 39, paragrafi da 4 a 6
—	Articolo 39, paragrafo 7
Articolo 36, paragrafo 7	—
Articolo 37	Articolo 44
Articolo 38	Articolo 45
—	Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i)
Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii)
Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto iii)	—
Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d)	—
Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)
—	Articolo 46, paragrafi 2 e 3
Articolo 39, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 4, primo comma
—	Articolo 46, paragrafo 4, secondo e terzo comma
Articolo 39, paragrafo 3	—
—	Articolo 46, paragrafi da 5 a 9
Articolo 39, paragrafo 4	Articolo 46, paragrafo 10
Articolo 39, paragrafo 5	—
Articolo 39, paragrafo 6	Articolo 41, paragrafo 11
Articolo 40	Articolo 47
Articolo 41	Articolo 48
—	Articolo 49
Articolo 42	Articolo 50

Direttiva 2005/85/CE	La presente direttiva
Articolo 43, primo comma	Articolo 51, paragrafo 1
—	Articolo 51, paragrafo 2
Articolo 43, secondo e terzo comma	Articolo 51, paragrafi 3 e 4
Articolo 44	Articolo 52, primo comma
—	Articolo 52, secondo comma
—	Articolo 53
Articolo 45	Articolo 54
Articolo 46	Articolo 55
Allegato I	—
Allegato II	Allegato I
Allegato III	—
—	Allegato II
—	Allegato III



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

Repertorio atti n. 77/cv del 10 luglio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

CONSIDERATO che, nella seduta del 16 aprile 2014 di questa Conferenza, ANCI, UPI e Regioni hanno consegnato al Governo una nota su "Emergenza flussi non programmati – Documento di indirizzo" che sintetizza le principali urgenze in materia di accoglienza e le proposte dei territori per affrontarle;

CONSIDERATO inoltre che, in data 6 maggio 2014, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio, ha scritto ai Presidenti della Conferenza delle Regioni, di ANCI e di UPI, condividendo sostanzialmente le osservazioni portate all'attenzione del Governo dal Documento di indirizzo e confidando di "rendere il sistema concertativo con ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, metodo ordinario di gestione del fenomeno migratorio";

CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza del 15 maggio 2014, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, hanno consegnato un documento congiunto contenente la Proposta di attuazione del piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;

CONSIDERATO che, a conclusione della riunione tecnica, tenutasi il giorno 28 maggio 2014, si è concordato che il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e politiche sociali avrebbero prodotto relazioni tecniche concernenti le previsioni di oneri economici connessi all'attuazione del piano nazionale, richieste, nel corso della riunione tecnica, dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA le note del Ministero dell'Interno con le quali ha trasmesso la relazione sopracitata e una nuova formulazione del Piano nazionale di cui trattasi, articolato dal Tavolo di coordinamento nazionale, che sono stati diramati il 12 giugno 2014;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 12 giugno 2014 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 13 giugno 2014, con la quale questa Segreteria ha comunicato di rimanere in attesa di ricevere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la citata relazione tecnica, nonché da parte del Ministero dell'economia e finanze le connesse valutazioni;

VISTA la nota del 23 giugno 2014, con la quale è stata diramata la relazione tecnica concernente le previsioni di oneri economici pervenuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la nota del 9 luglio 2014, con la quale Ministero dell'Interno ha trasmesso il testo definitivo del Piano nazionale di cui trattasi, che è stato diramato il 10 luglio 2014;

RILEVATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI nel condividere la stesura definitiva del Piano in esame, frutto del lavoro svolto dal Tavolo di coordinamento nazionale, hanno chiesto chiarimenti riguardo alla copertura finanziaria;

CONSIDERATO che il Sottosegretario del Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato il reperimento delle risorse per l'anno 2014, mentre per il 2015 e il 2016 il Governo assume l'impegno di considerare prioritaria, ai fini dell'allocazione delle risorse, l'emergenza in questione;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, trasmesso il 9 luglio 2014 dal Ministero dell'Interno che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Nadded



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

**IL MINISTERO DELL'INTERNO, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, L'ANCI E L'UPI**

CONCORDANO QUANTO SEGUE

L'arrivo in Italia di un altissimo numero di profughi, oltre 72.000 dall'inizio dell'anno, comporta la necessità di organizzare il sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e rapida all'arrivo di migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati.

Si tratta di un flusso in ingresso che, attraverso l'Italia, intenderebbe in gran parte dirigersi verso altri Paesi dell'Unione ed è, pertanto, necessario che il Governo italiano attivi tempestivamente un serrato confronto con l'Unione Europea affinché sia condivisa una strategia comune di accoglienza ed integrazione, valorizzando gli strumenti già oggi disponibili, ed adeguando le normative, con particolare riferimento al Regolamento Dublino III.

Il Tavolo di coordinamento nazionale, cui partecipano rappresentanti dei vari livelli di governo nazionale e locale, sia nel luglio 2012 che nel settembre 2013, ha condiviso in due intese approvate in Conferenza Unificata obiettivi e strumenti finalizzati a una strutturata e sistematica presa in carico dei richiedenti asilo in arrivo nel nostro Paese.

In questo particolare contesto, e nella piena consapevolezza della delicatezza della situazione, è necessario ed urgente mettere in campo interventi di tipo strutturale, in un contesto di leale collaborazione fra i livelli istituzionali. La gestione dell'accoglienza diffusa, tramite le Prefetture e senza il coinvolgimento dei territori, rischia di creare disagi e tensioni, non tenendo in dovuto conto il metodo proficuamente costruito a seguito della Emergenza Nord Africa.

Nella consapevolezza che uno snodo fondamentale per garantire la sostenibilità del sistema, a fronte di numeri così importanti, è rappresentato dai tempi di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale e di risposta da parte delle commissioni, si richiama la necessità di:

- Velocizzare le procedure di identificazione e di verbalizzazione delle richieste di asilo da parte delle Questure (prevedendo anche maggiore disponibilità di mediatori e interpreti per la presentazione delle domande) in modo da garantire immediato accesso alla procedura, semplificando le modalità operative connesse, anche al fine dell'immediato rilascio del permesso di soggiorno.
- Accelerare i tempi di esame delle richieste di protezione internazionale, da parte delle Commissioni territoriali, per poter avviare nel più breve tempo possibile, ove sussistano i requisiti, i percorsi di integrazione sociale e autonomia di questi cittadini.
- Sostenere e potenziare il Sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati.

Dato atto che, come da comunicazione inviata dal Sottosegretario Delrio ai Presidenti di ANCI UPI e Conferenza delle Regioni in data 6 maggio 2014, il Governo esprime sostanziale condivisione del documento di indirizzo depositato nel corso della Conferenza Unificata del 16.04.2014, ed in particolare:

- si impegna a reperire le risorse per l'attivazione dei posti aggiuntivi dello SPRAR;
- si impegna ad affrontare le problematiche derivanti dai flussi nell'ambito dei Tavoli tecnici regionali con il coordinamento del tavolo nazionale;



- dà mandato al coordinamento nazionale di “elaborare un programma strutturato che, in modo permanente e tenuto conto delle indicazioni fornite dai tavoli regionali, affronti le singole problematiche e si faccia promotore degli interventi necessari sotto il profilo amministrativo e normativo, in ordine ai rapporti internazionali o interni alla UE”.
- si impegna a rendere il sistema concertato con ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, metodo ordinario di gestione del fenomeno migratorio e, conseguentemente, di rafforzare il rapporto di leale collaborazione.

Premesso inoltre che le risorse finanziarie necessarie a gestire la situazione derivante dall'afflusso non programmato di immigrati sul territorio sono a carico del Governo, che condivide con Regioni ed enti locali il seguente Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti (singoli e famiglie) e minori non accompagnati.

Le misure previste nel presente documento devono trovare piena coerenza ed integrazione con gli interventi previsti dal Piano nazionale predisposto, ai sensi del D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, dal Tavolo di coordinamento nazionale e che individua le “linee di intervento per realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all’inserimento socio-lavorativo, (...) all’accesso all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni”. A tal fine il Tavolo rappresenta anche sede di condivisione e confronto sulla programmazione dei relativi fondi europei (FAMI).

PIANO OPERATIVO NAZIONALE PER FRONTEGGIARE IL FLUSSO STRAORDINARIO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI.

Gli arrivi registrati dall’inizio dell’anno rendono necessario mettere a punto un Piano operativo che fornisca le linee guida per l’attivazione e la gestione di un sistema di accoglienza in grado di far fronte a tale pressione, che tenga conto anche della situazione particolarmente difficile in cui si trova la Sicilia, anche sotto il profilo sanitario.

Principi:

- tutte le Istituzioni coinvolte si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazione legata al flusso non programmato di cittadini extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione.
- È necessario operare su due piani contemporanei coniugando, da un lato, la necessità di dare risposte immediate alle impellenti esigenze di accoglienza delle persone che arrivano in numeri molto elevati sulle coste meridionali e nei luoghi di frontiera e, dall’altro, l’assoluta e indifferibile necessità di impostare subito un “piano strutturato” che permetta di ricondurre a gestione ordinaria e programmabile gli interventi relativi sia agli adulti che ai minori non accompagnati. I due piani devono essere perseguiti contemporaneamente e coerentemente.
- E’ necessario garantire una governance nazionale e regionale attraverso tavoli coordinati rispettivamente dal Ministero dell’Interno e dal Prefetto del comune capoluogo, in attuazione di quanto previsto dai documenti approvati in Conferenza Unificata in data 26/9/2012 e 11/7/2013 e costituiti da soggetti con le competenze dei diversi settori chiamati in causa (salute, protezione sociale, formazione/lavoro, accoglienza ecc.).
- E’ necessario distinguere fra una fase di soccorso (Centri di primo soccorso e assistenza nelle regioni di sbarco o limitrofe), una di prima accoglienza e qualificazione (Centri-Hub Regionali e/o Interregionali) e una di seconda accoglienza ed integrazione (Sistema



SPRAR) e costruire un sistema che consenta il tempestivo passaggio da una fase all'altra, attraverso l'utilizzo delle strutture già esistenti o attraverso la creazione di nuove, che rispondano a modalità di gestione omogenee definite dal Tavolo di Coordinamento Nazionale; allo stesso modo si procederà al tempestivo collocamento dei profughi secondo un condiviso piano di ripartizione sul territorio nazionale che faccia riferimento, in via prioritaria, all'ampliamento della rete SPRAR.

- Lo SPRAR è perno del sistema di accoglienza di secondo livello sia per gli adulti che per tutti i minori stranieri non accompagnati: eventuali soluzioni attivate in via d'urgenza dovranno avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti del modello SPRAR.
- E' necessario in tempi brevissimi un consistente aumento del numero delle Commissioni territoriali e/o delle loro sezioni al fine di accelerare i tempi di esame delle domande di protezione.

Attuazione delle fasi di soccorso e accoglienza

1. Soccorso e prima assistenza

Oltre al soddisfacimento delle primarie esigenze connesse ad un adeguato ricovero e al vitto, la fase di soccorso e di prima assistenza dovrà comprendere le procedure di identificazione, un primo screening sanitario, la risposta ai necessari bisogni materiali (igiene, abbigliamento, ecc..), un'ampia attività informativa, nonché la prima individuazione di nuclei familiari o persone vulnerabili.

Tali interventi sono realizzati in strutture governative a ciò deputate e dovranno avere tempi di permanenza contenuti al fine garantire il massimo *turn over* delle presenze, evitando così la saturazione dei Centri stessi, e favorendo il pronto invio degli stranieri nelle strutture di "prima accoglienza" dislocate sui-territori regionali.

A tal fine il Ministero dell'Interno valuterà in tempi brevi il possibile diverso utilizzo, anche parziale, degli attuali Cara, a partire dai Centri di Mineo, Crotone e Bari.

2. Prima accoglienza e qualificazione

Al fine di consentire il regolare ordinato afflusso verso il Sistema SPRAR delle persone provenienti dalla fase di soccorso, il Ministero dell'Interno, di concerto con le Regioni e con gli Enti locali e attraverso propri finanziamenti provvede all'attivazione di Centri/Hub di livello regionale e/o interregionale. Nell'individuazione e dimensionamento di detti Centri il Tavolo di coordinamento regionale terrà conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio e di eventuali problematiche di ordine e sicurezza pubblica. I predetti Centri dovranno avere le seguenti caratteristiche e funzioni:

- capienza adeguata al bacino di riferimento regionale o interregionale e comunque in linea con modelli di gestione congruenti con le funzioni da svolgere;
- accoglienza riferita a stranieri che siano già stati sottoposti alle procedure di foto segnalamento e al primo screening sanitario e che abbiano espresso, nella fase di soccorso, la volontà di richiedere protezione;
- tempo di permanenza limitato al periodo necessario alla formalizzazione della domanda di



protezione (modello C3) e alla conclusione delle procedure di esame delle domande da parte della Commissione o della Sezione territoriale competente nonché alla individuazione della migliore collocazione possibile nel Sistema SPRAR;

- assorbimento da parte dei Centri/Hub di livello regionale di tutte le altre attività attualmente gestite nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA).

3. Seconda Accoglienza e integrazione

Come già ribadito, si conferma lo SPRAR come sistema unico di accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale, estendendo tale Sistema anche all'accoglienza di secondo livello di tutti i minori non accompagnati.

E' imprescindibile dunque che alla già avvenuta attivazione dei posti aggiuntivi segua, nel breve periodo, la verifica di un ulteriore adeguato ampliamento del sistema, anche attraverso il riassorbimento graduale di validi progetti di accoglienza attivati di recente ed in via di urgenza dalle Prefetture.

Nel caso in cui la capienza del sistema SPRAR risulti insufficiente o non immediatamente fruibile, analogamente a quanto avvenuto per la gestione della cosiddetta "emergenza nord Africa" appare necessario programmare la distribuzione dei migranti giunti sulle coste italiane, secondo contingenti progressivi di 10.000 unità, ed in relazione alle esigenze di accoglienza, secondo i seguenti criteri di ripartizione regionale:

1. percentuale della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali;
2. esclusione sia dei Comuni colpiti da terremoti che rientrano nel cratere sismico e sia dei Comuni interessati da sopravvenute situazioni di emergenza;
3. quote relative alla effettiva permanenza sui territori e non alle assegnazioni iniziali.

Il Tavolo di coordinamento nazionale provvederà alla elaborazione di una ipotesi di ripartizione, garantendo altresì la gestione di un sistema di registrazione e monitoraggio in tempo reale della presenza delle persone sul territorio.

Nell'ambito di ciascuna regione, la successiva assegnazione verrà concordata nell'ambito dei Tavoli di coordinamento presieduti dal Prefetto del Comune Capoluogo e nello specifico con gli enti locali ove dovessero essere individuate le strutture destinate all'accoglienza temporanea.

SISTEMA DI COORDINAMENTO

Il coordinamento delle misure previste nel Piano è assicurato dal Ministero dell'Interno che si avvale del supporto e delle indicazioni emerse nell'ambito del Tavolo di Coordinamento Nazionale, al fine di rendere il sistema concertativo con ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, metodo ordinario.

Analogamente, in ambito regionale, il Prefetto del Comune capoluogo attiva e presiede "Tavoli di coordinamento regionali" ai quali partecipano Regioni, Province e Comuni, che dovranno realizzare a livello locale le strategie operative definite dal Tavolo di Coordinamento nazionale. Il Tavolo dovrà essere periodicamente aggiornato sugli esiti del lavoro dei singoli Tavoli Regionali.



ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Con la già citata comunicazione inviata dal Sottosegretario Delrio ai Presidenti di ANCI UPI e Conferenza delle Regioni in data 6 maggio 2014, il Governo dichiara di condividere i contenuti del Documento congiunto presentato in C.U. il 16 aprile 2014, tra cui l'esigenza di ricondurre a una governance di sistema la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.

Il sistema dovrà articolarsi e prevedere:

- l'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'UE;
- la pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.

Nelle more, al fine di fronteggiare l'attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri non accompagnati, il Ministero dell'Interno coordina la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali.


Al tempo stesso il Ministero dell'Interno si impegna ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete dello SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo sulla base di una procedura accelerata, in attesa dell'emanazione di specifico bando.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a sostenere, utilizzando le risorse aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, gli interventi come sopra individuati.

A tal fine, il Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della legge n. 135/2012, per garantire la piena copertura degli interventi di cui sopra, a partire dal 1° gennaio 2014.

Il rafforzamento della governance del sistema di protezione dovrà essere assicurato anche tramite il Sistema Informativo Minori (SIM), implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ferme restando le competenze previste dalla legge in materia di integrazione e politiche sociali.

Roma, 9 luglio 2014





DOC. N.

1/5

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L' IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo

Roma, data del protocollo

Ai Sigg. Prefetti di:

BARI- BRINDISI-CALTANISSETTA
CROTONE-GORIZIA-MILANO
ROMA-TORINO-TRAPANI



Ministero dell'Interno
DLCI - Servizi Civili

Protocollo 0014183 del 25/11/2014
UOR: A1 -
T. 0100/0034




0014183 251114

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
-Segreteria del Dipartimento
-Direzione Centrale dell'immigrazione
e della Polizia delle Frontiere

e.p.c.

Al Gabinetto del Ministro



SEDE

OGGETTO Regolamento unico dei CIE, recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del D.Lgs 286/1998 e successive modificazioni".

L'attività di questo Dipartimento è costantemente rivolta ad un'attenta opera di verifica e di monitoraggio sulle condizioni di vita assicurate nei centri governativi ed, in particolar modo, nei Centri di Identificazione ed Espulsione, ove a causa delle condizioni di trattenimento è necessario garantire allo straniero il pieno rispetto dei principi fondamentali di libertà e dignità della persona.

In particolare, è stata ravvisata l'esigenza di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l'organizzazione interna dei centri di identificazione ed espulsione istituiti nel territorio nazionale e per l'erogazione dei servizi all'interno degli stessi.

In linea con questo orientamento, tra le iniziative intraprese nel corso dell'anno, particolare importanza è da attribuire al Regolamento recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione", approvato con decreto del Ministro in data 20 ottobre 2014, con cui è stata adottata una disciplina unica per tutti i centri.

Il Regolamento Unico è il frutto di un lavoro coordinato da questo Dipartimento, unitamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per gli aspetti di rispettiva competenza, e ad un Tavolo Tecnico, appositamente costituito, di cui hanno fatto parte il Ministero della Salute, l'Organizzazione Mondiale di Sanità, Medici Senza Frontiere, l'INMP, la Croce Rossa Italiana.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L' IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo

Detto Regolamento Unico supera le difformità di trattamento in precedenza rilevate e a tutela del rispetto dei diritti umani ed individuali degli ospiti dei CIE uniforma le condizioni di trattenimento degli ospiti ed i diritti ed i doveri di cui sono titolari, stabilendo i criteri e le modalità organizzative della gestione quotidiana delle strutture, con particolare riferimento alla erogazione dei beni e dei servizi previsti dal vigente Capitolato d'appalto.

Per assicurare all'interno dei Centri il pieno rispetto del diritto alla salute il Regolamento disciplina inoltre il servizio di assistenza sanitaria in modo da assicurare il rispetto della privacy e la tutela della dignità personale. Viene inoltre determinata la dotazione minima dell'ambulatorio per la quale, se insufficiente, si chiede di inoltrare apposita richiesta entro il 5 dicembre p.v., al fine dell'impegno e del relativo ordine di accreditamento nel corrente esercizio finanziario.

Per quanto concerne l'accesso ai centri, gli articoli 5,6,7 dell'allegato 1 indicano le procedure amministrative che le Prefetture devono adottare per rilasciare l'autorizzazione ai soggetti interessati e le modalità standardizzate per lo svolgimento delle visite.

Particolare rilievo assume l'allegata "Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel CIE" (all. 1a), che sancisce, tra gli altri, il diritto ad essere informato, ad esprimersi nella propria lingua o in altra conosciuta, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza epistolare e telefonica.

Nel trasmettere il Regolamento Unico con i relativi allegati, si invitano le SS.LL. a monitorarne la corretta applicazione all'interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione di rispettiva competenza territoriale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Morcone



Al Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 14, che rispettivamente prevedono l’istituzione dei centri di identificazione ed espulsione per il trattenimento del cittadino straniero ai fini dell’esecuzione dell’espulsione e modalità di trattenimento idonee ad assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della dignità umana;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al “Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ed in particolare il comma 11 dell’articolo 20, che prevede l’applicazione dell’art. 13, comma 5 bis, del citato Testo unico ai cittadini comunitari destinatari di un provvedimento di allontanamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare gli articoli 21, 22 e 23 sulle modalità di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione;

VISTO il comma 8 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato, che altresì prevede l’adozione da parte del Prefetto delle disposizioni occorrenti per regolare le modalità di permanenza e l’erogazione dei servizi all’interno dei centri in conformità alle direttive impartite dal Ministro dell’interno;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 21 novembre 2008, recante lo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di primo soccorso ed accoglienza, dei centri di accoglienza, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e dei centri di identificazione ed espulsione;

RAVVISATA l’esigenza di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l’organizzazione interna dei centri di identificazione ed espulsione istituiti nei territori nazionali e per l’erogazione dei servizi all’interno degli stessi



Il Ministro dell'Interno

DECRETA

Per motivi indicati in premessa, è approvato il regolamento recante criteri per l'organizzazione dei centri di identificazione ed espulsione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO




Ministero dell'Interno
DLCI - Servizi Civili

Protocollo 0012700 del 20/10/2014
UOR: A2 -
T. 0073/0061



0012700201014

MC



Il Ministro dell'Interno

ALLEGATO 1

Regolamento recante: "CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, n. 286 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Articolo 1 (Disposizioni generali)

Allo straniero e/o al cittadino comunitario (di seguito, "straniero") trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione (di seguito, Centro), è assicurata la necessaria assistenza ed il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua religione, del suo stato di salute fisica e psichica, fermo restando il divieto dello straniero di allontanarsi dal centro.

Articolo 2 (Informazioni allo straniero)

Al momento dell'ingresso nel Centro, lo straniero viene informato, a cura del personale dell'Ente gestore addetto al ricevimento, coadiuvato dal mediatore linguistico-culturale durante il suo orario di servizio, dei suoi diritti e doveri, delle modalità di trattenimento, e delle regole di convivenza all'interno della struttura.

Ai fini di cui al comma 1, l'ente gestore mette a disposizione, tramite affissione e consegna allo straniero:

- 1) la Carta dei diritti e dei doveri, nel testo riportato nell'allegato 1 a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) l'elenco degli avvocati che prestano patrocinio gratuito, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della Prefettura;
- 3) per i richiedenti la protezione internazionale, l'opuscolo informativo previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- 4) altro materiale informativo eventualmente fornito dalla Prefettura.

Le informazioni di cui al presente articolo sono rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero. Il materiale informativo di cui al comma 2 in ogni caso è tradotto in inglese, francese, spagnolo e arabo.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 3

(Accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica)

Lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata da parte del medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, che accerta l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette.

Successivamente all'ingresso e durante la permanenza nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l'accertamento dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda sanitaria redatta dai medici della struttura carceraria se provenienti da istituti di pena.

In presenza di elementi che possano determinare l'incompatibilità con la vita in comunità ristretta non emersi nel corso della certificazione di idoneità, e nelle more di una nuova valutazione da parte della ASL o dell'azienda ospedaliera, lo straniero viene alloggiato in una stanza di osservazione, al fine di salvaguardare la salute del singolo e della collettività.

Le visite mediche all'interno del Centro si svolgono nel presidio sanitario, in modo da assicurare il rispetto della privacy e la tutela della dignità personale. Il presidio sanitario è allestito in conformità alle prescrizioni contenute nell'allegato 1 b) del presente regolamento, ed è dotato delle forniture riportate nell'elenco allegato 1 c) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per ogni straniero è predisposta, a cura del medico responsabile del Centro, una scheda sanitaria, che indica l'esito delle visite effettuate, le eventuali prescrizioni e l'esito delle cure prestate. Una copia della scheda sanitaria è rilasciata allo straniero al momento dell'uscita dal Centro. In caso di trasferimento in un altro Centro, un'ulteriore copia della scheda è consegnata



Il Ministro dell'Interno

al responsabile sanitario della struttura di destinazione per il tramite del responsabile della scorta di accompagnamento.

Nel presidio sanitario di cui al comma 3 è assicurata la presenza di personale medico, in modo da garantire, oltre all'orario giornaliero di servizio presso il centro, la reperibilità per l'intera giornata comprese le ore notturne, ed è assicurata la costante presenza del personale paramedico per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi. L'ente gestore provvede alla nomina del medico responsabile del presidio ed individua il personale paramedico, in conformità alle prescrizioni del capitolato d'appalto.

Se a seguito delle visite effettuate nel Centro ai sensi del comma 2 emerge la necessità di trasferire lo straniero in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti o per la prestazione di cure, il medico responsabile informa il direttore del Centro che provvede tempestivamente a disporre l'accompagnamento dello straniero, con la scorta della forza pubblica. Se si riscontra l'esigenza di cure immediate, il medico o il personale paramedico presenti nel Centro, avvertono la struttura pubblico - sanitaria per il pronto soccorso dello straniero ed il suo eventuale trasferimento in ospedale.

Ai fini di cui al comma 5, il Prefetto provvede al coordinamento con strutture sanitarie pubbliche per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall'articolo 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, attraverso la stipula di **protocolli d'intesa**, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 1 d).

Articolo 4

(Servizi all'interno del Centro)

L'ente gestore assicura la predisposizione e la fruibilità dei servizi previsti nel contratto di appalto per la gestione del Centro, stipulato con la Prefettura sulla base dello schema unico di capitolato d'appalto per la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione, approvato con decreto del Ministro dell'Interno, e ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 394 .

Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, in particolare, il gestore:

- a) assicura la custodia di effetti e risparmi personali degli stranieri, fermo restando che non è consentito introdurre ovvero detenere strumenti atti ad offendere, compresi specchi, rasoi, occhiali da sole, accendini,



Il Ministro dell'Interno

fiammiferi e altro materiale infiammabile, cinture, bretelle, sciarpe ed affini, e quanto altro sia in grado di poter compromettere la generale incolumità e sicurezza delle persone. La consegna e l'uso di penne e matite, vietato all'interno dei moduli abitativi, deve comunque avvenire sotto la stretta sorveglianza dell'ente gestore, che provvederà a ritirarle al cessare delle esigenze. In sostituzione di accendini e/o fiammiferi, vietati all'interno del Centro, la struttura dovrà essere dotata di sistemi di accensione piezoelettrici a muro, ai fine di scongiurare ogni possibile pericolo di incendi;

- b) assicura la custodia degli effetti personali e dei bagagli non ammessi al Centro, salvo le generali disposizioni di legge in materia di sequestri giudiziari ed amministrativi. Il gestore è altresì incaricato della preparazione e custodia dei bagagli dell'ospite, in numero e peso consentiti dal vettore utilizzato per l'esecuzione del rimpatrio;
- c) attiva, con la collaborazione della Prefettura, procedure per il recupero delle merci spettanti agli stranieri per il lavoro svolto all'interno di un istituto carcerario.
- d) assicura il servizio di mensa tenendo conto dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche. I pasti sono serviti in locali adibiti a mensa ed in fasce orarie predeterminate, articolate anche in più turni. Al termine di ogni pasto, e del relativo turno ove previsto, le persone fanno ritorno senza indugio ai propri alloggi. Le modalità di somministrazione dei pasti possono essere temporaneamente modificate, su richiesta del responsabile del dispositivo di vigilanza, in presenza di esigenze di ordine e sicurezza pubblica. L'ente gestore adotta ogni accorgimento necessario a garantire la sicurezza delle persone, anche attraverso la scelta di materiali idonei, al fine di evitare un eventuale utilizzo improprio degli oggetti necessari per il consumo dei pasti;
- e) individua i locali adibiti ad alloggio anche sulla base delle esigenze segnalate dalle forze di polizia presenti nel Centro. Tali locali sono distinti in base al sesso degli occupanti e, ove possibile, in modo da non creare sovrapposizioni di etnie da cui possono derivare rischi per l'ordine e la sicurezza nel Centro. L'Ente gestore assegna i posti letto nominativamente, curando che ne venga mantenuto il rispetto da parte degli stranieri; l'assistenza deve essere assicurata da personale dello



Il Ministro dell'Interno

stesso sesso. Nell'individuazione degli alloggi, ove possibile, in base alla configurazione della struttura, è riservato uno spazio ai richiedenti asilo, ai portatori di esigenze di accoglienza particolari e ai nuclei familiari composti da coppie di coniugi. In quest'ultimo caso, se non può essere allestito uno spazio apposito, o assicurata l'unità del nucleo familiare attraverso il trasferimento ad altro Centro, è comunque assicurata ai coniugi la possibilità di colloqui diretti secondo modalità da concordare con il responsabile del servizio di vigilanza interna presso il Centro;

- f) cura il servizio di corrispondenza epistolare e telefonica garantendo quotidianamente la spedizione o il recapito della corrispondenza, compresa l'affrancatura e la spedizione di telegrammi secondo le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici telegrafici e postali fissate nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 21, comma 3, del DPR n. 394/1999. La corrispondenza in arrivo è consegnata, a termini di legge e per ragioni di sicurezza, in presenza del personale di polizia. Sono assicurate le comunicazioni telefoniche con l'esterno, a mezzo di apparecchi telefonici fissi installati nel Centro in luoghi di libero accesso agli stranieri e in un numero non inferiore a un apparecchio per ogni quindici persone. Allo straniero è consegnata, al momento dell'ingresso nel Centro e comunque prima della convalida, una tessera telefonica, secondo le modalità fissate nel citato decreto interministeriale sull'utilizzo dei servizi telefonici, postali e telegrafici. Su richiesta dello straniero, l'ente gestore comunica il trattenimento del predetto ai familiari, avvalendosi a tal fine anche del personale di associazioni di volontariato ammesse a svolgere attività di assistenza presso il Centro ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 394/1999;
- g) provvede alla fornitura di un buono economico pari al valore di euro 5 ogni due giorni spendibile all'interno del Centro per le spese quali bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc., in conformità a quanto previsto nel contratto di appalto per la gestione del Centro;
- h) organizza le attività ricreative, sociali e religiose in modo da consentirne la fruizione giornaliera e in spazi appositamente dedicati. A tal fine il gestore predispone un calendario settimanale delle attività previste, da portare a conoscenza di tutti gli stranieri presenti. L'utilizzo di campi da gioco ubicati all'interno della struttura è effettuato secondo le modalità fissate dal



Al Ministro dell'Interno

direttore del Centro, d'intesa con la Prefettura e la Questura. La fruibilità giornaliera dei campi da gioco è assicurata secondo turnazioni, salva la presenza di situazioni connesse all'ordine ed alla sicurezza nel Centro, che temporaneamente ne escludono l'utilizzo. E' comunque consentita la fruibilità quotidiana degli spazi all'aperto;

- i) verifica costantemente il buon funzionamento del Centro, con l'obbligo di segnalare immediatamente alla Prefettura i guasti e/o i danni arrecati alla struttura ed agli oggetti.

Articolo 5

(Accesso del personale in servizio presso i centri)

E' consentito l'ingresso nel Centro:

- a) alle Forze dell'Ordine, al Giudice competente, al personale della ASL competente ed al personale della Prefettura, per motivi di servizio e previa esibizione della tessera di riconoscimento;
- b) agli appartenenti all'ente gestore per motivi di servizio e secondo i turni predisposti, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o documento d'identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista;
- c) ai dipendenti appartenenti alle ditte di manutenzione impianti, di servizio catering e servizi di pulizia ed altro, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o documento d'identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista fornita dall'ente gestore.

Oltre al personale di cui al comma precedente, possono accedere all'interno del Centro gli appartenenti agli enti, le associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale, eventualmente ammesse a svolgere attività di assistenza, sulla base di accordi di collaborazione stipulati con la Prefettura, anche su proposta dell'ente gestore. In particolare, le collaborazioni possono riguardare i servizi di:

- a) Interpretariato;
- b) Informazione legale;
- c) Mediazione culturale;
- d) Supporto psicologico;
- e) Assistenza sociale;



Il Ministro dell'Interno

f) Attività ricreative .

Le attività svolte ai sensi del comma precedente possono integrare ma non sostituire quelle assicurate dall'ente gestore ai sensi del contratto d'appalto.

Le liste dei nominativi del personale delle lettere b) e c) del 1 comma, nonché del comma 2, curate ed aggiornate dall'ente gestore, sono messe a disposizione del responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.

Tutto il personale di cui ai precedenti commi, che svolge la propria attività di servizio presso il Centro, nonché il personale delle ditte che forniscono beni e servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture, deve portare in maniera visibile il cartellino di riconoscimento recante l'indicazione della mansione/funzione svolta ed è soggetto agli eventuali controlli disposti dagli operatori addetti alla vigilanza del Centro.

Articolo 6 (Accesso ai centri)

Possono accedere al Centro in qualunque momento senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva segnalazione alla Prefettura:

- ✓ membri del Governo e del Parlamento nazionale, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente;
- ✓ membri del Parlamento europeo, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente;
- ✓ magistrati nell'esercizio delle funzioni;
- ✓ delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) o suoi rappresentanti autorizzati;
- ✓ Garante nazionale per la tutela dei diritti delle persone detenute.

Le visite dei soggetti indicati al comma 1 possono anche comprendere colloqui con gli stranieri presenti nel Centro, che ne facciano richiesta, ove il responsabile del servizio di vigilanza interna non rilevi rischi per la sicurezza degli ospiti. I visitatori sono accompagnati dal personale dell'ente gestore per tutta la durata della visita ed eventualmente da un funzionario della Prefettura.

E' altresì consentito l'accesso ai centri, previa autorizzazione della Prefettura, dei seguenti soggetti :



Il Ministro dell'Interno

- a) rappresentanti di enti, associazioni di volontariato o di cooperative di solidarietà sociale ammesse a svolgere attività di assistenza sulla base di accordi di collaborazione stipulati con il Ministero dell'Interno o con la Prefettura;
- b) garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai centri rientranti nell'ambito della relativa competenza territoriale.

La richiesta di autorizzazione di accesso ai centri da parte dei seguenti soggetti deve essere indirizzata alla competente Prefettura, con congruo anticipo rispetto alla data di accesso richiesta, onde consentire alla Prefettura di acquisire il nulla osta della Questura e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5:

- a) giornalisti e foto- cineoperatori;
- b) ministri di culto su richiesta dello straniero;
- c) coniuge, figli e familiari dello straniero;
- d) personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, su richiesta dello straniero;
- e) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

Ai fini delle autorizzazioni di cui al comma 4, la Prefettura, acquisito il nulla osta della Questura, invia tempestivamente le richieste ai competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per il preventivo parere. La Prefettura, acquisito il parere favorevole del Dipartimento, autorizza l'ingresso e comunica al gestore i nominativi delle persone autorizzate. Per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3, la Prefettura può rilasciare un'unica autorizzazione valida per tutta la durata della collaborazione.

Le riprese video fotografiche e/o registrazioni audio della struttura o delle sue immediate pertinenze, nonché degli stranieri ovvero del personale che presta servizio nei Centri a qualsiasi titolo, non sono consentite salvo espressa autorizzazione della Prefettura. Tale divieto sarà ribadito anche a mezzo di affissioni all'interno della struttura.

L'ente gestore assicura che le visite siano effettuate su sette giorni e nelle fasce orarie stabilite dal Prefetto, d'intesa con il Questore, avendo cura di articolare i turni sia al mattino che al pomeriggio e in modo che ciascun turno non sia inferiore a due ore.

Per motivate esigenze di ordine organizzativo il ricevimento può essere ritardato, fatti salvi casi particolari di autorizzazione in deroga. Qualora



Il Ministro dell'Interno

ricorrano tali esigenze, il personale addetto alla vigilanza ne informa il funzionario competente della Prefettura nonché i funzionari della PS responsabili, che - valutate la fondatezza delle esigenze rappresentate - adottano di comune intesa le conseguenti determinazioni.

Articolo 7 (Modalità per lo svolgimento delle visite)

E' necessario che i visitatori (esclusi quelli elencati al comma 1 dell'art. 6) all'atto dell'accesso alla struttura, siano sottoposti ad accurato controllo anche con l'utilizzo di apparecchiatura metal-detector fissa, ovvero con analoghi apparecchi portatili, al fine di evitare l'introduzione abusiva di armi o strumenti atti ad offendere.

Tutti i visitatori devono essere muniti di documento di identificazione e, se stranieri, del permesso di soggiorno in corso di validità, devono essere registrati su apposito registro custodito dal responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro e devono rispettare gli orari stabiliti.

I colloqui devono avvenire in spazi o locali preventivamente individuati, evitando un eccessivo affollamento della struttura che possa comprometterne la sicurezza.

I ministri di culto possono accedere ad eventuali luoghi riservati al culto e incontrare anche più di una persona contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, di volta in volta valutate dal responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.

I rappresentanti degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e legale possono accedere anche alle aree riservate ad alloggio.

Ai fini del colloquio con il legale, il personale addetto alla vigilanza ha cura di verificare se lo straniero ha conferito apposito mandato.

Le condotte non conformi al Codice deontologico poste in essere dai difensori che assistono gli stranieri sono comunicate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La vigilanza, nel corso dei colloqui riservati, dovrà essere discreta ed effettuata con modalità tali da non limitare il diritto alla riservatezza in modo da garantire la sicurezza dei visitatori e degli stessi stranieri.



Al Ministro dell'Interno

Al termine di ogni incontro, il personale di vigilanza procede al controllo di sicurezza degli stranieri prima del loro rientro nelle aree, al fine di verificare l'eventuale possesso di strumenti atti ad offendere o altri oggetti vietati.

La violazione delle regole stabilite nel presente regolamento o la rilevazione di condotte finalizzate esclusivamente a vanificare la finalità del trattenimento e/o creare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, segnalate formalmente dalla Questura alla Prefettura, determineranno la perdita dell'autorizzazione all'accesso.

Articolo 8 (Monitoraggio e controllo)

Il Prefetto individua le modalità per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di vigilanza sulla gestione del Centro da parte dell'Ente gestore e sugli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti.

Ai fini di cui al comma precedente sono effettuati frequenti sopralluoghi, anche collegiali, in giorni e ore non preannunciati all'ente gestore, nel corso dei quali possono essere svolti colloqui con il personale in servizio e con gli stranieri presenti.

Il Prefetto istituisce, con modalità condivise con l'ente gestore, un servizio di segnalazione da parte degli stranieri, garantendone l'anonimato.

L'esito delle attività di cui al presente articolo viene comunicato al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

Articolo 9 (Vigilanza esterna)

Presso ogni Centro è Istituito un presidio permanente di vigilanza e il Questore, d'intesa con il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, adotta i provvedimenti e le misure occorrenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno del Centro e per impedire indebiti allontanamenti degli stranieri disponendo, altresì, un piano specifico ai fini del ripristino della misura del trattenimento nel caso in cui la stessa venga violata.



Al Ministro dell'Interno

Il servizio di vigilanza esterna è svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, unitamente ove previsto, da personale delle altre Forze Armate, ed è sottoposto alla supervisione di un Ufficiale della Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato nell'arco delle 24 ore, radiocollegato con il responsabile del dispositivo di vigilanza interno, in stretto raccordo con la Centrale Operativa della Questura.

Tale dispositivo svolge i seguenti compiti:

- vigilare l'ingresso del Centro;
- tenere sotto diretto controllo visivo le mura perimetrali esterne della struttura, al fine di scongiurare arbitrari allontanamenti;
- effettuare le verifiche sugli accessi al Centro;
- consentire l'ingresso esclusivamente agli automezzi autorizzati, mantenendo il contatto via radio con il responsabile della vigilanza, previa identificazione delle persone a bordo e verifica del titolo all'ingresso. Nell'ipotesi di accesso di veicoli di imprese impegnate in lavori o forniture, questi ultimi devono essere attentamente controllati - ai fini della sicurezza - sia in entrata sia in uscita.

Sono inoltre previste pattuglie automontate, il cui numero e composizione sarà valutato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, con il compito di effettuare una vigilanza dinamica dedicata lungo il perimetro esterno del Centro.

E' interdetto l'accesso al Centro a coloro che non consentano di sottoporsi ai controlli previsti dalle disposizioni in materia di perquisizioni ed ispezioni personali e reali.

Il Questore integra le suindicate disposizioni in relazione alle caratteristiche strutturali del Centro.

Articolo 10 (Vigilanza interna)

Il servizio di vigilanza interna, disposto dal Questore, si articola sulle 24 ore ed è svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché, ove previsto, da personale delle altre Forze Armate, ed è sottoposto alla supervisione di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato per ciascun turno di servizio.



Il Ministro dell'Interno

Tale dispositivo svolge i seguenti compiti:

- controlla l'ingresso del Centro ed identifica tutti i visitatori non istituzionali che sono autorizzati ad accedervi in modo da evitare l'introduzione di armi o strumenti atti ad offendere, nonché sostanze alcoliche o psicotrope; a tal fine il dispositivo di vigilanza, coadiuvato da personale dell'ente gestore, accerta il contenuto di tutti i pacchi e bagagli destinati agli stranieri;
- interviene nell'immediatezza ogni qual volta vi siano fondati sospetti di azioni che possano compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica;
- fornisce assistenza all'ente Gestore, qualora richiesta, in presenza di atti di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno del Centro;
- richiede, quando ne ravvisa l'esigenza, la collaborazione dell'ente gestore che è tenuto a fornirla.

Articolo 11

(Compiti del responsabile del dispositivo di vigilanza)

Il responsabile del dispositivo di vigilanza, di seguito Responsabile, è l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, individuato dal Questore, che provvede a coordinare l'ordine pubblico e la vigilanza al Centro, impartendo le disposizioni necessarie a scongiurare episodi di allontanamento indebito da parte degli stranieri, nonché a coordinare il dispositivo nella gestione di tutte le situazioni di turbativa della pacifica convivenza degli stranieri.

A tale fine, il responsabile deve disporre controlli da parte del personale di vigilanza ad inizio turno e ad intervalli regolari, verificando il buon funzionamento degli apparati disponibili (radio, telecamere ecc.) e la scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni nonché quelle particolari emanate dal Questore. Tali controlli vanno annotati in un apposito registro, segnalando ogni anomalia. Nel registro va dato atto delle ordinarie attività svolte durante ciascun turno, mettendo in particolare evidenza eventuali episodi accaduti al Centro che rivestano carattere eccezionale, in modo da garantire la continuità del servizio sui vari turni. Eventuali tentativi di fuga, episodi rilevanti sotto il profilo dell'ordine pubblico e /o dell'incolumità degli



Il Ministro dell'Interno

stranieri, arresti degli stranieri ed ogni altro fatto che crei una turbativa significativa all'interno del Centro devono essere tempestivamente segnalati, con apposita relazione da parte del Responsabile alla Questura, che informerà nell'immediato la Prefettura. I predetti organi, in relazione alla gravità dell'episodio, informano, rispettivamente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per l'Immigrazione e l'Asilo.

Al termine di ciascun turno, il cambio del personale di vigilanza deve avvenire tassativamente sul posto, al fine di assicurare un ininterrotto ed adeguato livello di vigilanza.

Il Responsabile deve controllare che gli operatori addetti abbiano piena cognizione della gestione degli apparati di video sorveglianza presenti nella struttura e delle altre strumentazioni eventualmente presenti.

Il Responsabile verifica che siano attuati i controlli delle persone e/o dei materiali in accesso al Centro e trascritti su apposito registro gli estremi del documento di identità delle persone in entrata e in uscita.

Il Responsabile dispone periodiche attività di bonifica all'interno del Centro, al fine di scongiurare l'introduzione e la disponibilità da parte degli stranieri di strumenti/oggetti pericolosi per l'incolumità loro e del personale ivi operante. Particolare opera di sensibilizzazione è svolta dal Responsabile, affinché il personale preposto non raccolga eventuali provocazioni poste in essere dagli stranieri. In occasione di proteste inscenate dagli ospiti, devono assolutamente essere evitati provvedimenti ritorsivi nei confronti degli stessi, privilegiando l'attività di mediazione e dialogo, anche avvalendosi del supporto del personale dell'ente gestore.

In occasione dell'esecuzione dell'espulsione/allontanamento dello straniero, il Responsabile fornisce al personale che effettua il rimpatrio ogni informazione utile sul comportamento tenuto dello straniero durante il periodo di trattenimento.

Il Responsabile, laddove ve ne sia necessità, individua il personale dell'ente gestore che coadiuva l'operatore della scorta, ove presente, nell'attività di fuoriuscita dell'ospite dal settore nel quale era assegnato.



Al Ministro dell'Interno

Articolo 12 (Controlli di pacchi e posta in entrata)

Gli accorgimenti di sicurezza per l'ingresso dei pacchi e la posta recapitati tramite corrieri sono i seguenti:

- se il pacco è recapitato dalle Poste, bisogna verificare che sia munito di apposito sigillo attestante l'avvenuto controllo radiogeno presso le Poste;
- se il pacco non è stato controllato con il sistema radiogeno di Poste o arrivi da altri corrieri privati viene sottoposto al vaglio dell'unità cinofila, se presente, e/o al controllo del metal detector manuale;
- ove non sia possibile effettuare nessuno dei predetti controlli, il personale addetto alla consegna deve attendere il tempo necessario a che l'ospite destinatario del pacco riconosca il mittente e ne accetti la consegna. Se non riconosciuto dall'ospite, il pacco deve essere respinto.

L'apertura del pacco deve avvenire da parte dell'ospite destinatario, assistito da un operatore dell'ente gestore e da un appartenente del servizio di vigilanza.

Gli accorgimenti di sicurezza per l'ingresso dei pacchi, posta, indumenti, alimenti, denaro, ecc., portati fisicamente da visitatori agli stranieri presso il Centro, devono essere i seguenti:

- controllo da parte dell'unità cinofila se presente e/o controllo con il metal detector a mano;
- nel caso non sia presente l'unità cinofila o il metal detector non sia disponibile, il visitatore apre la borsa o pacco contenente gli oggetti o alimenti da consegnare all'ospite, sotto il diretto controllo di un operatore delle forze dell'ordine ed alla presenza di un operatore dell'Ente Gestore che vagliano quali oggetti o alimenti possono essere consegnati all'ospite presente in struttura (distinguendo ciò che può rimanere nella disponibilità dell'interessato da ciò che può essere comunque custodito a cura dell'Ente gestore).

Articolo 13 (Compiti del personale dell'Ufficio Immigrazione)

Il personale dell'Ufficio Immigrazione, distaccato presso il Centro, provvede alla gestione amministrativa dello straniero in stretto raccordo con l'Ufficio Immigrazione presso la Questura. In particolare, procede a:



Al Ministro dell'Interno

- registrare il provvedimento di trattenimento al momento dell'ingresso, avendo cura di acquisire la documentazione inviata dalla Questura che ha accompagnato lo straniero. Tale documentazione viene custodita in un apposito fascicolo, ove sono inserite tutte le notizie rilevanti per pervenire all'identificazione dello straniero nel più breve tempo possibile (SDI, AFIS, Stranieri web);
- informare lo straniero dei motivi del trattenimento la cui durata è connessa alla sua identificazione, alla quale lo stesso può collaborare;
- interessare tempestivamente le competenti rappresentanze Diplomatico/Consolari;
- raccogliere tempestivamente le istanze di protezione internazionale formulate dall'interessato e la segnalazione di eventuali situazioni di vulnerabilità per il successivo inoltro all'Ufficio Immigrazione presso la Questura;
- assicurare il colloquio con gli stranieri che lo richiedano durante il periodo di permanenza nel Centro;
- pianificare e assicurare gli accompagnamenti dello straniero presso gli Uffici giudiziari e consolari, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché presso i posti di frontiera per l'esecuzione del rimpatrio;
- presenziare, unitamente allo straniero e al suo difensore, alle udienze di convalida del trattenimento e delle successive proroghe, nonché alle audizioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nel caso in cui si svolgano all'interno del Centro.

Prima delle audizioni e delle udienze, il personale dell'Ufficio Immigrazione deve preparare tutta la documentazione utile e, nel corso delle stesse, deve assicurare che lo straniero venga in contatto esclusivamente con il funzionario consolare o diplomatico, il giudice, l'interprete e il difensore di fiducia o d'ufficio, sempre sotto la supervisione del personale del servizio di vigilanza.

Articolo 14
(Procedure di sicurezza)



Al Ministro dell'Interno

L'ente gestore predispone il Piano di Emergenza ed attua tutte le procedure di sicurezza, in raccordo con il responsabile del dispositivo di vigilanza presso il Centro.

L'ente gestore nomina il Responsabile per la Gestione dell'Emergenza e i componenti delle Squadre di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso e individua il personale da destinare, con continuità, al rispetto delle citate prescrizioni, in particolare al deflusso degli stranieri nei c.d. luoghi sicuri.



Il Ministro dell'Interno

All. 1 a)

Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel Centro di identificazione ed espulsione

Durante il periodo di permanenza lo straniero ha diritto:

- a)** alla tutela della salute psico-fisica;
- b)** ad esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo con particolare riguardo ai colloqui con gli organi di polizia, con la direzione del Centro, con il proprio difensore, eventualmente utilizzando il servizio di mediazione linguistica;
- c)** ad ottenere assistenza da parte di personale dello stesso sesso;
- d)** ad essere informato, al momento del suo ingresso nel Centro, in lingua a lui comprensibile, sui motivi del trattenimento e di avere informazioni sulla possibilità di richiedere asilo;
- e)** ad essere informato della possibilità di ricevere l'assistenza di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore nominato d'ufficio;
- f)** a comunicare con l'autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero e di segnalare l'avvenuto trattenimento a familiari o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;
- g)** al colloquio, durante tutto il periodo del trattenimento, con il personale dell'Ufficio immigrazione;
- h)** alla libertà di colloquio all'interno del Centro e con visitatori provenienti dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione della Prefettura;
- i)** al colloquio con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'UNHCR nonché con il personale specializzato dell'Ente gestore e le associazioni che operano all'interno del Centro ai fini dell'assistenza legale, sociale e psicologica; nessun colloquio può essere effettuato senza l'assenso dello straniero;
- j)** a richiedere un colloquio con personale dell'Ufficio immigrazione distaccato presso il Centro;
- k)** alla libertà di corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi telefonici installati nel Centro nonché alla riservatezza nei colloqui stessi;
- l)** alla libertà di culto e all'assistenza religiosa;
- m)** alla tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identità sessuale;



Al Ministro dell'Interno

- n)** al recupero degli effetti e dei risparmi personali;
- o)** ad ottenere, da parte dell'Ente gestore, i servizi di erogazione pasti (colazione, pranzo e cena, con la possibilità di richiedere tipi di cibi ed una loro preparazione che rispetti il proprio culto professato), assistenza medica ed infermieristica e fornitura di medicinali (solo se autorizzati dal personale medico), fornitura di prodotti per l'igiene (forniti al momento dell'ingresso e ripristinati periodicamente prodotti quali sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino, prodotti per l'igiene intima), fornitura di materiale per il riposo e la cura della persona (al momento dell'ingresso vengono forniti coperte, lenzuola, federe e biancheria da bagno; fornitura di capi di vestiario tali da soddisfare le normali esigenze di vita e le condizioni climatiche), servizio di lavanderia degli indumenti personali e servizio barberia, servizio telefonico, postale e telegrafico (al momento dell'ingresso e comunque prima della convalida viene fornita allo straniero una tessera telefonica del valore di 15 euro. E' inoltre possibile inviare, tramite il gestore, tre lettere e tre telegrammi per un ammontare complessivo non superiore a 15,50 euro).
- p)** ad acquistare, utilizzando il buono economico fornito dal gestore o a proprie spese, bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc.

Durante il periodo di permanenza lo straniero ha il dovere di:

- a)** non allontanarsi dal Centro;
- b)** rispettare le regole di civile convivenza e di avere un atteggiamento di collaborazione con gli operatori del Centro;
- c)** rispettare l'igiene personale e la pulizia dei locali;
- d)** rispettare le regole di organizzazione del Centro;
- e)** rispettare i beni e le strutture del Centro;
- f)** risarcire eventuali danni arrecati a persone o cose.



Al Ministro dell'Interno

All. 1 b) Requisiti minimi dell'Ambulatorio e Strumentario

Le aree destinate all'assistenza sanitaria dovranno comprendere, oltre alla stanza destinata alla visita medica, spazi per l'isolamento e la breve osservazione, essere dotati di servizi igienici dedicati e dovranno rispondere alle norme strutturali degli ambulatori aperti al pubblico ¹.

In particolare dovranno essere attrezzate con:

- lavandino con rubinetto a pedale
- superfici resistenti al lavaggio e alla disinfezione
- pavimento antisdrucciolo resistente ad agenti chimici e fisici con raccordo arrotondato alla parete
- finestre per un'adeguata ventilazione naturale
- servizio igienico riservato
- farmacia con farmaci di uso comune e con quelli salvavita

Gli ambulatori dovranno essere dotati di: lettino per visita (per i CIE con capienza superiore a 50 persone un secondo lettino per visita), bilancia pesapersona, frigorifero, schedario porta cartelle con serratura, asta porta fleboclisi, armadio per stupefacenti con serratura, armadio farmaci con serratura, carrello per medicazioni, barella e arredo consistente almeno in scrivania, sedia e paravento.

¹ D.P.R. 14 gennaio 1997 concernente "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" e successive deliberazioni delle Regioni in cui sono situati i Centri



Al. Ministro dell'Interno

All. 1 c) Strumentario e Materiali dell'Ambulatorio

L'Ente Gestore provvederà alla dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di protezione individuale) e allo strumentario minimo, come di seguito indicato:

- registro visite
- sfigmomanometro
- fonendoscopio
- termometri
- otoscopio con coni monouso
- glucostick
- multistick per urine
- necessario per lo svolgimento di test ematici rapidi (glicemia, esame delle urine, test di gravidanza, ricerca oppioidi nelle urine, test su saliva per HIV)
- materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio
- carrello per la gestione delle emergenze dotato di :
 - saturimetro
 - defibrillatore semiautomatico
 - pallone Ambu con adattatore per adulti
 - bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori
 - farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso
 - set per suture
 - materiale monouso sterile (guanti, telini, agocannule)



Il Ministro dell'Interno

All. 1 d) Bozza di Protocollo d'intesa tra la Prefettura e l'ASL

PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE TRA

La Prefettura di con sede legale in nella persona del Prefetto

E

L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di con sede legale in via nella persona del

PREMESSO CHE

Le Prefetture, ai sensi dell'art. 22 del DPR 394/99, provvedono all'attivazione e gestione dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) disciplinandone anche l'attività;

nel territorio della Prefettura di è attivo il CIE di la cui gestione è affidata ad enti gestori;

gli enti gestori del CIE di sono soggetti al rispetto della convenzione sottoscritta con la Prefettura di, ai sensi del capitolato d'appalto vigente;

i migranti ospitati nella struttura hanno bisogni di salute particolari, che sono dovuti alla vita in comunità ristretta e che richiedono risposte adeguate;

le Parti considerano con grande attenzione il fenomeno delle migrazioni consapevoli che i flussi migratori pongono nuove e continue sfide per la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione immigrata e della comunità ospitante;

le Parti intendono confermare e consolidare l'attività di prevenzione, consulenza, diagnosi e cura, rivolta alla popolazione di immigrati presente nel CIE di, considerando che questi interventi rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente;

RITENENDO FONDAMENTALE

garantire ai migranti pieno accesso al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale assicura agli stranieri in regola e non in regola con le normative di soggiorno



Al Ministro dell'Interno

"... le cure urgenti o comunque essenziali, gli interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, la tutela sociale della gravidanza e della maternità e la salute del minore ...";

poter eseguire visite per la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta presso strutture pubbliche, garantendone al bisogno anche l'effettuazione in orario notturno e/o festivo;

assicurare un tempestivo accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal SSN, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva;

provvedere alla raccolta di dati per la sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie che richiedono misure di sanità pubblica, anche per gli ospiti del CIE

LE PARTI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, SI IMPEGNANO A

garantire la possibilità di effettuare, presso strutture sanitarie della ASL, la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta. La valutazione dovrà verificare le condizioni di incompatibilità con il trattenimento, tra cui la gravidanza, lo status di minore non accompagnato, la presenza di malattie infettive e diffuse nonché malattie e stati di salute che non possono ricevere adeguata assistenza durante il trattenimento, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva. L'ASL si impegna a garantire la possibilità di effettuare suddetta visita in una o più strutture di sua pertinenza (incluso il pronto soccorso) anche in orario notturno e/o festivo.

provvedere al rilascio tempestivo del codice STP all'arrivo nel CIE, qualora il migrante non ne fosse già in possesso, da parte della ASL in cui insiste il CIE medesimo previa richiesta da parte dell'ente gestore;

organizzare i servizi sanitari offerti dalla ASL in modo che gli ospiti del CIE possano accedere alla prenotazione e alla successiva erogazione delle prestazioni specialistiche nei presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL;

riconoscere il responsabile sanitario del centro quale punto di contatto tra la ASL e il centro stesso, comunicandone i recapiti agli assessorati regionali



Al Ministro dell'Interno

competenti e al Ministero della Salute per lo scambio di informazioni di carattere sanitario;

garantire agli ospiti del CIE, ove possibile, tempi di attesa adeguati, in particolare per le visite specialistiche;

definire le modalità organizzative per permettere l'acquisizione dei referti sanitari degli ospiti da parte del responsabile sanitario del CIE, per la completezza delle cartelle sanitarie degli ospiti custodite presso il CIE;

provvedere alla raccolta di dati per la sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie infettive e diffuse, effettuando le notifiche di legge, anche per gli ospiti del CIE;

concorrere alla tutela della salute attraverso attività di vigilanza nel CIE, con personale tecnico-sanitario della ASL, sulle attività sanitarie e sulla conservazione, manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti;

sviluppare e seguire percorsi operativi standard tra il CIE e le strutture della ASL, individuando persone di riferimento ed eventuali sostituiti e modalità operative.

Il presente protocollo non prevede oneri di spesa per i sottoscrittori.

Per la Prefettura
Il Prefetto

Per la ASL
Il Direttore Generale

